

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

603<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 28 APRILE 1999

(Antimeridiana)

---

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,  
indi del presidente MANCINO  
e del vice presidente ROGNONI

### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* ..... Pag. V-XIV

*RESOCONTO STENOGRAFICO* ..... 1-50

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel  
corso della seduta)*..... 51-69

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente  
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i  
prospetti delle votazioni qualificate, le co-  
municazioni all'Assemblea non lette in Aula  
e gli atti di indirizzo e di controllo)* ... 71-102



## INDICE

## RESOCONTO SOMMARIO

## RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI ..... Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO ..... 2

## DISEGNI DI LEGGE

## Seguito della discussione e approvazione:

(3033-B) **BATTAGLIA ed altri.** - *Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino* (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

PRESIDENTE .....	2, 3, 4 e passim
* CARUSO Antonino (AN) .....	2, 3, 7 e passim
PREIONI (Lega Nord-Per la Padania indip.) .....	3, 4, 8 e passim
NOVI (Forza Italia) .....	6
AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia .....	6, 8, 12
CORTIANA (Verdi-L'Ulivo) .....	7
MORANDO (Dem. Sin.-L'Ulivo) .....	10, 12
CALVI (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore ....	11, 12
FUMAGALLI CARULLI (Rin. It. Lib. Ind.-Pop. per l'Europa) .....	15
BATTAGLIA (AN) .....	15
CENTARO (Forza Italia) .....	16
BIASCO (CCD) .....	19
Verifica del numero legale .....	6
Votazione nominale con scrutinio simultaneo .....	20

## Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(3841) **Deputati TREMAGLIA ed altri.** - *Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero* (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)

(3494) **LAURICELLA ed altri.** - *Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costitu-*

*zione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*

(3501) **BOSI ed altri.** - *Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero*

(3548) **SERVELLO ed altri.** - *Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

**Approvazione, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzionale n. 3841:**

MUNDI (Rin. It. Lib. Ind.-Pop. per l'Europa) .....	Pag. 21
NAPOLI Roberto (UDeuR) .....	21, 22
ELIA (PPI) .....	22
PASQUALI (AN) .....	22, 23
MARCHETTI (Misto-Com.) .....	23
CÒ (Misto-RCP) .....	24
D'ONOFRIO (CCD) .....	25
GUBERT (Misto-UPD) .....	25
PREIONI (Lega Nord-Per la Padania indip.) .....	26, 27
PIANETTA (Forza Italia) .....	27
BARRILE (Dem. Sin.-L'Ulivo) .....	28
DE ZULUETA (Dem. Sin.-L'Ulivo) .....	28
MIGONE (Dem. Sin.-L'Ulivo) .....	30
* DEBENEDETTI (Dem. Sin.-L'Ulivo) .....	31
TOIA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri .....	31
PASSIGLI (Dem. Sin.-L'Ulivo) .....	32
Votazione nominale con scrutinio simultaneo .....	32

## SENATO

Vacanza di seggio ..... 33

## PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Convocazione ..... 33

## DISEGNI DI LEGGE

## Discussione:

(1388-bis-B) *Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché*

**disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale** (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

PRESIDENTE	..... Pag. 33, 35, 36 e <i>passim</i>
VILLONE (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore	.. 33, 36, 37 e <i>passim</i>
PASQUALI (AN)	..... 35, 40
MACERATINI (AN)	..... 36
VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'inter-no	..... 36, 37, 38 e <i>passim</i>
MUNDI (Rin. It. Lib. Ind.-Pop. per l'Europa)	..... 39
D'ONOFRIO (CCD)	..... 39
Cò (Misto-RCP)	..... 37, 40
SCHIFANI (Forza Italia)	..... 40, 41
IULIANO (Dem. Sin.-L'Ulivo)	..... 41
PERUZZOTTI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	..... 41
* LUBRANO DI RICCO (Verdi-L'Ulivo)	..... 42
MARCHETTI (Misto-Com.)	..... 42

#### Discussione:

**(2793-B-ter) Disposizioni in materia finanziaria e contabile** (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	..... 43, 49
MORANDO (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore	.. 43, 44

#### ALLEGATO A

#### DISEGNO DI LEGGE N. 3033-B:

Ordini del giorno	..... 51
Articolo 1	..... 53
Articolo 2 ed emendamenti	..... 54
Articolo 3	..... 56

#### DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 3841:

Articolo 1	..... Pag. 56
------------	---------------

#### DISEGNO DI LEGGE N. 1388-bis-B:

Ordine del giorno	..... 57
Articoli 1 e 2	..... 58, 59
Articolo soppresso	..... 59
Articoli 3 e 4	..... 60, 61
Articolo 5 ed emendamento	..... 61
Articolo 6 ed emendamenti	..... 62
Articoli da 7 a 14	..... 62, 69

#### ALLEGATO B

<b>VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA</b>	..... 71
--	----------

#### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	..... 80
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	..... 80

#### INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	..... 50
Interpellanze	..... 80
Interrogazioni	..... 82
Interrogazioni da svolgere in Commissione	.. 102

<b>AVVISO DI RETTIFICA</b>	..... 102
----------------------------	-----------

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente FISICHELLA

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta del 23 aprile 1999.*

### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato.

### Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

**(3033-B) BATTAGLIA ed altri.- Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino (Approvato dal Senato e modificato**

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Repubblica Veneta: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-II Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-UPD.*

dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri, dopo la conclusione della discussione generale, il relatore ed il rappresentante del Governo avevano replicato ed espresso il parere sugli ordini del giorno.

CARUSO Antonino (AN). Mantiene l'ordine del giorno n. 1, ribadendone le ragioni. Chiede la verifica del numero legale.

PREIONI (LNPI). Mantiene i propri ordini del giorno. Sottoscrive l'ordine del giorno n. 1 e dichiara voto favorevole.

NOVI (FI). Aggiunge la firma.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 9,55, è ripresa alle ore 10,15.*

### **Presidenza del presidente MANCINO**

PRESIDENTE. Passa nuovamente all'esame dell'ordine del giorno n. 1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si sta attrezzando per esercitare la delega che il Parlamento si accinge ad approvare, ma non ha adottato alcuna decisione in ordine all'istituzione di un nuovo tribunale nell'ambito della corte d'appello di Milano. Pertanto, nulla esclude che la scelta possa cadere proprio su Legnano.

CARUSO Antonino (AN). Prende atto della dichiarazione del Governo, che costituisce certamente un passo in avanti, ma mantiene l'ordine del giorno.

CORTIANA (Verdi). Aggiunge la firma.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno qualora venisse inserita al primo capoverso del dispositivo, dopo la parola: «collocarsi», la parola: «preferibilmente».

CARUSO Antonino (AN). Accoglie la proposta del Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 1 non verrà quindi posto ai voti.

PREIONI (*LNPI*). Insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2, poiché ritiene necessaria una indicazione esplicita a favore della scelta di istituire il tribunale di Legnano, che ha raccolto l'adesione di esponenti di diverse parti politiche; preannuncia voto favorevole.

PRESIDENTE. Un'eventuale bocciatura dell'ordine del giorno contrasterebbe con la disponibilità manifestata dal Governo a proposito dell'ordine del giorno precedente.

PREIONI (*LNPI*). Se ne assumeranno la responsabilità coloro che esprimeranno voto contrario.

*Il Senato respinge gli ordini del giorno nn. 2, 3 e 4.*

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Poiché l'articolo 1 non è stato modificato, invita i presentatori ad illustrare gli emendamenti all'articolo 2, ricordando che la 5ª Commissione ha espresso parere contrario su tutti, ad eccezione del 2.5.

CARUSO Antonino (*AN*). Illustra il 2.5 e chiede le ragioni della contrarietà del parere della Commissione bilancio su emendamenti che propongono un percorso diverso e più economico per le modalità di acquisto degli immobili da destinare a nuovi tribunali.

CALVI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 2.5 ed invita i presentatori a trasformare in un ordine del giorno gli altri emendamenti presentati all'articolo 2.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario all'emendamento 2.5 e non avrebbe preclusioni sull'ordine del giorno suggerito dal relatore, qualora venisse presentato.

MORANDO (*DS*). La 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ex articolo 81 della Costituzione agli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, perché essi prevedono una spesa che, seppur inferiore a quella autorizzata dall'articolo 2 per l'anno 1999, avrebbe un carattere pluriennale.

CARUSO Antonino (*AN*). Ritira tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

PREIONI (*LNPI*). Dichiara il voto contrario all'articolo 2, contraddittorio rispetto all'ampiezza della delega concessa al Governo.

*Il Senato approva l'articolo 2.*

PRESIDENTE. Non essendo stato modificato dalla Camera dei deputati, l'articolo 3 non viene messo ai voti. Passa alla votazione finale.

FUMAGALLI CARULLI (RI-LI-PE). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo al provvedimento che, seppur parziale rispetto alla generale esigenza di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, realizza un primo indispensabile intervento. (*Applausi dal Gruppo RI-LI-PE. Congratulazioni*).

BATTAGLIA (AN). Il Gruppo AN, avendo contribuito a migliorare il testo con i suoi emendamenti, voterà a favore del disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo AN*).

CENTARO (FI). Pur votando a favore, il Gruppo FI è estremamente critico sul disegno di legge, che risulta eccessivamente limitato, mentre sarebbe stato più opportuno avviare una generale revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

PREIONI (LNPI). Invece di ancorare il giudice unico alle preture, come proposto dalla Lega Nord, si sceglie di allontanare i presidi giudiziari dai cittadini e di concentrarli nei grandi centri metropolitani. Il voto del Gruppo LNPI sarà pertanto contrario.

BIASCO (CCD). Pur sottolineando la necessità di più radicali riforme, al fine di smaltire l'enorme arretrato penale e civile accumulatosi, dichiara il voto favorevole del Gruppo.

*Il Senato, con votazione nominale elettronica, approva il disegno di legge n. 3033 nel suo complesso.*

#### **Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:**

**(3841) Deputati TREMAGLIA ed altri.** – *Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero* (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)

**(3494) LAURICELLA.** – *Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*

**(3501) BOSI ed altri.** – *Modifiche all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero*

**(3548) SERVELLO ed altri.** – *Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero* (Votazio-



*ne finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

**Approvazione, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzionale n. 3841**

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta pomeridiana del 22 aprile 1999 si è concluso l'esame degli articoli e dei relativi emendamenti. Passa alla votazione finale.

MUNDI (RI-LI-PE). Voterà a favore del provvedimento, che reca norme lungamente attese da milioni di italiani all'estero. *(Applausi dal Gruppo RI-LI-PE).*

NAPOLI Roberto (UDR). Le norme che il Senato si accinge ad approvare con il voto favorevole del Gruppo UDR consentiranno finalmente agli italiani all'estero di esercitare il loro diritto al voto.

ELIA (PPI). Il Gruppo PPI, in linea di continuità con un impegno lungamente profuso, voterà a favore del testo, da troppo tempo atteso. I dubbi espressi dal senatore Pinggera, secondo il quale va riconosciuta agli italiani all'estero la facoltà di scegliere di esercitare il diritto di voto in una circoscrizione nazionale, potranno trovare soluzione attraverso la successiva legge ordinaria. *(Applausi dal Gruppo PPI).*

PASQUALI (AN). Richiamandosi alle considerazioni espresse in sede di discussione generale, dichiara il voto favorevole del Gruppo.

MARCHETTI (Misto-Com.). L'esigenza di protezione dei cittadini residenti all'estero appartenenti ad una minoranza linguistica, sollevata dal senatore Pinggera, è stata troppo frettolosamente archiviata. Il disegno di legge costituzionale in esame nasce quindi viziato da forti dubbi interpretativi, anche rispetto all'indeterminatezza del numero degli elettori e conseguentemente del numero dei seggi. *(Applausi dal Gruppo Misto-Com.).*

CÒ (Misto-RC). I senatori di Rifondazione Comunista voteranno contro il disegno di legge costituzionale, reputandolo parziale ed inopportuno.

D'ONOFRIO (CCD). Dichiara il voto favorevole del Gruppo, nella consapevolezza che si tratta soltanto dell'inizio di una vicenda costituzionale assai complessa.

GUBERT (Misto-UPD). Non consentendo di scegliere se votare per la circoscrizione estero o in quella nazionale di provenienza, il provvedimento, di fatto, toglie – anziché riconoscere – il diritto di voto ai residenti all'estero. Da ciò il suo voto contrario.

PREIONI (LNPI). Preannuncia il voto contrario della Lega, in quanto la concessione del voto agli italiani residenti all'estero, scaturita da un «inciucio» tra destra e sinistra, confonde il voto degli italiani all'estero con quello da concedere agli stranieri presenti in Italia e rappresenta un terreno di confronto strumentale tra le forze politiche. (*Applausi dal Gruppo LNPI*).

PIANETTA (FI). Il Gruppo FI esprimerà voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo FI*).

BARRILE (DS). Il Gruppo DS voterà a favore, pur ribadendo le proprie perplessità in materia di definizione del diritto di voto e del concetto di cittadinanza, che la legge ordinaria e le iniziative del Governo dovranno necessariamente dissipare. (*Applausi dal Gruppo DS*).

DE ZULUETA (DS). In dissenso dal Gruppo, ritiene inadeguato il disegno di legge, che confonde l'assenza temporanea dall'Italia con le situazioni di emigrazione. Per i cittadini stabilmente all'estero si configurerebbe una rappresentanza diluita, con ciò contraddicendo il dettato costituzionale. Occorrerà in ogni caso ridefinire il concetto di cittadinanza. (*Applausi dei senatori Bertoni, Migone, Papini e Colla*).

MIGONE (DS). Anch'egli in dissenso, non ritiene opportuno introdurre l'anomalia di concedere il diritto di voto a chi non partecipa di fatto alla vita nazionale. Il contatto con le comunità all'estero deve essere sul piano culturale, non elettorale. Peraltro, la legge rischia di creare forti divisioni fra le diverse comunità nei paesi esteri, nonché difficoltà nei rapporti tra l'Italia e tali paesi. (*Applausi dei senatori Fassone, De Zulueta e Gubert*).

DEBENEDETTI (DS). Sempre in dissenso dal Gruppo, voterà contro.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo sta lavorando per il costante aggiornamento dell'anagrafe ed il raccordo tra le anagrafi dei comuni e quelle consolari.

PASSIGLI (DS). Anch'egli in dissenso dal Gruppo, voterà contro.

*Il Senato, con votazione nominale elettronica, approva in prima deliberazione il disegno di legge n. 3841. Risultano assorbiti i disegni di legge nn. 3494, 3501 e 3548.*

### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Fornisce ulteriori comunicazioni all'Assemblea. (*v. Resoconto stenografico*).

**Discussione del disegno di legge:**

**(1388-bis-B) – Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale** (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

VILLONE, *relatore*. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non stravolgono il testo già approvato dal Senato; in particolare, si riducono i soggetti che possono autenticare la presentazione delle liste ed il numero di firme necessario, mentre, nel caso di dimissioni del sindaco, all'articolo 8 se ne prevede la sostituzione con un commissario anziché con il vice sindaco. È infine stata aggiunta l'immediata entrata in vigore della legge. (*Applausi del senatore Iuliano*).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PASQUALI (AN). Le modifiche apportate sono parziali ed il Governo ha già fornito assicurazioni sulla non retroattività di quanto previsto dal nuovo testo dell'articolo 8. Al fine di garantire una corretta applicazione della norma è stato comunque predisposto l'ordine del giorno n. 1. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

VILLONE, *relatore*. Non ritiene necessario aggiungere nulla. È favorevole all'ordine del giorno n. 1, al quale suggerisce di apportare due lievi correzioni. (*v. Allegato A*).

MACERATINI (AN). Accoglie le correzioni proposte.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Poiché è stato accolto dal relatore e dal rappresentante del Governo, l'ordine del giorno n. 1 non viene posto in votazione.

Passa quindi all'esame degli articoli modificati dalla Camera dei deputati e ricorda che gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

*Il Senato approva quindi la soppressione dell'articolo 3 del testo già approvato dal Senato, nonché gli articoli 3 e 4 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e dell'emendamento ad esso riferito.

CÒ (*Misto-RCP*). Considera illustrato il 5.1.

VILLONE, *relatore*. È contrario.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concorda.

*Il Senato respinge l'emendamento 5.1 ed approva l'articolo 5, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CÒ (*Misto-RCP*). Non intende illustrare i propri emendamenti.

VILLONE, *relatore*. È contrario ai due emendamenti.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concorda.

*Il Senato respinge gli emendamenti 6.1 e 6.2 ed approva l'articolo 6, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.*

PRESIDENTE. L'articolo 7 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

*Il Senato approva gli articoli 8 e 9, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.*

PRESIDENTE. Gli articoli 10, 11, 12 e 13 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

*Il Senato approva l'articolo 14, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.*

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MUNDI (*RI-LI-PE*). Il disegno di legge contiene norme indispensabili per avviare il decentramento e realizzare l'applicazione della legge n. 142 del 1990, anche se la possibile sovrapposizione con la legge sulla semplificazione amministrativa solleva preoccupazioni applicative.

D'ONOFRIO (*CCD*). Il Gruppo CCD voterà a favore.

PASQUALI (*AN*). Apprezzando l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 1, dichiara il voto favorevole del Gruppo AN.

CÒ (*Misto-RCP*). Preannuncia il voto contrario.

SCHIFANI (*FI*). Conferma il voto favorevole del Gruppo FI. (*Applausi del senatore Pastore*).

IULIANO (*DS*). Avanza una proposta di coordinamento. (*v. Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. La modifica richiederebbe un ulteriore esame da parte della Camera dei deputati.

PERUZZOTTI (*LNPI*). La Lega voterà a favore.

LUBRANO DI RICCO (*Verdi*). Preannuncia il voto favorevole dei Verdi.

MARCHETTI (*Misto-Com.*). Dichiara il voto contrario.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'attuale formulazione dell'articolo 8 non esclude la possibilità di prevedere un turno aggiuntivo di elezione nei comuni in crisi. In tal senso, il Governo si riserva di predisporre apposito provvedimento. Può essere invece ribadita la non retroattività delle norme previste da tale articolo.

PRESIDENTE. Propone di rinviare alla seduta pomeridiana la votazione finale.

*Così rimane stabilito.*

#### **Discussione del disegno di legge:**

**(2793-B-ter) Disposizioni in materia finanziaria e contabile** (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Dà la parola al senatore Morando per integrare la relazione scritta.

### **Presidenza del vice presidente ROGNONI**

MORANDO, *relatore*. Il complesso di modifiche alla legge n. 468 del 1978 che la Commissione bilancio propone sono state concordate con il Governo e con l'omologa Commissione della Camera dei deputati: si può pertanto prevedere che il testo approvato in seconda lettura dal Senato verrà recepito dall'altro ramo del Parlamento in tempo utile per essere applicato sin dalla prossima sessione di bilancio.

L'esperienza di questi anni ha esaltato il ruolo del collegato di sessione, che ha finito, però, per diventare un provvedimento onnicomprensivo e per appesantire la sessione di bilancio. L'esame in sede referente da parte della Commissione bilancio, poi, ha di fatto espropriato le Commissioni di merito. Con la stabilizzazione della situazione economica, individuati i nuovi obiettivi in un rilancio degli investimenti pubblici ed in riforme di carattere non microsettoriale, si è inteso privilegiare gli

strumenti della legge finanziaria e dei collegati fuori sessione, che il Governo dovrà presentare entro il 15 novembre e che saranno discussi nelle Commissioni di merito. È stato quindi soppresso il collegato di sessione ed è stato allargato il contenuto della finanziaria alle norme strettamente necessarie alla realizzazione dei saldi di finanza pubblica. Sono state infine individuate le misure necessarie ad impedire che la finanziaria torni ad essere una legge *omnibus* e che i collegati fuori sessione abbiano contenuto disomogeneo. A tale scopo dovranno essere modificati i Regolamenti dei due rami del Parlamento.

Preannuncia le ragioni del parere contrario all'emendamento 2.7, che costituisce l'unico vero punto di dissenso tra maggioranza e opposizioni.

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze, rinvia il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

SERENA, *segretario*. Dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

*La seduta termina alle ore 12,50.*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).  
Si dia lettura del processo verbale.

SERENA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 23 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Bo, Bobbio, Borroni, Cabras, Capaldi, Carpi, Cecchi Gori, De Martino Francesco, Diana Lorenzo, Di Pietro, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Larizza, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Martelli, Mazzuca Poggiolini, Paganò, Passigli, Pellegrino, Rocchi, Sartori, Smuraglia, Staniscia, Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri, Cioni, Contestabile, Cusimano, De Carolis, Diana Lino, Dolazza, Lauricella, Pinggera, Rizzi, Robol, Speroni, Squarcialupi, Turini, e Volcic, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; De Luca Athos, Milio, Russo Spena, Salvato e Scopelliti, per presenziare alla votazione della risoluzione per la moratoria delle esecuzioni capitali; Loreto e Terracini, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto, decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

### **Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(3033-B) BATTAGLIA ed altri. – Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3033-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nel corso della seduta del 27 aprile si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del Governo, i quali hanno espresso il proprio parere sugli ordini del giorno presentati.

Onorevoli colleghi, come ben ricorderete, sono stati presentati quattro ordini del giorno: uno a firma del senatore Caruso Antonino, che risulta primo firmatario, e tre a firma del senatore Preioni. Chiedo ancora una volta ai senatori presentatori se insistono per la votazione degli ordini del giorno in questione.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, perché me lo chiede ancora una volta?

PRESIDENTE. Senatore Caruso, perché nel corso della seduta di ieri erano giunte, da parte del Governo, delle indicazioni che facevano presumere che poi ci fosse stato un ulteriore dialogo tra le parti. Quindi, ho rivolto la domanda soltanto per sapere se ciò era avvenuto e comunque, sulla base di ciò che era o meno accaduto, se insistete per la votazione degli ordini del giorno. Solo questo.

\* CARUSO Antonino. Signor Presidente, non è accaduto nulla che non sia stato anche dal lei udito in Aula. Il sottosegretario Corleone ha dichiarato la propria disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno che ho presentato limitatamente alle premesse e all'ultimo punto del dispositivo.

Come fra poco dirò in sede di dichiarazione di voto, questa proposta avanzata dal Governo mi sembra insufficiente e, quindi, insisto per la votazione dell'ordine del giorno n. 1 da me presentato.



PRESIDENTE. Senatore Preioni, anche lei insiste per la votazione dei suoi tre ordini del giorno?

PREIONI. Signor Presidente, sì, anche perché non ci sono stati, come non ci dovevano essere, ulteriori sviluppi della discussione terminata la seduta di ieri pomeriggio. Quello che facciamo lo facciamo pubblicamente e quello che chiediamo lo chiediamo in questa sede e non al di fuori di essa.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 1.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CARUSO Antonino. Signor Presidente, il sottosegretario Corleone, intervenendo ieri in Aula sull'ordine del giorno n. 1, ha ritenuto di manifestare la condivisione propria e, immagino, del Governo su tutte le argomentazioni contenute nella premessa. Ha poi dichiarato di condividere anche il terzo capoverso del dispositivo dell'ordine del giorno, dove si recita: «a immediatamente predisporre gli strumenti legislativi eventualmente necessari, ovvero a comunque provvedere al potenziamento delle risorse assegnate al tribunale di Busto Arsizio». Questo terzo capoverso, signor Presidente, si collega ai due che lo precedono perché rappresenta una opzione residuale rispetto a quanto era detto, in maniera più articolata, nelle parti precedenti; si collega, sul piano logico, al nuovo evento di cui parlavo nella seduta di ieri, vale a dire l'apertura dell'insediamento aeroportuale di Malpensa. Lo stesso Sottosegretario ha convenuto su quanto detto, relativamente all'apertura del nuovo insediamento aeroportuale, intanto con riferimento al fatto specifico, cioè alla realtà di Malpensa, ma anche in maniera seria e apprezzabile allargando il concetto alle esperienze internazionali e citando, ad esempio, quanto è avvenuto nel corso degli anni immediatamente successivi al potenziamento dell'aeroporto di Schipol in Olanda, piuttosto che quanto è avvenuto in generale nei territori confinanti con gli insediamenti aeroportuali. Il Sottosegretario ha detto: «sappiamo, abbiamo visto, abbiamo controllato» che quando si crea un polo aeronautico e aeroportuale la conseguenza poi è che si moltiplicano i poli produttivi, i poli di servizio e quant'altro.

Venire oggi, 28 aprile 1999, quando l'aeroporto di Malpensa ha aperto già da sei mesi ed è praticamente a regime, a dire che il Governo si impegna a predisporre gli strumenti legislativi eventualmente occorrenti, oltre a quelli organizzativi, per potenziare la struttura giudiziaria che è a presidio di quel territorio, è un insulto – chiedo scusa al Sottosegretario – alla mia intelligenza. L'aeroporto di Malpensa, infatti, non è stato inaugurato – se ricordo bene – il 26 ottobre 1998 essendone iniziata la costruzione il giorno precedente, ma è stato costruito nel giro di

una decina di anni, attraverso una progettazione e un progetto puntuale, per cui le strutture sono state create in funzione del traffico previsto, dell'insediamento previsto e quant'altro.

A questo punto, se il Ministro di grazia e giustizia intendeva porsi il problema di dare una risposta puntuale e giusta a quella nuova realtà, poteva farlo ben prima che l'aeroporto cominciasse a dispiegare i propri effetti. Non può venire a dire che oggi assume volentieri l'impegno a provvedere che questo accada nel futuro. Peraltro, nelle parti precedenti di questo ordine del giorno, quelle non accettate dal Governo, veniva proposta una soluzione davvero a costo zero, quella di potenziare la struttura del tribunale di Busto Arsizio depotenziandola, cioè sottraendole delle competenze e dei carichi di lavoro, di modo che, a risorse immutate, si potesse concentrare le stesse su altra missione, finalizzata alla nuova realtà che si è determinata.

È questa la ragione per cui chiedo che l'ordine del giorno n. 1 venga posto in votazione, previa verifica della presenza del numero legale in Aula.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, innanzitutto vorrei apporre la mia firma all'ordine del giorno n. 1, se il senatore Caruso Antonino, primo firmatario, è d'accordo. Vorrei, inoltre, svolgere una dichiarazione di voto a favore dell'ordine del giorno n. 1, facendo presente che il senatore Caruso Antonino ha interpretato molto opportunamente e molto correttamente il Regolamento del Senato, che prevede e consente che ogni senatore possa presentare un ordine del giorno, cioè un atto attraverso il quale si impegna il Governo a dare attuazione a principi contenuti nelle norme con determinate modalità.

Il sottosegretario Corleone, nella seduta di ieri, ha svolto una difesa appassionata ed articolata del disegno di legge che stiamo per votare. Spero, però, che il Sottosegretario si sia comportato come uno zelante avvocato difensore del provvedimento del Governo, senza dividerne intimamente i contenuti, le modifiche apportate dalla Camera ed il contesto nel quale esso viene esaminato. Il Sottosegretario avrebbe, semmai, dovuto apprezzare notevolmente l'apporto dato dal senatore Caruso Antonino con alcune indicazioni precise e puntuali riferite ad una particolare zona del territorio nazionale... (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*) .... laddove le norme di delega al Governo, molto vaghe e generali, lasciano spazio per modalità di attuazione diverse da quelle che persone espresse dalla cultura locale della provincia di Milano conoscono e possono meglio di altri rappresentare.

L'ordine del giorno del senatore Caruso Antonino è stato probabilmente mal compreso e mal interpretato dal rappresentante del Governo per il solo fatto che è l'unico ordine del giorno che rappresenta, in maniera completa ed articolata, la situazione di una delle zone metropolitane per le quali il disegno di legge prevede

la delega al Governo per l'attuazione della riforma dell'organizzazione giudiziaria nelle stesse.

L'ordine del giorno del senatore Caruso Antonino probabilmente avrebbe ricevuto una diversa attenzione da parte del Governo se altri senatori di altre zone metropolitane avessero presentato altrettanti ordini del giorno, illustrando la situazione locale nelle zone di loro conoscenza e suggerendo al Governo modalità di attuazione basate sull'esperienza diretta di quei luoghi.

Vi è stata – a mio avviso – una grave latitanza dei senatori che conoscono la situazione delle altre zone metropolitane; l'intervento del senatore Tapparo per quanto riguarda la zona di Torino si è svolto in sede di discussione generale, ma ad esso non ha fatto seguito alcuna presentazione di ordini del giorno che mettessero, nero su bianco, indicazioni utili per il Governo. I senatori che sono stati eletti nei collegi di Roma, Napoli e Palermo si sono guardati bene dal proporre pubblicamente delle indicazioni attraverso la presentazione di ordini del giorno perché evidentemente contano di poter trattare, in un secondo momento, «in sacrestia» l'attuazione della delega in condizioni di maggior favore.

Quindi, è stato molto corretto, direi esemplare, il comportamento del senatore Caruso, il quale ha esposto pubblicamente delle indicazioni che certo possono non essere condivise da tutti, anzi potrebbero anche essere avversate da parte di senatori eletti in altri collegi nella cintura di Milano. Egli però ha il merito di aver dato comunque delle indicazioni molto precise al Governo per l'individuazione della città di Legnano quale sede di uno dei due nuovi tribunali metropolitani.

Certamente, se i senatori di altre zone, ad esempio quelli di Lodi, di Vigevano, di Monza o di Milano città, avessero presentato degli ordini del giorno contenenti l'indicazione di altre località da destinare a sede del secondo tribunale metropolitano, si sarebbero avuti maggiori elementi, diffusi pubblicamente, sui quali esprimere delle osservazioni, delle valutazioni ed eventualmente, con il voto, si sarebbe potuto effettuare una selezione in Parlamento tra le diverse proposte concorrenti. Ciò non è accaduto per la negligenza della restante parte dei senatori. Infatti, il solo senatore Antonino Caruso ha presentato un ordine del giorno molto completo ed indicativo di soluzioni, delle quali il Governo dovrebbe tenere conto; tutti gli altri senatori, neglentemente, si sono astenuti dal fornire altrettante segnalazioni.

L'ordine del giorno n. 1, a mio avviso, deve essere quindi approvato nella sua interezza, perché rappresenta l'unica indicazione presentata pubblicamente per l'attuazione delle deleghe contenute nel disegno di legge. Le deleghe contenute nell'articolo 1, infatti, sono molto vaghe e generiche e lasciano al Governo un ampio margine per la loro attuazione. È opportuno, quindi, che le indicazioni di fonte parlamentare vengano espresse nelle pubbliche sedute e la forma corretta per farlo è proprio quella della presentazione di un ordine del giorno. L'ordine del giorno presentato dal senatore Caruso Antonino è aderente alle finalità di questo strumento, pertanto, vi ho apposto la mia firma e voterò a favore di esso, come del resto tutto il Gruppo Lega Nord.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, vorrei aggiungere anch'io la mia firma all'ordine del giorno n. 1, di cui il senatore Caruso Antonino è il primo firmatario.

### **Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, in precedenza avanzata dal senatore Caruso Antonino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.  
Suspendo pertanto la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,55, è ripresa alle ore 10,16).*

### **Presidenza del presidente MANCINO**

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3033-B**

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia giustizia*. Signor Presidente, vorrei intervenire per un chiarimento molto breve.

A proposito dell'ordine del giorno n. 1, appare chiaro che la questione che ha reso necessario il passaggio al voto attiene all'istituzione del tribunale di Legnano, nell'esercizio della delega che il Parlamento mi auguro conferirà oggi al Governo.

In proposito, volevo chiarire che stiamo discutendo di una delega che ancora non è stata conferita al Governo, perché siamo in Aula proprio per decidere se conferirla o meno e, ripeto, l'auspicio è quello che oggi ciò avvenga. Quindi, il Governo non ha adottato alcuna decisione; è chiaro che esso si sta responsabilmente attrezzando nella previsione del conferimento di tale delega e lo sta facendo operando delle valutazioni molto puntuali e precise per poi tradurle nelle scelte che la delega comporterà.

Pertanto, per quanto riguarda specificamente la questione, posso garantire che nessuna decisione è stata adottata in ordine al territorio milanese e quindi in ordine al problema dell'istituzione di un tribunale a Legnano. Pertanto, nulla esclude che, nel momento in cui verrà esercitata la delega, la scelta cada proprio – anche perché bisognerà tenere conto delle ragionevoli argomentazioni portate a sostegno di tale indicazione dal senatore Caruso – sull'istituzione di un nuovo tribunale a Legnano.

Volevo, quindi, fornire solo questo chiarimento: non vi è, nè si è sostanziata, alcuna preclusione da parte del Governo su decisioni già adottate (perché non ce ne sono) a proposito di una impraticabilità dell'ipotesi dell'istituzione di un tribunale a Legnano.

Mi auguro che il senatore Caruso e gli altri sottoscrittori dell'ordine del giorno n. 1 tengano conto di questo chiarimento.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, a seguito delle valutazioni testè espresse dal Governo, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

\* CARUSO Antonino. Signor Presidente, prendo atto di quanto poc'anzi dichiarato dal sottosegretario Ayala, che senz'altro – a mio avviso – rappresenta un passo avanti rispetto alla situazione in cui ci trovavamo ieri.

Tuttavia, mantengo l'ordine del giorno e insisto per la sua votazione, pur rendendomi conto che, per le ragioni complessive esposte, probabilmente non sarà approvato.

CORTIANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTIANA. Signor Presidente, condivido la saggia risposta data dal senatore Caruso. Se mi è consentito, vorrei aggiungere la mia firma all'ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che dovremmo procedere alla votazione dell'ordine del giorno n. 1 per parti separate, avendo il Governo espresso il suo consenso su tutta la parte motiva e sull'ultimo punto del dispositivo, ma non sul punto riguardante l'istituzione del tribunale nella città di Legnano.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, ritengo che lo spirito che anima l'ordine del giorno in esame non venga stravolto se nel punto riguardante «l'istituzione di un nuovo tribunale nell'ambito della corte d'appello di Milano, da collocarsi nella città di Legnano», per dare una concretezza letterale a quanto ci siamo detti, si inserisse, dopo la parola: «collocarsi», la parola: «preferibilmente».

Tale inserimento mi consentirebbe di accogliere l'ordine del giorno n. 1. Ritengo che il senatore Caruso possa essere d'accordo su tale soluzione, in modo da superare il problema del voto.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, accolgo la modifica suggerita dal Governo.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Ayala e il senatore Caruso Antonino per la sua collaborazione.

Pertanto, l'ordine del giorno n. 1, accolto dal Governo con la modifica testé indicata, non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 2, già illustrato. Senatore Preioni, insiste ancora per la sua votazione?

PREIONI. Signor Presidente, l'ordine del giorno n. 1 è stato accolto dal Governo, in quanto modificato.

L'ordine del giorno n. 2, da me presentato, prevede l'impegno del Governo ad istituire il tribunale in Legnano.

Il senatore Antonino Caruso è stato molto corretto e anche, a mio avviso, molto generoso nei confronti del Governo, però avrebbe forse potuto insistere ulteriormente per la votazione del suo ordine del giorno perché l'impegno da parte del Governo per l'istituzione di un nuovo tribunale nella città di Legnano fosse di maggiore rilievo.

Insisto, quindi, per la votazione dell'ordine del giorno n. 2 da me presentato, chiedendone l'approvazione, affinché sia assunto un vero e proprio impegno – non solo quindi come indicazione preferenziale – da parte del Governo ad istituire il tribunale nella città di Legnano.

Desidero spiegare le ragioni di questa mia posizione. Se fosse stato presentato un ordine del giorno con l'indicazione di un'altra sede, diversa da quella di Legnano, se ne sarebbe potuto discutere, ma ciò non è avvenuto. Tutti, concordemente, hanno asserito la stessa cosa; infatti, in tal senso si pongono sia l'ordine del giorno n. 1, di cui è primo firmatario il senatore Caruso Antonino che appartiene ad una certa parte politica, sia il mio ordine del giorno, quindi di un appartenente ad un'altra parte politica, inoltre è stata manifestata adesione alla proposta del senatore Caruso anche da un senatore di un'ulteriore parte politica. Non si comprende quindi la ragione per cui una proposta che ha raccolto con-

sensi unanimi e che da nessuno è stata pubblicamente smentita o avvertata – ad eccezione del Governo – debba essere esclusa.

A mio giudizio il Governo in questo caso deve accogliere come impegno e quindi eseguire quanto il Parlamento, nella sua sovranità, ha espresso pubblicamente nel corso della presente seduta; tutte le altre considerazioni sono al di fuori della volontà del Parlamento e non si giustificano con i principi costituzionali. È stata data un'indicazione e questa deve essere accolta, anche se è chiaro che adesso si procederà alla votazione dell'ordine del giorno n. 2 rispetto al quale potrebbe essere espresso anche un voto contrario; tuttavia, ripeto, nessuno ha manifestato un'opinione avversa all'indicazione che vede Legnano come città sede del nuovo tribunale. Vorrei ascoltare le ragioni anche di un solo collega che intendesse esprimere voto contrario al mio ordine del giorno; finora non è avvenuto, in quanto quelli che hanno preso la parola lo hanno fatto soltanto per dire che dividevano l'istituzione a Legnano di una nuova sede di tribunale.

Per questi motivi chiedo che venga messo in votazione l'ordine del giorno n. 2, rispetto al quale dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, non abbiamo messo in votazione l'ordine del giorno di cui è primo firmatario il senatore Caruso Antonino proprio perché accolto dal Governo grazie all'inserimento – suggerito dal Governo stesso e accettato dai presentatori – dell'avverbio «preferibilmente». Ora però lei con il suo ordine del giorno chiede un impegno più preciso, nel senso che il suo testo recita: «impegna il Governo ad istituire il tribunale di Legnano» e rispetto a questa ipotesi è stato espresso parere contrario sia da parte del relatore che del Governo.

In ogni caso, se lei vuole che l'ordine del giorno n. 2 venga posto ai voti ovviamente possiamo farlo; tenga conto però che mentre nel caso dell'ordine del giorno n. 1 non è stata manifestata opposizione da parte del Governo ma una valutazione della preferenza a favore della città di Legnano quale sede di un nuovo tribunale, con il suo ordine del giorno, se respinto, si metterebbe in discussione almeno per un certo periodo di tempo questa preferenza, che è stata accolta anche dai presentatori che hanno modificato il loro testo secondo quanto suggerito dal Governo.

PREIONI. Signor Presidente, la parte politica che boccherà l'ordine del giorno n. 2 se ne assumerà la responsabilità.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Preioni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 3, presentato dal senatore Preioni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 4, presentato dal senatore Preioni.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

\* CARUSO Antonino. Signor Presidente, è stato comunicato ieri dal vice presidente Fisichella che gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 sono improcedibili perché la Commissione bilancio ha espresso su di essi parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Pertanto, piuttosto che illustrare tali emendamenti, che si propongono di aprire un percorso diverso alle modalità di acquisto degli stabili destinati ad essere sede di tribunali attraverso un contratto di *leasing*, piuttosto che in contanti, desidererei sapere, signor Presidente, se è possibile conoscere le ragioni della contrarietà ai suddetti emendamenti rispetto all'articolo 81 della Costituzione, nel senso che non capisco se sia proibito accedere ad un contratto di locazione finanziaria per procedere a questa operazione e, quindi, se sia concettualmente vietato il ricorso all'istituto, oppure quale sia la ragione di tipo economico, posto che questa modalità genera un recupero di risorse di circa 35 miliardi sul primo anno e poi, a scendere, nel corso degli ulteriori otto e dieci anni.

PRESIDENTE. Senatore Morando, le chiedo scusa, ma il senatore Caruso, che è presentatore degli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 riferiti all'articolo 2, vorrebbe conoscere, al di là del parere contrario espresso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, una motivazione in un certo senso più comprensibile, che non sia riconducibile ad un parere secco dato dalla Commissione.

Lei ci può essere certamente d'aiuto.

MORANDO. Signor Presidente, se mi dà cinque minuti, posso leggere il testo del provvedimento e degli emendamenti e magari dare una motivazione. In dieci secondi non ho materialmente il tempo di leggere tutti i testi.

Se lei mi concede cinque minuti di tempo, posso provvedere in tal senso.

PRESIDENTE. Le concedo, senatore Morando, il tempo da lei richiesto.

\* CARUSO Antonino. Signor Presidente, se lei crede, posso occupare il tempo che occorre al senatore Morando per leggere i testi illustrando l'emendamento 2.5, anche se per la verità si illustra da sé.



PRESIDENTE. Lo illustri, senatore Caruso.

CARUSO Antonino. Il Governo ha previsto un impegno di 39 miliardi e 750 milioni, indifferenziatamente da utilizzare per l'acquisto degli immobili sedi dei due tribunali, per le spese di ristrutturazione degli stabili e di dotazione specifica, al fine di asservirli al servizio – perdoni il bisticcio di parole – della giustizia.

L'emendamento si propone di distinguere, nell'ambito dei 39 miliardi e 750 milioni, le due somme di 32 miliardi e 500 milioni e di 7 miliardi e 250 milioni, che sono corrispondenti ai fabbisogni indicati dal Governo stesso; quindi, non si spostano i termini della questione, per come è stata posta nella relazione tecnica, e si distinguono – come dicevo – le spese per l'acquisto, quindi per la stipula del contratto di compravendita, e viceversa, per i restanti 7 miliardi e 250 milioni, le spese necessarie all'adeguamento e alla ristrutturazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CALVI, *relatore*. Signor Presidente, a me sembra che l'emendamento 2.5 non possa essere accolto e, quindi, esprimo parere contrario per una ragione assai semplice.

Allorquando approvammo questo provvedimento in prima lettura al Senato, all'articolo 2 si leggeva che, per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari relativi ai tribunali metropolitani, era autorizzata una spesa di 13 miliardi. Successivamente il Governo è stato in grado di reperire altri fondi. Pertanto, quando la legge giunse all'esame della Camera dei deputati, fu approvata una modifica che giudico molto positiva, nella quale, emendando l'articolo 2, si dice: «Per le esigenze relative all'acquisizione degli immobili, nonché alle spese di primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 39.750 milioni».

Al comma 2, sempre dell'articolo 2, al posto di: «All'onere derivante dalle spese di locazione e di funzionamento», si fa riferimento: «All'onere derivante dalle spese di funzionamento». Che cosa significa questo? Significa che, pur avendo ottenuto un fondo più ampio, il Parlamento ritiene di dover delegare il Governo non all'acquisto, ma all'acquisizione – nelle forme e nei modi che crederà più opportuni – di questi immobili, dividendo la spesa per l'acquisizione degli stabili e per le dotazioni di primo impianto da quella successiva per il funzionamento degli uffici.

A me sembra assai ragionevole questa distinzione e questa diversa indicazione perché non è detto che il Governo debba acquistare necessariamente gli immobili: li potrà acquisire nelle forme più diverse. Quindi credo che, se non altro per una ragione di economicità, converrà mantenere ferma questa posizione e non già accedere all'emendamento dove si parla non di acquisizione ma di acquisto. Esprimo pertanto parere contrario sull'emendamento 2.5.

Signor Presidente, se lei lo ritiene opportuno, vorrei esprimere, poiché l'argomento è più o meno il medesimo, il parere sugli altri emendamenti all'articolo 2, giudicati dalla 5ª Commissione improcedibili.

PRESIDENTE. Sì, signor relatore, la prego di esprimere il suo parere anche sugli altri emendamenti all'articolo 2.

CALVI, *relatore*. Vorrei chiedere al presentatore, senatore Caruso, di ritirare i suoi emendamenti e di trasformarli in un ordine del giorno. Avanzo questa proposta perché quanto afferma il senatore Caruso è – come sempre, peraltro – assai acuto, ed è finalizzato a rendere economica una operazione che potrebbe non esserlo. Egli sostiene che la modalità di acquisto debba essere regolata secondo i criteri della stipulazione di un contratto di locazione finanziaria a tasso indicizzato per la durata di otto anni. In altre parole, propone il *leasing*. La mia contrarietà a questa proposta, che è comunque ragionevole, sta nel fatto che nel momento in cui deleghiamo il Governo ad acquisire questi immobili, non è detto che debba essere obbligato ad acquisirli mediante *leasing*. Possono esserci altre forme e il Governo sceglierà quella più opportuna ed economica. Qualora così non facesse, ne risponderà davanti al Parlamento.

Per tali ragioni, pur cogliendo lo spirito positivo che ha animato il senatore Caruso, propongo che egli ritiri i suoi emendamenti e li trasformi in un ordine del giorno nel quale si inviti il Governo a tener conto che può anche stipulare un contratto di locazione finanziaria perché potrebbe essere più economico. In tal caso, esprimerei parere favorevole sugli emendamenti all'articolo 2; se così non fosse, il mio parere è contrario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.5 per le stesse motivazioni illustrate dal relatore, che quindi è perfettamente superfluo che io ripeta.

Per quanto riguarda l'iniziativa suggestiva dal relatore di trasformare gli altri emendamenti all'articolo 2 – che sono «incappati» nel giudizio severo della 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – in un ordine del giorno, mi pare praticabile, anche se mi riservo di leggere l'eventuale ordine del giorno. Non c'è comunque alcuna preclusione da parte del Governo su questa trasformazione.

MORANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO. Desidero chiarire i motivi del parere contrario espresso dalla 5ª Commissione. Se si legge il testo dell'articolo 2, si nota che al comma 1 si autorizza una spesa per l'anno 1999 di lire 39 miliardi 750 milioni. Il testo degli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, sia pure a scalare, prevede invece una spesa inferiore ma di carattere pluriennale.

Gli emendamenti sono organizzati in maniera tale che su quel fondo agisce un prelievo di risorse secondo un meccanismo simile al limite di impegno. Su questo fondo non è possibile far agire un limite di impegno come quello che finanzia i mutui.

Per tali ragioni, la 5ª Commissione ha espresso parere contrario su tali emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, accoglie l'invito al ritiro degli emendamenti rivolte dal relatore?

\* CARUSO Antonino. Signor Presidente, dalle parole del relatore, confermate dal Governo, mi pare che si disquisisca sul termine «acquisizione». L'acquisizione di una proprietà può avvenire per acquisto, per locazione, per esproprio proletario, per sottrazione. Posto che il Governo non è il Leoncavallo, posto che immagino che «piove Governo ladro» resti una battuta da consegnare alle battute e che quindi il Governo non sottragga i beni altrui per destinarli ai tribunali, restano le due ipotesi: quella della locazione e quella dell'acquisto. La prima viene esclusa dal fatto che proprio il Governo aveva avanzato l'idea di procedere con la locazione di questi stabili, ma poi vi ha rinunciato per orientarsi viceversa verso l'ipotesi dell'acquisto. Del resto il Governo non ha fatto questo clandestinamente – lo voglio dire al relatore –, ma attraverso una puntuale (per quanto possa esserlo) relazione tecnica in cui si afferma che questi tribunali verranno comprati spendendo un certo numero di milioni al metro quadro. Questo certo numero credo che in realtà corrisponda a due milioni e che i metri quadri siano tali da comportare, alla fine, una spesa di 32 miliardi e 500 milioni.

Detto questo, signor Presidente, dichiaro di ritirare tutti i miei emendamenti, compreso il 2.5 che si proponeva di distinguere esattamente gli importi da spendere per acquistare gli immobili e quelli da spendere per adeguarli; mi permetto però di non raccogliere il suggerimento dato dal relatore di trasformarli in ordini del giorno perché credo di aver fatto già abbastanza richiamando l'attenzione del Governo sul fatto che esiste, da una ventina di anni, nel nostro ordinamento positivo l'istituto della locazione finanziaria. Se il Governo vorrà e troverà il modo di praticarlo lo faccia, altrimenti ponga in essere il contratto che ritiene più opportuno.

PRESIDENTE. Quindi tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Il Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente voterà contro l'articolo 2. Ci sembra infatti che vi sia un contrasto logico tra l'articolo 1 e l'articolo 2. Nel primo si attribuiscono ampie e generiche

deleghe al Governo a dare attuazione al principio dell'istituzione dei tribunali – giudice unico – nelle città di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino; nell'articolo 2 si arriva ad attribuire al Governo in misura determinata e molto precisa l'impegno di spesa contraddicendo, in un certo senso l'ampiezza della delega. Tra l'altro è estremamente sconcertante notare come nel passaggio tra la prima lettura al Senato e la successiva presso la Camera dei deputati vi sia stata una rivoluzione dell'impegno di spesa a fronte di indicazioni estremamente vaghe sul dove, come, con quali modalità e con quali criteri spendere questi soldi.

Oltretutto ci sembra che il provvedimento istitutivo dei tribunali nelle aree metropolitane avrebbe dovuto conformarsi al principio illustrato dal ministro Flick nel momento in cui la riforma del giudice unico venne presentata alle Camere, e cioè che l'operazione complessiva avrebbe dovuto avere costo zero. Nel succedersi delle leggi attuative del cosiddetto pacchetto Flick si ha però l'impressione che il costo dell'intera operazione sia ben diverso dal costo zero ed anzi che vi sia un aumento continuo della spesa per l'organizzazione della giustizia, a fronte di benefici che non risulta possibile realizzare almeno nel breve periodo.

Vorrei far notare che il costo della giustizia italiana – che ieri il Sottosegretario ha detto essere in situazione fallimentare – in questi tre anni di cura catto-industrial-socialista è passato dall'1 per cento del bilancio annuale dello Stato all'1,40 per cento. In sostanza, in questi tre anni di cura della sinistra, la giustizia italiana ha avuto una flessione nell'efficienza ed un incremento di costo del 40 per cento. Si può capire con quale animo valutiamo i disegni di legge che attribuiscono sempre più ampi poteri a questo Governo per attuare le precedenti riforme del sistema giudiziario italiano e quelle nuove.

Abbiamo la sensazione che il Governo abbia un progetto molto confuso, opinabile per le sue finalità e per l'efficacia con la quale viene attuato. Esprimiamo quindi anche in questa occasione la nostra avversione all'approvazione di norme che attribuiscono a questo Governo maggiore potere di spesa rispetto a quello che è opportuno consentire.

Ribadisco pertanto il voto contrario del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche all'articolo 3.

Prima di procedere allo svolgimento delle dichiarazioni di voto finali, vorrei ricordare che la votazione del disegno di legge n. 3033-B sarà effettuata mediante il sistema elettronico e sarà quindi necessaria la presenza del numero legale. Successivamente, mi auguro che sia possibile procedere anche alla votazione dei disegni di legge costituzionale relativi al diritto di voto degli italiani residenti all'estero. Pertanto, vorrei auspicare una maggiore presenza di colleghi in Aula.

Passiamo alla votazione finale.

FUMAGALLI CARULLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, arriviamo finalmente alla conclusione e all'approvazione di questo provvedimento, che indubbiamente è soltanto parziale rispetto al tema più generale dell'istituzione di un nuovo ordinamento giudiziario, direi – addirittura – della revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Tuttavia, è un provvedimento significativo, poiché attiene all'istituzione di nuovi tribunali in circondari particolarmente affollati e oberati di lavoro, cioè quelli di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino.

La discussione generale, soprattutto in Commissione e poi in Aula, ha messo in evidenza varie caratterizzazioni del provvedimento, sulle quali non intendo intervenire adesso, in sede di dichiarazioni di voto finali.

Nel dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo su questo provvedimento, esprimo l'auspicio che il Governo – come ha già preannunciato in Commissione giustizia del Senato – presenti al più presto un disegno di legge *ad hoc* per risolvere il problema degli altri tribunali metropolitani. Non possiamo, in altri termini, ritenere che l'intervento del legislatore sia sufficiente per restituire credibilità alla giustizia ed efficacia all'ordinamento giudiziario se è limitato solo ai circondari più importanti (Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino). È bene che una revisione generale sia fatta al più presto ed in tal senso, nel dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo, sollecito il Governo ad un'iniziativa la più rapida possibile. (*Applausi del senatore Mundi. Congratulazioni*).

BATTAGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA. Signor Presidente, intervengo a nome del Gruppo Alleanza Nazionale rilevando, con molta soddisfazione, che finalmente il provvedimento in esame è arrivato alla conclusione del suo *iter* parlamentare, che solo inizialmente sembrava potesse procedere in modo molto lineare; per fortuna è anche intervenuto l'ausilio del senatore Caruso Antonino il quale, incidendo sul disegno di legge presentato da me insieme agli altri colleghi del Gruppo Alleanza Nazionale mediante emendamenti e ordini del giorno, è riuscito sicuramente a migliorare il testo in esame e quindi a proporlo alla votazione finale dell'Assemblea in modo più completo e molto più esaustivo.

Il disegno di legge in esame mira ad una razionalizzazione del mondo della giustizia (che richiama certamente il «pacchetto» legislativo presentato dal ministro Flick) affrontando il problema di pianificare e quindi di rivoluzionare tutto il mondo della giustizia e cercando di dare

un segnale forte nella direzione della revisione dell'assetto dei tribunali in tutto il territorio nazionale, pur nella consapevolezza che mettere mano alla revisione delle circoscrizioni avrebbe potuto determinare uno scontro all'interno dell'Assemblea parlamentare, creando problemi anche alla tenuta dello stesso Governo. Per fortuna tutto questo non è accaduto perché il Parlamento si è reso immediatamente conto della necessità – se è vero che le forze politiche hanno a cuore le sorti della giustizia – di pianificare i tribunali metropolitani, cercando di creare una maggiore omogeneità nella gestione della giustizia sul territorio.

Tutto ciò si è potuto inserire nel quadro molto più vasto della realizzazione del giudice unico, della chiusura delle procure presso le preture e della scomparsa della figura del pretore, passando attraverso il miglioramento della pianificazione dei tribunali più affollati e più impegnati nel lavoro, all'interno dei quali la giustizia stenta ad andare avanti proprio per la mancanza di strutture e di situazioni ambientali che creino le condizioni migliori per poter applicare una giustizia veloce, anche perché la giustizia diventa tale nel momento in cui le sentenze sono pronunciate rapidamente e la verità appare quanto prima all'opinione pubblica.

Modificare l'assetto dei tribunali metropolitani e, nella fattispecie, decongestionare il tribunale metropolitano di Palermo, che viene massacrato giornalmente dal carico di lavoro relativo a processi impegnativi, che non consente all'avvocatura, e quindi al cittadino, di poter ottenere un'immediata giustizia, significa creare le condizioni necessarie per potenziare tribunali che operano all'interno della provincia di Palermo, quali quelli di Termini Imerese e di Sciacca, che certamente verranno rilanciati e potranno fornire il loro aiuto al tribunale di Palermo.

Questo modo di procedere, volto a decongestionare i grandi tribunali, come quelli di Palermo, Milano, Roma, Napoli e Torino, certamente dà la speranza al mondo che opera intorno alla giustizia di avere una giustizia giusta e rapida. Per questo motivo dichiaro il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale al disegno di legge in esame. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale e del senatore Calvi*).

CENTARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il voto che esprimerà il Gruppo Forza Italia è favorevole, ma insieme estremamente critico. Il provvedimento che ci accingiamo a votare è eccessivamente limitato: è un primo passo verso la riscrittura della geografia giudiziaria del nostro paese, ma è un passo eccessivamente timido.

Proprio il Gruppo Forza Italia, nell'ambito della discussione avvenuta in Commissione, aveva richiesto che la delega al Governo fosse priva dell'indicazione dei tribunali e seguisse determinati passaggi nel merito, affinché il Governo fosse messo in condizioni di poter operare su tutto l'ambito dei tribunali italiani e non limitatamente a quelli me-

tropolitani indicati specificatamente nel provvedimento legislativo, per avviare quella riconfigurazione delle circoscrizioni giudiziarie assolutamente indispensabile perché anche la riforma del giudice unico possa entrare in vigore adeguatamente, ma soprattutto perché si possa arrivare ad una giustizia efficace eliminando rami secchi e incrementando situazioni nuove in cui la giustizia latita per eccessiva mancanza di mezzi.

La verità è un'altra, e cioè che poi tutto si è bloccato di fronte alla modestia assoluta degli investimenti che il Governo ha intenzione di destinare al settore giustizia.

Il problema si pone allora nei confronti del Governo e di questa maggioranza come un problema di volontà seria e concreta per arrivare ad una giustizia rapida ed efficace, anche attraverso la riconfigurazione delle circoscrizioni giudiziarie, mediante investimenti più seri e un vero piano a lunga scadenza che possa apportare all'amministrazione della giustizia quei mezzi e quelle strutture che oggi non ci sono e che fanno sì che la giustizia arrivi troppo in ritardo e si trasformi a tutti gli effetti in una denegata giustizia, con conseguente sfiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Questo, dicevo, è un primo passo eccessivamente timido; avremmo voluto che fosse molto più ampio, avremmo voluto vedere la volontà del Governo sotto forma di investimenti, di somme destinate a questo settore, perché al di là delle buone intenzioni, al di là della voglia riformista, le riforme a costo zero non si possono realizzare e quindi la vera volontà del Governo nel settore giustizia si deve misurare attraverso gli investimenti ad esso destinati. Gli investimenti finora sono troppo esigui e allora noi chiediamo che vi sia più forza, più interesse dimostrato concretamente in questo settore.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, la riforma a costo zero si sarebbe potuta realizzare se fosse stata accolta la proposta della Lega di basare il giudice unico sulle esistenti preture, anziché sui tribunali e con la soppressione delle preture.

Se fosse stata accolta la nostra proposta si sarebbe anche verificato l'effetto di rispondere in maniera adeguata alle aspettative dei cittadini.

Il sottosegretario Corleone nella seduta di ieri ricordava come il Governo avverte che dai cittadini è richiesta una presenza capillare della giustizia, intesa come presenza di presidi degli organismi giudiziari diffusa su tutto il territorio in maniera visibile e palpabile da parte della maggior parte dei cittadini.

Con la riforma approvata l'anno scorso le preture vengono soppresse e quindi si realizza proprio ciò che i cittadini non vogliono, cioè l'allontanamento dei presidi giudiziari dai territori periferici e l'accentramento in capoluoghi o città che hanno un maggior numero di abitanti.

La riforma realizzata, quindi, secondo il criterio dell'accorpamento e dell'accentramento non solo non può essere a costo zero ma anzi è a costi crescenti. Ricordavo prima che già adesso i costi della giustizia sono passati, avendo affidato la stessa alle cure del Governo che ho definito catto-industrial-socialista, dall'1 per cento, che era la quota stanziata in bilancio durante tutti gli anni 80 e l'inizio degli anni 90, all'1,40 per cento che è lo stanziamento previsto nella finanziaria per il 1999. Vi è quindi uno 0,40 per cento di spesa in più - e non è poco - a fronte dell'accresciuta inefficienza riconosciuta dal Governo stesso. È una situazione fallimentare che dovrebbe far riflettere sulla portata delle riforme che sono state successivamente approvate dall'inizio degli anni '90. Ricordo quella relativa al giudice di pace, che rappresenta un costo molto consistente a fronte di un ritorno di produzione di giustizia (forse uso dei termini un pò banali; comunque ritengo che rendano l'idea del rapporto tra lo spendere per dare qualcosa e i risultati che si ottengono) estremamente contenuto e di poco pregio, anche alla luce delle modifiche che verranno apportate alle competenze in materia penale e all'attribuzione di competenze penali al giudice di pace.

L'ultima riforma che istituisce il giudice unico crea ulteriori costi perché intanto le preture esistenti per un pò continueranno ad operare con i soliti costi. Ci sarà una perdita di efficienza dell'organizzazione nel periodo transitorio perché si dovrà provvedere al trasferimento di personale (magistrati, personale di cancelleria). Vi dovrà essere una fase di riadattamento, di riassetamento, che potrà essere anche lunga e che certamente avrà dei costi. A fronte di tutto ciò, i benefici futuri sono soltanto annunciati dal Governo, che ha proposto la riforma senza però che vi siano elementi concreti per avere certezza che essa darà degli esiti positivi.

Il disegno di legge in discussione, nella parte, limitatissima, residua dalla precedente deliberazione al Senato nonché dalla precedente deliberazione alla Camera, è uno dei tanti tasselli che compongono la riforma complessiva.

Noi giudichiamo negativa tale riforma e quindi giudichiamo negativo anche questo piccolo tassello della riforma stessa. Pertanto la Lega Nord esprimerà voto contrario sul testo legislativo presentato.

In occasione di tale dichiarazione di voto, vorrei far presente anche alcune contraddizioni emerse nel corso della discussione nella seduta di ieri e anche di questa mattina.

Ad esempio, per quanto riguarda gli ordini del giorno, quello che proponeva l'istituzione di un nuovo tribunale in Legnano è stato bocciato dal Governo e dalla maggioranza, quindi potrei dire dai senatori che rappresentano l'Ulivo o ex Ulivo, tanto per intenderci, i quali si dovranno assumere la responsabilità anche nei confronti dei loro elettori della provincia di Milano e della zona di Legnano di aver bocciato una richiesta che muove dagli operatori e dai cittadini di Legnano e delle città che fanno parte della fascia Nord Milano nella direzione Sempione.

Un altro ordine del giorno, quello con cui si proponeva di impegnare il Governo ad istituire in Novara una sede distaccata della corte d'appello di Torino, è stato ugualmente bocciato su indicazione del Go-



verno, con il voto contrario dei senatori della maggioranza, contraddicendo tra l'altro il contenuto di disegni di legge presentati dalla stessa parte politica nel corso degli anni che proponevano l'istituzione in Novara di una sede distaccata della corte d'appello di Torino.

Ricordo che l'attuale sindaco di Novara, l'onorevole Correnti, già nell'XI legislatura, alla Camera, aveva presentato una proposta di legge in tal senso e che nell'attuale legislatura, oltre al mio disegno di legge, vi è anche quello del senatore Vedovato, il quale propone l'istituzione in Novara di una sede distaccata della corte d'appello di Torino. Spero che almeno il senatore Vedovato abbia espresso un voto favorevole all'ordine del giorno in cui si proponeva di impegnare il Governo alla istituzione della sede distaccata di Novara; non l'ho infatti visto alzare la mano. Glielo dico sorridendo e guardando in viso il collega, con il quale ho rapporti di amicizia. Spero quindi che egli abbia votato a favore di tale ordine del giorno o per lo meno che non si sia espresso in senso contrario, perché ritengo che un comportamento di tal genere sarebbe veramente contraddittorio.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 4, anch'esso respinto dal Governo, desidero ricordare che lo stesso contenuto è stato invece accolto dal Governo alla Camera dei deputati in un altro contesto. Infatti, presso l'altro ramo del Parlamento, a quanto mi è stato riferito, il Governo avrebbe accettato come impegno, o quantomeno come raccomandazione, la proposta di istituire nella città di Arona una sede distaccata del tribunale di Verbania. Mi meraviglia quindi che il Governo alla Camera accetti l'impegno ed in Senato lo respinga o comunque metta i parlamentari in condizione di votare contro quella stessa proposta.

Per quanto concerne le modifiche apportate dalla Camera al testo licenziato precedentemente dal Senato, vi è poco da aggiungere a quanto avevo già affermato in sede di dichiarazione di voto sull'articolo 2. Anche in quel caso avevamo espresso la nostra contrarietà. Desidero soltanto evidenziare che le somme indicate nel suddetto articolo da parte del Governo sono del tutto indicative. Sappiamo infatti che tali somme verranno modificate in corso d'opera e quindi non avverrà niente di nuovo e di positivo rispetto alle prassi abituali del Governo e del Parlamento.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Preioni.

PREIONI. Ribadisco pertanto il voto contrario del Gruppo della Lega Nord al provvedimento in esame.

BIASCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIASCO. Signor Presidente, il Gruppo del Centro Cristiano Democratico esprimerà voto favorevole sul provvedimento in esame, pur manifestando serie riserve sulla sua «ristrettezza».

Il pianeta giustizia in Italia ha bisogno di radicali interventi, atteso l'arretrato esistente nei settori penale e civile, di qui la necessità di interventi urgenti che investano nella totalità tutto l'assetto della giustizia nel nostro paese.

Pur avendo limitato l'intervento del Governo al solo settore delle aree metropolitane e per un ristretto numero di tribunali, il provvedimento di fatto avvia un processo di intervento in questo delicato settore.

Pertanto, pur con le riserve che ovviamente investono la necessità di sollecitare il Governo ad intervenire in maniera più adeguata nel complesso sistema, esprimiamo il voto favorevole affinché possano trovare compimento queste misure almeno per le aree metropolitane.

### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 3033-B nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	153
Senatori votanti .....	152
Maggioranza .....	77
Favorevoli .....	147
Contrari .....	4
Astenuti .....	1

**Il Senato approva.**

**Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:**

**(3841) Deputati TREMAGLIA ed altri. – Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero**  
*(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)*

**(3494) LAURICELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero**

**(3501) BOSI ed altri. – Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero**

**(3548) SERVELLO ed altri. – Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero**

*(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

**Approvazione, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzionale n. 3841**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale n. 3841, già approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati, e nn. 3494, 3501 e 3548.

Ricordo che nel corso della seduta di ieri sono state rinviata le dichiarazioni di voto e la votazione finale del disegno di legge costituzionale n. 3841 e connessi. Pertanto, passiamo alla votazione finale.

MUNDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNDI. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa al disegno di legge al nostro esame.

Esprimiamo l'auspicio che l'iter di approvazione di questa legge costituzionale possa essere completato nei tempi tecnici necessari, peraltro – come è noto – non brevi, in quanto si tratta di disposizioni da lungo tempo attese e sulle quali convergono forze politiche della maggioranza e dell'opposizione. Nonostante ciò, il precedente provvedimento – come ricorderete – si arenò alla Camera quando ormai era al voto conclusivo.

Non dimentichiamo che sono molti i cittadini italiani residenti all'estero. Consideriamo i cinque milioni di cittadini con passaporto italiano e le decine di milioni di donne e di uomini di origine italiana come una straordinaria risorsa e questo provvedimento rappresenta un passo avanti per colmare la distanza che ci separa da loro.

In questa fase, nella quale si dibatte sulla disaffezione al voto e sulla non affluenza alle urne, è importante favorire quei cittadini italiani che vorrebbero partecipare alle consultazioni elettorali, ma che ne sono attualmente impediti proprio per la mancanza delle disposizioni che ci accingiamo ad approvare.

Per quanto sopra, quindi, mi auguro che il testo al nostro esame ottenga il voto favorevole dell'Aula. *(Applausi dal Gruppo Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici e Indipendenti-Popolari per l'Europa).*

NAPOLI Roberto. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già nella precedente votazione sulla modifica all'articolo 48 della Costituzione, a nome del mio Gruppo, espressi parere favorevole, che riconfermo in questa dichiarazione di voto, perché ritengo valide le motivazioni di questo disegno di legge, peraltro sottoscritto anche dal nostro Gruppo alla Camera dei deputati.

Il provvedimento al nostro esame consentirà finalmente ai milioni di italiani che vivono all'estero e che rappresentano il nostro paese con grande intelligenza, dignità e professionalità, orgogliosi di mantenere la loro appartenenza all'Italia, di esprimere, anche nel rispetto dei loro diritti civili, il proprio voto nell'ambito di quel rapporto che mai si deve interrompere tra la propria patria e il luogo dove si vive per motivi di lavoro o per ragioni diverse.

Per questo motivo, riconfermando il voto favorevole che già espressi l'altra volta, a nome del mio Gruppo anticipo che voteremo a favore della modifica dell'articolo 48 della Costituzione.

ELIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIA. Signor Presidente, colleghi, anche il mio Gruppo, che è stato un precursore – sia pure quando ancora c'era un altro partito che si chiamava Democrazia Cristiana – di questa iniziativa a favore degli italiani all'estero, conferma la sua adesione e il suo consenso, anche perché l'esame della proposta di istituire la circoscrizione Estero è iniziato nel 1993, quindi ben sei anni fa. Adesso, nel 1999, è ora di porre termine a questo procedimento forse troppo lungo, anche senza forse.

Vorrei cogliere quest'occasione per precisare ancora una volta che i dubbi espressi dal senatore Pinggera, circa la possibilità di votare per gli italiani all'estero che vogliono ritornare in Italia a svolgere il loro dovere di elettori, non vengono ritenuti fondati, anche in base a contatti con colleghi dell'altra Camera. Non mancherà comunque l'occasione, nell'importantissima legge ordinaria che darà attuazione a questa norma costituzionale, per stabilire con assoluta chiarezza tutte le modalità che consentiranno di scegliere tra il voto nella circoscrizione Estero e il voto che può essere espresso direttamente dall'elettore nella circoscrizione italiana di appartenenza.

Raccomando all'Assemblea il voto favorevole sul provvedimento, facendo presente che le ultime vicende referendarie hanno dimostrato l'urgenza, in sede di legislazione ordinaria, di rivedere il problema. Infatti, l'iscrizione nelle liste, anche quando non è seguita da un voto, ha un suo effetto circa il raggiungimento del *quorum*, ponendo il problema delle cosiddette anime morte in sede di voto referendario. Per tutti questi motivi e per tutte le considerazioni che ho più volte espresso, raccomando ai colleghi del Senato il voto favorevole su questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano)*.

PASQUALI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALI. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, ho motivato ampiamente in varie sedi le ragioni per cui il provvedimento oggi in esame sta tanto a cuore a Alleanza Nazionale, che ne ha fatto una battaglia da decenni, soprattutto attraverso l'onorevole Tremaglia. Non ritengo dunque di dovermi soffermare ulteriormente e dichiaro il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale)*.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ripeterò i motivi della contrarietà dei Comunisti italiani a questo disegno di legge costituzionale, già esposti in più occasioni.

Desidero soltanto soffermarmi sul punto sollevato dal collega Pinggera attraverso il suo emendamento 1.1 – al quale si riferiva ora il senatore Elia – che l'Aula, con la presenza di una ventina di senatori, non ha approvato. L'emendamento intendeva chiarire che l'istituzione di un circoscrizione Estero non significa che il cittadino italiano residente all'estero sia tenuto ad esprimere il proprio voto soltanto in tale circoscrizione. Il senatore Pinggera ha rilevato che se non si lascia a queste persone la possibilità di votare a loro scelta nella circoscrizione Estero o in Italia si violano principi costituzionali di altissimo rango, quali quelli di protezione delle minoranze linguistiche. È chiaro infatti che se una minoranza linguistica dovesse partecipare alle votazioni nella circoscrizione Estero non avrebbe alcuna possibilità di successo. Ora, se vi sono all'estero cittadini italiani appartenenti ad una minoranza linguistica, privandoli della possibilità di votare in Italia li priviamo in realtà del diritto di voto.

Questo è il ragionamento che il collega Pinggera ha svolto e che ha consentito l'emergere di un profilo della problematica complessa affrontata dal disegno di legge costituzionale che in precedenza non era stato evidenziato o, quanto meno, non era stato colto da molti di noi nelle sue così drastiche conseguenze.

Si è aperta una discussione appassionata tra alcuni dei pochi senatori presenti, discussione che si è voluto concludere con un voto affrettato espresso da un'Aula semi deserta. Voglio ricordare le tesi espresse l'altra sera con forza dal presidente Elia (che evidentemente nella dichiarazione di voto svolta poc'anzi ha in parte attenuato, sottolineando l'esigenza che la legge ordinaria dovrà precisare la questione) e dalla relatrice, quest'ultima sia pure in un secondo intervento. Ad avviso del senatore Elia, nulla vieta che il cittadino italiano che si trovi in Svizzera o in un altro paese possa venire a votare in Italia anche dopo la realizzazione della circoscrizione Estero; l'essenziale è che non si possa votare due volte. Anche la relatrice in definitiva ha acceduto a questa interpretazione, ma si è espressa contro l'emendamento che avrebbe consentito

chiaramente quanto non sembra pacifico in base alla norma attuale. Il testo resta quindi quello invariato dalla Camera dei deputati, ma la sua interpretazione è dubbia.

Mi chiedo se il legislatore possa, soprattutto in materia costituzionale, approvare norme che già in partenza si prestano a così rilevanti dubbi interpretativi. Al termine della seduta precedente, il senatore Morando ha poi chiesto al Governo una relazione circostanziata sulla gestione amministrativa degli elenchi dell'anagrafe italiana dei residenti all'estero, in particolare sui criteri, sulle modalità e sulla effettività del sistematico aggiornamento di tali elenchi. Ha ricordato che risulterebbero 2.700.000 aventi diritto al voto ed ha sottolineato la necessità di un aggiornamento sistematico per evitare che siano considerati tra i cittadini aventi il diritto al voto persone scomparse da molto tempo. Il problema dell'effettiva consistenza numerica degli elettori residenti all'estero è di grande rilievo e delicatezza sotto ogni profilo, anche al fine di determinare il numero di seggi da assegnare alla circoscrizione Estero con l'ulteriore legge costituzionale prevista da questo disegno di legge.

Mi chiedo, anche alla luce delle considerazioni suscitate dall'emendamento del senatore Pinggera, con quale criterio si potrà determinare il numero di questi seggi se il cittadino italiano residente all'estero potrà votare a sua scelta nel suo comune d'Italia o all'estero. Ho voluto segnalare ai colleghi questa problematica emersa con particolare intensità nell'ultima fase della nostra discussione, problematica che rafforza i motivi della nostra contrarietà nei confronti del testo al nostro esame (*Applausi dalla componente Comunista del Gruppo Misto*).

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Intervengo per confermare il voto contrario di Rifondazione comunista a questo provvedimento, voto che già era stato espresso in sede di prima lettura.

Riteniamo che sia assolutamente inopportuno un intervento di tipo costituzionale e, soprattutto, che in ogni caso sarà necessaria un'ulteriore modifica costituzionale. Ritenevamo e riteniamo sia invece corretto intervenire con una legge ordinaria, evitando nel modo più assoluto di costituzionalizzare il principio dell'istituzione di una circoscrizione Estero.

Il senatore Marchetti ha già spiegato le contraddizioni che nascono dall'istituzione di questa circoscrizione. In Aula si è ampiamente dibattuto su un emendamento presentato dal senatore Pinggera, il quale ha sollevato un problema reale. Non si è voluto accettare un emendamento che in qualche misura apriva una strada risolutiva; quindi, i nostri dubbi, le nostre perplessità, la nostra critica profonda a questo provvedimento rimangono inalterati.

Pertanto, Rifondazione comunista voterà contro il disegno di legge costituzionale in esame.

D'ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento sul quale il Gruppo del Centro Cristiano Democratico dichiara voto favorevole è soltanto l'inizio di una vicenda costituzionale e legislativa molto complessa. Vorremmo quindi evitare di dare la sensazione – come talvolta avviene – che approvando questo provvedimento si risolva il problema. In realtà, si inizia una strada per risolverlo.

Siamo favorevoli alla modifica costituzionale in esame, ma ci rendiamo conto che occorrerà una legge ordinaria che stabilisca i criteri dell'appartenenza comune degli italiani residenti all'estero alle liste elettorali italiane. Vorrei sottolineare che in questo disegno di legge si afferma ciò che avevo sostenuto alla Camera come esponente della Democrazia Cristiana, ossia la possibilità che gli italiani all'estero possano votare per candidati alla Camera e al Senato residenti all'estero in un'apposita circoscrizione straniera. È una grande novità. Mi rendo conto delle difficoltà ancora esistenti, ma sono lieto che, a distanza di qualche anno, si siano convinti anche i movimenti politici che allora erano contrari.

Per queste ragioni, voteremo a favore del disegno di legge costituzionale in esame, ben consapevoli che si tratta solo dell'inizio di una lunga battaglia.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, ho già esposto nel mio intervento in sede di discussione generale i motivi per i quali voterò contro questo disegno di legge, che sono stati spiegati esaurientemente dal collega Marchetti.

Nel testo non è chiaro – anzi sembrerebbe l'opposto – che i residenti all'estero siano liberi di votare in Italia. Il fatto che non sia stato accolto un emendamento che rendeva esplicita tale possibilità rende ancora più forte il dubbio che si stia per approvare una norma il cui contenuto può essere interpretato in maniera opposta a quella voluta, senza fornire degli elementi per stabilire che un'interpretazione è più corretta rispetto all'altra. Anzi, a mio avviso, quella che esclude la possibilità di scelta è più consona alla lettera della legge.

Un altro elemento che mi induce a dare questa interpretazione è la motivazione che i proponenti adducono circa l'impossibilità di evitare l'istituzione della circoscrizione Estero, consentendo ai residenti all'estero di votare presso i collegi in patria. Secondo costoro, siccome spesso in alcuni collegi l'esito dell'elezione dipende anche da poche centinaia di voti, dare la possibilità di votare in questi collegi, attraverso delle procedure che facilitino l'operazione di voto, ai residenti all'estero significherebbe far dipendere da loro l'esito dell'elezione nel collegio.

Dal momento che tale motivazione è stata più volte ripetuta, credo che questa sia la dimostrazione più chiara che in realtà la legge che ci apprestiamo ad approvare opera una discriminazione tra i residenti all'estero e i cittadini residenti in un collegio. Anziché dare un diritto di voto, il testo lo toglie, perché elimina la possibilità per i cittadini residenti all'estero di votare nel collegio con cui si sentono collegati.

Inoltre, anche accettando che abbia un senso, per una parte dei nostri cittadini residenti all'estero, una votazione di rappresentanti di persone che sono emigrate, non ha alcun senso prevedere un'unica circoscrizione Estero, perché chiunque abbia un minimo di pratica del mondo dell'emigrazione sa che le problematiche delle collettività all'estero sono molto differenti a seconda dei contesti in cui vivono. Dare, quindi, l'opportunità di esprimere un voto senza alcuna differenziazione interna alla realtà dell'estero, non consente un'adeguata rappresentazione degli interessi né di coloro che sentono più fortemente il legame con l'estero, pur mantenendo la cittadinanza italiana, né di coloro che sentono, invece, di essere ancora collegati con il proprio collegio di origine.

Signor Presidente, per questi motivi ritengo che sia saggio votare contro il disegno di legge in esame, perché questo è il modo non per rendere effettivo il diritto di voto degli italiani all'estero, ma per negarlo in gran parte.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, ribadisco il voto contrario del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente, già espresso in precedenti occasioni, richiamando le dichiarazioni compiute dai rappresentanti del mio Gruppo nelle diverse sedi in cui si è trattato l'argomento in discussione.

Giudico sconcertante l'indifferenza, almeno apparente (ma quasi ostentata in certi casi), nei confronti delle argomentazioni svolte dal senatore Marchetti. Quest'ultimo ha sottoposto all'attenzione dell'Assemblea un problema di attuazione pratica, che certamente si verificherà e che difficilmente sarà risolto se la legge costituzionale verrà approvata nella formulazione qui proposta.

Desidero fare notare inoltre un'altra contraddizione del disegno di legge in esame. Sappiamo che questo provvedimento nasce da un «inciucio» (ormai è diventato un termine diffuso) tra la Destra e la Sinistra, tra chi propone il voto degli italiani all'estero e chi vuole attribuire il voto agli stranieri che si trovano sul territorio italiano.

A mio giudizio, vi sono due principi che confliggono: uno è quello del rapporto «di sangue» e l'altro è quello del rapporto «di suolo». Si vuole attribuire a chi si è sradicato dal territorio italiano, ma mantiene un vincolo di sangue, una capacità di voto pur restando svincolato dal territorio; dall'altra parte si vuole attribuire una capacità di voto a chi, non appartenendo alla cultura, alla tradizione, all'origine e al «sangue» (se si può usare questo termine) italiani si trova sul territorio della Re-



pubblica italiana, magari occasionalmente, anche se per un certo periodo di tempo.

Il criterio del territorio, quindi, in qualche modo dovrebbe escludere il criterio del sangue: o si fa votare chi è presente in Italia e manifesta un interesse ad un radicamento nello Stato, inteso come l'insieme delle sue tre entità costitutive (territorio, popolazione e sovranità), oppure si esclude questa possibilità e allora si decide che non si può dare il diritto di voto a chi non appartiene «al sangue».

Vi è dunque una contraddizione, che è la conseguenza di un accordo politico raggiunto nell'interesse esclusivo del «gioco del teatrino» della classe politica: il cittadino, in Italia o all'estero, è la parte marginale di questa intesa; quello che interessa alla classe politica è compiere un «braccio di ferro» per spostare gli equilibri nel mondo della politica. Tutto viene usato in maniera strumentale a questo scopo, tutto serve di volta in volta per spostare questi equilibri.

Un esempio di ciò è stata la Commissione bicamerale per le riforme, che è stata messa in piedi esclusivamente per giustificare una riforma elettorale dopo il *referendum* e la riforma elettorale del 1993: si doveva creare un fatto nuovo che giustificasse una nuova riforma elettorale.

Il «braccio di ferro» è tra opposti schieramenti che hanno il potere di cambiare le leggi elettorali e a seconda delle rispettive forze nel Parlamento tendono a modificare le leggi elettorali a loro favore.

Tutto questo viene fatto usando come pretesto l'interesse dei cittadini. Il cittadino è un oggetto sballottato di qua e di là nel gioco del teatrino della politica, che qui è rappresentato da persone che in qualche modo sono legate a delle scelte che vengono prese da un numero limitatissimo di protagonisti della vita politica e che, in base agli interessi di queste pochissime persone, poi trovano un seguito in Parlamento per il gioco del rapporto tra *leader*, Capigruppo e appartenenti ai Gruppi.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, concluda per favore.

PREIONI. La conclusione è che il nostro voto è contrario per le ragioni che sono già state esposte in precedenza e per la certezza che se questo disegno di legge sarà approvato vi saranno dei motivi di ulteriore turbamento della quiete dei cittadini italiani, nel senso che si avrà motivo per ulteriori tensioni politiche che creeranno nuovi squilibri e ulteriori tensioni in una situazione politica e in un paese che si trova in questo momento in una posizione di particolare delicatezza. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PIANETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIANETTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rimetto alle considerazioni che ho ampiamente svolto in sede di discussione generale e annuncio che il Gruppo di Forza Italia esprimerà voto favorevole

all'approvazione di questo disegno di legge costituzionale per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia)*.

BARRILE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARRILE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per esprimere il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra precisando che con l'approvazione di questo disegno di legge speriamo si chiuda un *iter* travagliato e si avvii la fase concreta del definitivo riconoscimento del diritto di voto degli italiani residenti all'estero.

Nell'esprimere il voto favorevole del mio Gruppo, voglio però sollevare due questioni. La prima riguarda il fatto che nel nostro Gruppo, ma anche nel Parlamento, si sono sollevati dubbi e perplessità che hanno un fondamento ma che purtroppo potranno essere affrontati e risolti positivamente in sede di approvazione della legge ordinaria che regola appunto l'esercizio del diritto di voto.

Riteniamo giuste le perplessità che alcuni colleghi in sede di discussione hanno sollevato; mi riferisco in particolare a quelle del collega senatore Morando circa la gestione dell'anagrafe degli italiani all'estero e l'applicazione della legge sulla cittadinanza. Riteniamo, quindi, giusto e doveroso che il Governo, in fase di approvazione della legge ordinaria, fornisca ampie garanzie e anche assicurazioni circa queste perplessità. Riteniamo infatti che questi problemi non indifferenti debbano essere affrontati per un corretto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero.

Pertanto esprimo, con queste sollecitazioni, il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra. *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo)*.

DE ZULUETA. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DE ZULUETA. Signor Presidente, intervenendo in dissenso dal Gruppo su un provvedimento riguardante una modifica costituzionale che sembra avere un consenso corale, vi è il rischio di apparire mossi dal desiderio di distinguersi, anzi di tentare qualcosa di velleitario, e forse anche di sbagliato, nei confronti del proprio Gruppo.

Però io voglio essere costruttiva nel tentativo di abbozzare un percorso alternativo basato sui dubbi che ho, e che sono stati illustrati anche da altri colleghi, rispetto all'adeguatezza del provvedimento in discussione per far fronte ad un'esigenza reale: consentire agli italiani temporaneamente fuori dall'Italia di esercitare il loro diritto costituzionale di votare.

Sgombero dunque il campo da un equivoco. Sono tra i più convinti sostenitori dell'urgenza di intervenire in questa materia e di correggere quella che è un'anomalia tutta italiana, perché i nostri *partner* europei hanno già risolto tale questione, come pure grandi paesi come gli Stati Uniti d'America.

Nel mondo di oggi, dato che sempre più cittadini italiani si troveranno in movimento per motivi di lavoro, ritengo che questo sia un punto che vada affrontato con la dovuta serietà.

Credo sia sbagliato il percorso iniziato con questa modifica costituzionale perché esso si basa su un equivoco – non me ne vogliono i colleghi – che sta nell'aver confuso l'esigenza di dare il voto agli italiani temporaneamente all'estero con quella, assai sentita, di rafforzare i legami con l'emigrazione italiana, diciamo la propria diaspora.

Le due esigenze, a mio avviso, devono essere tenute distinte. Alla prima si può e si deve dare risposta al più presto, consentendo a questi cittadini di esercitare il proprio voto magari presso gli uffici consolari.

Per quanto riguarda la seconda, chiedo se il voto sia lo strumento appropriato per mantenere un legame con la propria diaspora, con cittadini di origine (magari anche lontana) italiana, che sono integrati a tutti gli effetti nei paesi che attualmente li ospitano.

Rispetto all'esigenza di soddisfare i diritti dei primi, e cioè di chi sta temporaneamente all'estero, è già stato detto prima che la proposta in esame è insoddisfacente perché il loro voto di fatto verrà diluito. Mi spiego: si calcola che ad oggi siano circa tre milioni e mezzo coloro che potrebbero teoricamente godere del diritto di votare presso questa ipotetica circoscrizione mondiale; ebbene, se la rappresentanza sarà tra i dodici e i venti – come auspica la destra – parlamentari, questo voto sarà diluito.

Credo che questa sia in effetti una forzatura costituzionale. So che per completare il percorso che si inizia con questo disegno di legge bisognerà rivedere gli articoli 55 e 56 della Costituzione, definendo il numero dei parlamentari da eleggere all'estero; indipendentemente dall'esito di questa proposta di modifica, il percorso iniziato non rispetta lo spirito della Costituzione.

Non voglio soffermarmi troppo sulle mie riserve rispetto al funzionamento di un sistema elettorale per gli italiani all'estero basato su questo collegio mondiale. Il mio timore, però, è che si crei una nuova categoria di elettori, il cui peso potrà essere determinante per l'esito dei governi e delle leggi in questo paese. Infatti, questi elettori sono fondamentalmente irresponsabili, in quanto non patiscono le conseguenze del loro voto, inoltre, i loro rappresentanti potranno votare leggi in materia di tasse, di scuole, di sistema sanitario senza subirne le conseguenze; l'altra ragione da considerare è che si tratterà di elettori inadeguatamente informati.

Si tende – e questo è un aspetto che è stato sottostimato – a non prendere tanto in considerazione i fortissimi dubbi presenti nei paesi dove esiste una grande comunità italiana – come l'Australia ed il Canada – rispetto alla prospettiva di avere parlamentari cittadini del proprio paese, rappresentanti di interessi dei cittadini australiani presso un Parla-

mento straniero, e al riguardo credo che anche gli italiani avrebbero qualche dubbio.

Dunque – e concludo – quello che credo si possa e si debba fare subito è una legge ordinaria che dia il voto, prevedendo però un limite temporale a questo diritto rispetto a chi si trova fuori dall'Italia, a chi è già elettore e a chi è già elettore conosciuto nel proprio paese.

Riguardo al percorso, vorrei sottolineare che il nostro problema nasce da una legge di cittadinanza che noi stessi ci proponiamo di alterare in quanto basata sul diritto di sangue, cioè su un concetto che è datato ed anche antieuropeo; credo infatti che questo sia il secondo percorso che dovremmo iniziare ripensando proprio alle basi della cittadinanza italiana ed europea. (*Applausi dei senatori Bertoni, Migone, Papini e Colla*).

MIGONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MIGONE. Signor Presidente, colleghe e colleghi, posso permettermi il lusso di essere breve dal momento che accetto totalmente le argomentazioni fornite nella dichiarazione di voto in dissenso svolta dalla senatrice De Zulueta.

Infatti, noi rischiamo di correggere una anomalia, che esiste e che va modificata per legge ordinaria, che impedisce agli italiani temporaneamente all'estero – sottolineo il termine «temporaneamente» – di votare dove si trovano, come avviene per tutti gli altri cittadini europei. Ebbene, noi andiamo a correggere questa anomalia introducendone un'altra, cioè aprendo la strada – attraverso la modifica costituzionale che introduce addirittura il collegio unico – alla partecipazione al voto di coloro che sono sì cittadini – in base ad una legge del 1991, relativa al diritto di sangue – ma che non partecipano alla vita della comunità nazionale, e i cui rappresentanti, quindi, determinerebbero degli effetti, attraverso indirizzi e norme, sui cittadini che partecipano in maniera stabile alla vita nazionale di cui, invece, questi rappresentanti, non sentirebbero le conseguenze né in positivo, né in negativo.

Non solo, noi rischiamo in questo modo di perdere un contatto che non può essere di tipo elettorale, ma che deve essere culturale e storico con quella parte, che è poi la grande maggioranza dei cittadini all'estero, che ha compiuto e con successo una scelta di integrazione che però non esclude un rapporto con il proprio paese di origine.

Non è un caso che la grande maggioranza dei parlamentari italo-nadesi, italoaustraliani o italoamericani, siano contrari al provvedimento in esame perché essa divide le comunità di origine italiana introducendo una competizione elettorale italiana che rischia di essere dirompente per la base di voto di tipo etnico che abbiamo interesse a far conservare a questi parlamentari.

Per quanto riguarda il terzo ed ultimo punto, devo dire che questa legge nella sua applicazione – mi stupisco che su questo il Ministero

degli esteri non sia stato più chiaro, dal momento che ci sono dei segnali precisi – introduce degli irritanti gravissimi nei rapporti bilaterali tra l'Italia e i paesi dove è rivolta la nostra emigrazione. Voi capite che questi paesi non possono vedere di buon occhio una doppia cittadinanza che si risolve in un doppio esercizio di voto, come non possono altresì vedere di buon occhio una competizione elettorale, la quale non può essere solo televisiva perché la propaganda elettorale deve essere piena sul loro territorio.

Vi assicuro che quando il sottoscritto e l'onorevole Tremaglia, di cui stimo moltissimo la sincerità con la quale sostiene questo argomento, scenderemo a Brooklyn per fare la campagna elettorale, ne vedremo delle belle nei rapporti tra l'Italia e gli Stati Uniti. (*Applausi dei senatori Gubert, De Zulueta e Fassone*).

DEBENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

\* DEBENEDETTI. Signor Presidente, per rispetto del tempo dei colleghi, non aggiungerò che poche parole alle argomentazioni svolte dalla senatrice De Zulueta e dal senatore Migone, che condivido. L'unica differenza è che il mio dissenso dal disegno di legge in esame è ancora più netto e, che quindi, il mio voto sarà contrario.

Infatti, in una elezione è fondamentale la definizione del corpo elettorale: questo disegno di legge non la fa. Il diritto di voto degli italiani, di quelli che stanno in Italia, che partecipano alla vita politica e culturale e pagano le tasse, viene con questo disegno di legge diminuito di peso e di valore; esso subisce quella che, in campi analoghi, si chiama diluizione. E lo è in misura indeterminata. Diminuire un diritto esistente, cioè un diritto acquisito, non può essere demandato alla legislazione ordinaria; la definizione del corpo elettorale è sostanza del provvedimento e non un dettaglio da definire in seguito.

Pertanto, voterò contro.

PRESIDENTE. Do la parola alla signora sottosegretario Toia, la quale ha preannunciato di voler fare una breve dichiarazione.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Intervengo per fare una precisazione sul tema dell'anagrafe, perché è stata richiesta nel corso della scorsa discussione.

Devo dire che il Governo è ben consapevole di questo problema e, pertanto, devo assicurare che i dubbi e le preoccupazioni espresse in molti interventi vengono raccolti; si sta lavorando, infatti, proprio sui punti della tenuta, dell'aggiornamento, del riordino e della razionalizzazione dell'anagrafe, sul suo continuo aggiornamento e sulla certezza che questi cittadini, aventi diritto al voto e membri iscritti all'anagrafe, siano raggiunti effettivamente dai certificati elettorali.

Il tema è quello di affrontare la duplicità dell'anagrafe: l'AIRE, ossia l'anagrafe degli italiani residenti all'estero tenuta dai comuni, e l'anagrafe consolare. Si stanno avanzando delle proposte da presentare al Parlamento per affrontare anche legislativamente il problema dell'unificazione o del raccordo di queste due anagrafi; per esse invierò alla Presidenza della Commissione esteri e a quella delle altre Commissioni interessate una recente relazione, svolta in Parlamento, proprio sul tema del rilevante lavoro che si sta compiendo per il riordino, l'aggiornamento e la razionalizzazione dell'anagrafe consolare e per il suo raccordo con la legislazione esistente e con l'AIRE, l'anagrafe dei comuni.

Si tratta, quindi, di un tema sul quale si sta lavorando e che dovrà essere affrontato anche con una legge. Vi sono idee e proposte che si tradurranno – come credo – in un disegno di legge del Governo, d'intesa ovviamente con il Ministero dell'interno, che sarà presentato al Parlamento.

PASSIGLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PASSIGLI. Signor Presidente, rinuncio ad esprimere ulteriori considerazioni rispetto a quelle che hanno espresso altri colleghi che hanno dichiarato il loro dissenso. Mi limito semplicemente ad annunciare il mio voto contrario.

#### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge costituzionale n. 3841 nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione)*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	172
Senatori votanti .....	171
Maggioranza .....	86
Favorevoli .....	139
Contrari .....	15
Astenuti .....	17

**Il Senato approva in prima deliberazione.**

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge costituzionale nn. 3494, 3501 e 3548.

### **Senato, vacanza di seggio**

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 27 aprile 1999, ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, che, a seguito, della morte del senatore Antonio Lisi, si è reso vacante il seggio nel Collegio 7 della regione Puglia, nel quale lo stesso senatore Lisi è risultato proclamato eletto con il sistema maggioritario.

### **Parlamento in seduta comune, convocazione**

PRESIDENTE. Comunico che il Parlamento in seduta comune è convocato, con la partecipazione dei delegati regionali, per giovedì 13 maggio 1999, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno: «Elezione del Presidente della Repubblica».

### **Discussione dei disegni di legge:**

**(1388-bis-B) Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, per cui è previsto il voto finale con la presenza del numero legale.

Ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera, salvo la votazione finale.

Il senatore Villone ha chiesto di essere autorizzato a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, ne ha facoltà.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, come lei ricordava, si tratta di un testo che il Senato ha già approvato in prima lettura e che ci torna adesso dalla Camera dei deputati. È un testo nato dallo stralcio dell'originario disegno di legge n. 1388 di modifica della legge n. 142 del 1990 sugli enti locali. Le modifiche che sono state apportate al testo dalla Camera dei deputati non sono di rilevantissima portata e certamente non sono tali da stravolgere l'impianto del testo già approvato da questa Assemblea. Rimane identica la disciplina su molti dei punti qualificanti, in

particolare rimane identica la disciplina dell'articolo 1, relativa al correttivo rispetto al noto problema del sindaco «anatra zoppa», cioè quello eletto con maggioranza contraria; rimane identica la disciplina dell'articolo 2, quello che introduce un terzo mandato quando uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore alla metà della durata normale del mandato medesimo. L'articolo 3 è stato soppresso e parzialmente riversato nell'articolo 4 del testo approvato dalla Camera; è una disciplina questa che amplia in qualche misura i soggetti legittimati a eseguire le autenticazioni ai fini della presentazione delle liste. La norma approvata dalla Camera è più limitata di quella approvata dal Senato perché fa riferimento – leggo l'ultimo comma dell'articolo 4 del testo Camera – ai soli consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente a presidente della provincia e a sindaco.

L'articolo 3 del testo approvato dalla Camera dei deputati è una novità che viene introdotta tendente alla sostanziale riduzione del numero delle firme necessarie per la presentazione delle liste secondo un'articolata griglia che fa riferimento alla dimensione dell'ente locale.

Sostanzialmente non sono stati modificati gli articoli relativi alla previsione di una soglia per l'assegnazione dei seggi alle liste: si tratta infatti di modifiche puramente testuali. Ugualmente si può dire a proposito della durata del mandato, punto molto rilevante e molto atteso. Ora la durata è determinata in un quinquennio per il mandato di sindaci e presidenti delle provincie. Sostanzialmente identico è rimasto anche l'articolo 7 del disegno di legge approvato dal Senato, ora articolo 8, sui termini per lo svolgimento delle elezioni amministrative con un'innovazione significativa, sulla quale richiamo l'attenzione dei colleghi, rappresentata dalla modifica relativa alle dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia. In tal caso, secondo la modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento, si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario. Attualmente invece è previsto che subentri il vice sindaco e quindi la modifica introdotta dalla Camera dei deputati è di un certo rilievo e su di essa, ripeto, richiamo l'attenzione dei colleghi.

È sorto, tra l'altro, un problema delicato per quanto riguarda l'applicazione di questa norma alle procedure in corso. Se ne è discusso in Commissione e l'opinione che ha prevalso è quella per cui per questa fattispecie debba ritenersi applicabile la nuova norma esclusivamente per il futuro e non invece per le procedure che fossero già iniziate precedentemente all'entrata in vigore della norma che si va ad approvare ed in particolare definite con il subentro del vice sindaco.

Vi sono inoltre modifiche non rilevanti, vere e proprie riformulazioni testuali, anche sull'albo degli scrutatori. In questo caso si può parlare di una risistemazione del testo. Identiche invece sono rimaste le parti relative all'adeguamento del gettone di presenza ai componenti della commissione elettorale circondariale e quelle relative all'adeguamento dei compensi per organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali. È identica anche la norma sul numero degli scrutatori nei seggi istituiti nei paesi dell'Unione europea, così come



quella riguardante l'istituzione della tessera elettorale che pure rappresenta un'altra rilevante innovazione introdotta durante la prima lettura del provvedimento da parte di quest'Aula. Si è aggiunta infine la norma sull'immediata entrata in vigore.

Mi sembra che il quadro delle modifiche mantenga assolutamente l'impianto del testo approvato dal Senato e pertanto raccomando il voto favorevole su questo disegno di legge. (*Applausi del senatore Iuliano*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritta a parlare la senatrice Pasquali la quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche l'ordine del giorno n. 1.

PASQUALI. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, questo disegno di legge ritorna in Senato dopo l'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento con una non indifferente opera di modifica che incide in particolare su alcuni articoli. Così può e deve dirsi per l'articolo 3 del testo approvato dal Senato che è stato soppresso, mentre l'attuale articolo 3 riguarda la sottoscrizione dei gruppi di candidati e delle liste ed altrettanto può dirsi per l'introduzione dell'articolo 4 (modifiche alle leggi 25 maggio 1970, n. 352, e 21 marzo 1990, n. 53). Parziali modifiche sono risultate apportate anche agli attuali articoli 5 e 6. Quello che in particolare ci interessa e che appare oggettivamente più rilevante per le conseguenze che ne possono derivare è l'articolo 8 recante «Modifica di termini per lo svolgimento delle elezioni amministrative» e «Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142». La Camera, approvando un emendamento del Governo, ha introdotto la previsione che, alle dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia, divenute efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio, segua lo scioglimento del rispettivo consiglio e la contestuale nomina di un commissario quando, in altri casi di cessazione, subentra al sindaco il vice sindaco.

Nella seduta della 1ª Commissione permanente del Senato di ieri, 27 aprile, il Governo ha chiarito e confermato che la norma introdotta non è minimamente applicabile in via retroattiva, dichiarando, in conseguenza, che non sono assoggettate alla nuova disciplina le situazioni per le quali, al momento dell'entrata in vigore del disegno di legge che stiamo per approvare, le dimissioni siano divenute efficaci ed irrevocabili per il decorso del termine di venti giorni e quindi produttive degli effetti ivi previsti, cioè della *prorogatio* della giunta e del consiglio, con la sostituzione del sindaco e del presidente della provincia con il vice sindaco e il vice presidente, fino allo svolgimento delle nuove elezioni. La Commissione ha aderito a questo orientamento, come poc'anzi vi è stato riferito dal relatore, il quale ha confermato questo atteggiamento preso dalla Commissione e che senz'altro verrà ribadito anche dal Governo.

Ora, chiediamo che l'Assemblea dimostri di essere allineata sulla stessa direzione, approvando l'ordine del giorno n. 1, presentato dal Gruppo Alleanza Nazionale, che impegna il Governo ad emanare apposite direttive per la corretta applicazione della norma in tale senso. Si

tratta di un'interpretazione autentica che per noi assume il massimo rilievo. Sarebbe triste che per un mancato definito chiarimento nel senso prospettato, gli organi periferici delle amministrazioni, attenendosi ad un'errata interpretazione, ritenessero che la disciplina abbia un ingiustificato effetto retroattivo, con una possibile pesante ricaduta su casi concreti. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.  
Il senatore Villone intende replicare?

VILLONE, *relatore*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire la rappresentante del Governo.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire nel corso dell'esame dell'articolato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno n. 1 (Nuovo testo).

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su questo ordine del giorno, però vorrei suggerire ai colleghi firmatari due correzioni.

Alla fine del secondo capoverso della premessa, propongo di sostituire le parole: «produttive degli effetti» con le altre: «si siano prodotti gli effetti», perché le dimissioni non sono genericamente produttive degli effetti, ma sono accadute. Inoltre, nel dispositivo, propongo di espungere la frase che va dalle parole: «onde evitare» alle parole: «organi periferici dell'amministrazione», perché sembra voler intendere che questi errori ci debbano essere.

PRESIDENTE. I firmatari dell'ordine del giorno n. 1 accolgono i suggerimenti del relatore?

MACERATINI. Sì, signor Presidente.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, accolgo il nuovo testo dell'ordine del giorno n. 1, con le modificazioni proposte dal relatore.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 1, essendo stato accolto dal Governo, non viene messo in votazione.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati; è stato invece soppresso l'articolo 3 del testo del Senato.

Metto pertanto ai voti la soppressione dell'articolo 3 del testo del Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

**È approvata.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3, introdotto dalla Camera dei deputati.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4, introdotto dalla Camera dei deputati.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5, corrispondente all'articolo 4 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

CÒ. Signor Presidente, l'emendamento 5.1 si illustra da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 5.1.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 5.1 ed aggiungo che è evidente che chi non si appresenta al primo turno è definitivamente escluso dal riparto dei seggi se non consegue il 3 per cento dei voti validi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5, corrispondente all'articolo 4 del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 6, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CÒ. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 6.1 e 6.2.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 6.1 e 6.2.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, nel concordare con il parere del relatore, sottolineo soltanto, in relazione all'emendamento 6.2, che il testo approvato dalla Camera dei deputati è più vantaggioso per le forze minoritarie in quanto con esso semplicemente si è uniformato il trattamento previsto per le elezioni provinciali a quello delle elezioni comunali.

Dopo l'esame da parte del Senato era rimasta «nella penna» la frase :«e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia»; se si eliminasse questa frase – e credo che la coalizione cui appartiene il senatore Cò non abbia nessun interesse a farlo – lo sbarramento del tre per cento dei voti validi diventerebbe assoluto. L'emendamento 6.2 mi sembra pertanto controproducente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 7, corrispondente all'articolo 6 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, corrispondente all'articolo 7 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 9, corrispondente all'articolo 8 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche agli articoli 10, 11, 12 e 13, rispettivamente corrispondenti agli articoli 9, 10, 11 e 12 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 14, introdotto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

MUNDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNDI. Signor Presidente, signora Sottosegretario, colleghe e colleghi, il provvedimento al nostro esame torna in quest'Aula nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Esso risulta – come è noto – da un primo stralcio del disegno di legge di iniziativa governativa predisposto, fin dall'inizio di questa legislatura, per modificare la legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali. Insieme con il secondo stralcio, le nuove norme aggiornano ed arricchiscono la normativa riguardante gli enti locali e sono indispensabili per dare slancio al decentramento e per superare le difficoltà che hanno purtroppo caratterizzato, insieme con alcuni risultati positivi, l'attuazione della citata legge del 1990.

Come abbiamo già dichiarato in occasione del primo esame da parte di questa Assemblea, la decisione di approvare due distinti provvedimenti non comporta, a nostro parere, alcun inconveniente e dovrebbe invece facilitarne l'approvazione anche se, in verità, i tempi sono stati più lunghi di quelli previsti.

Le preoccupazioni derivano invece dalla circostanza che questa nuova legislazione entrerà in vigore nella fase di attuazione della legge delega n. 59 del 15 marzo 1997 in materia di decentramento e semplificazione amministrativa, con il rischio di sovrapposizioni, difficoltà interpretative e disarmonie.

Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati tendono ad una maggiore chiarezza della normativa e sono pienamente da condividere.

Per conseguire l'obiettivo principale delle nuove norme, ossia un migliore governo della città, ci auguriamo che presto il presente provvedimento diventi legge.

D'ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, intervengo solo per dire che il Gruppo del Centro Cristiano Democratico è lieto di poter dare il proprio voto favorevole al testo di legge pervenuto dalla Camera, perché tra Camera e Senato si è raggiunta un'intesa che consideriamo complessivamente positiva.

Quindi il nostro voto sarà favorevole.

PASQUALI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALI. Signor Presidente, in sede di discussione generale si era precisato quanto rilevante fosse l'approvazione dell'ordine del giorno presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori che impegnava il Governo ad emanare apposite direttive agli organi periferici dell'amministrazione perché questi non incorressero in errata interpretazione dell'articolo 8 del disegno di legge, laddove si prevede che alle dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia, divenute efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio, segua lo scioglimento del rispettivo consiglio e la contestuale nomina del commissario; errata interpretazione nel senso di ritenere operante un'ingiustificata forma di retroattività, mentre il Governo ha chiarito in sede di Commissione che la nuova disciplina non può assolutamente ritenersi retroattiva.

Ora ci troviamo di fronte al recepimento da parte dell'Assemblea dell'ordine del giorno in oggetto e ci dichiariamo soddisfatti; anche se, in caso contrario, non ci saremmo posti contro il disegno di legge nel suo complesso, la situazione ora è tale che ci permette di esprimere con maggiore soddisfazione il voto favorevole a questo disegno di legge.

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, intendo qui confermare il voto contrario dei senatori di Rifondazione Comunista-Progressisti a questo provvedimento, confermando sostanzialmente l'orientamento che già avevamo assunto nel dibattito in Aula in sede di prima lettura.

È del tutto evidente che le modifiche adottate alla Camera, mi riferisco in particolare alla riduzione del numero delle firme necessarie per presentare le liste dei candidati, non sono in grado di modificare l'impianto complessivo di questo provvedimento improntato ad autentico autoritarismo.

Questo provvedimento introduce uno sbarramento al 3 per cento per l'accesso ai seggi e introduce anche un rafforzamento assolutamente considerevole della figura del sindaco, attraverso un meccanismo che gli riconosce comunque una maggioranza assoluta in consiglio del 60 per cento, anche quando quella maggioranza ha ottenuto soltanto il 40 per cento dei consensi dagli elettori.

Quindi, un giudizio fortemente critico e negativo.

È del tutto ovvio, rispondo qui alla signora sottosegretario Vigneri, che gli emendamenti che abbiamo presentato oggi rappresentavano soltanto un estremo tentativo di dilazionare ulteriormente l'approvazione di un disegno di legge che troviamo addirittura scandaloso.

SCHIFANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI. Signor Presidente, intervengo per confermare ulteriormente il voto favorevole del nostro Gruppo a questo disegno di legge che già aveva avuto analogo voto al Senato nella sua prima lettura.

Il testo che ci restituisce la Camera mantiene intatta l'architettura portante della riforma, una riforma credo ampiamente voluta da quasi tutte le forze politiche. Sono state introdotte delle norme di semplificazione in ordine alla procedura di candidatura dei soggetti, alla presentazione delle liste, nonché procedure più semplificate in termini di ulteriore riduzione delle firme da raccogliere, che noi condividiamo pienamente perché in perfetta sintonia con l'esigenza di semplificazione del sistema elettorale in senso lato e quindi anche dell'esigenza di una migliore partecipazione dei cittadini alla vita politica.

Voto favorevole, quindi, auspicando che l'entrata in vigore immediata della norma, all'indomani della sua approvazione, possa apportare un'ulteriore linfa vitale al mondo delle autonomie locali che certamente costituisce una delle tematiche di fondo del dibattito delle riforme e delle prospettive di un nuovo livello istituzionale che potrà recare certamente e sicuramente una dinamica propulsiva forte e vitale al mondo delle istituzioni. (*Applausi del senatore Pastore*).

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che la votazione finale sul provvedimento in discussione avverrà mediante procedimento elettronico.

IULIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IULIANO. Signor Presidente, vorrei sapere se, in sede di coordinamento del testo, è possibile sostituire la parola: «scrutatore», contenuta nell'articolo 9 (che riprende una proposta da me avanzata e sostanzialmente accolta in questo articolo), con l'altra, a mio avviso più corretta: «scrutinatore», a meno che tale modifica non comporti poi il rinvio del provvedimento alla Camera dei deputati, rallentando così i tempi della sua approvazione.

PRESIDENTE. Senatore Iuliano, anche la correzione di un'imperfezione in questi termini comporta il passaggio da una Camera all'altra.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, intervengo solo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente al disegno di legge in discussione.

LUBRANO DI RICCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, confermo il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo a questo disegno di legge.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, vorrei confermare i motivi della nostra contrarietà al provvedimento, già espressi nella seduta precedente in cui lo abbiamo esaminato.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, con riferimento all'articolo 8, desidero sottolineare che la Camera ha sostituito l'espressione: «unico turno annuale», con l'altra: «in un turno annuale ordinario». Ciò perché, in sede di Commissione, si è inserito un turno eventuale autunnale, che poi nella votazione d'Aula è stato eliminato. In conseguenza di quel turno supplementare, l'espressione: «unico turno» era stata sostituita con l'altra: «turno annuale ordinario».

Non è un gran male né io chiedo un coordinamento formale, anche perché ritengo che la questione se sia opportuno prevedere un turno supplementare per i soli casi di comuni che vanno in crisi e quindi di scioglimenti anticipati, sia ancora aperta e quindi possa essere ripresa nel prossimo provvedimento legislativo che si occuperà di enti locali, il cui *iter* dovrebbe concludersi rapidamente.

Da questo punto di vista, quindi, preannuncio solo che forse il Governo chiederà un'ulteriore riflessione sull'opportunità di non lasciare che i commissariamenti dei comuni durino anche, sia pure non necessariamente, un anno o un anno e due mesi.

La Camera è stata di avviso diverso, pur avendo espresso un'opinione in Commissione e un'altra in Aula, ma su tale questione si potrà intervenire in sede di esame dell'Atto Camera n. 4493, che l'altro ramo del Parlamento dovrebbe licenziare rapidamente, sempre che naturalmente Camera e Senato cambino avviso su tale materia.

La seconda questione che vorrei sottolineare, anche perché in questa sede è stato presentato un ordine del giorno sul quale ho già espresso parere favorevole, è che la modifica della nomina del commissario in luogo della durata in carica del vice sindaco, in caso di dimissioni volontarie da parte del sindaco, non ha evidentemente



alcun effetto retroattivo e quindi non incide in tutti quei casi in cui i presupposti per lo scioglimento si sono già verificati.

PRESIDENTE. Colleghi, nel corso della seduta antimeridiana di oggi abbiamo svolto un eccellente lavoro in quanto sono stati approvati sia il disegno di legge di delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali, sia il disegno di legge di natura costituzionale in materia di voto degli italiani all'estero e siamo in procinto di licenziare il disegno di legge n. 1388-*bis*-B, rispetto al quale si è realizzata una forte convergenza. Proporrei, pertanto, di sospendere l'esame di quest'ultimo provvedimento, nonostante la larga maggioranza che si è registrata su di esso, rinviandone il voto finale, che necessita della presenza del numero legale, alla seduta pomeridiana di oggi, alle ore 17,30, procedendo invece immediatamente alla discussione del successivo disegno di legge: «Disposizioni in materia finanziaria e contabile».

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

#### **Discussione del disegno di legge:**

**(2793-B-ter) Disposizioni in materia finanziaria e contabile** (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge; «Disposizioni in materia finanziaria e contabile», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

La relazione è stata stampata e distribuita.

Il relatore, senatore Morando, ha chiesto di poterla integrare. Ne ha facoltà.

MORANDO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi – o meglio, ottimisticamente, di quelli che resteranno in Aula – sul fatto che la Commissione bilancio propone un complesso di interventi di riforma della legge di contabilità nazionale (legge n. 468 del 1978), che sono destinati, ove il Parlamento li approvasse definitivamente, ad incidere molto radicalmente, nel senso della sua modificazione, sull'intera sessione di bilancio che sta per aprirsi con la presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria.

A queste proposte di riforma della legge n. 468 noi giungiamo sulla base di un lavoro compiuto in stretto collegamento con la Commissione bilancio della Camera e affermo ciò anche al fine di mettere in evidenza che è molto probabile – questa è in ogni caso l'intenzione politica che si è manifestata sia da parte della maggioranza che della opposizione – che il testo verrà recepito dalla Camera così come approvato da quest'Aula, in maniera tale che questa riforma possa entrare in funzione prima che la sessione

di bilancio si apra con la presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria.

Effettuata questa premessa di carattere metodologico, passo rapidamente ad integrare la relazione scritta a cui in ogni caso rimando i colleghi che volessero comprendere più puntualmente ognuna delle modificazioni introdotte. Infatti, non vorrei che i nostri colleghi scoprissero le modificazioni che ci accingiamo ad apportare alla sessione di bilancio soltanto nel prossimo ottobre, quando tale sessione comincerà materialmente. In tal senso, vorrei pertanto richiamare l'attenzione dei colleghi sull'esperienza che abbiamo compiuto nel corso di questi anni e che ci ha suggerito e mosso nella iniziativa che abbiamo sviluppato – ripeto – in collegamento con la Commissione bilancio della Camera dei deputati.

### **Presidenza del vice presidente ROGNONI**

(Segue MORANDO, relatore). Gli strumenti fondamentali della sessione bilancio sono tre: il collegato di sessione, la legge di bilancio e la legge finanziaria. Nel corso di questi anni, il collegato di sessione è stato certamente lo strumento su cui noi parlamentari, di anno in anno, abbiamo concentrato maggiormente la nostra attenzione rispetto a quanto non facessimo sul bilancio a legislazione vigente e sulla legge finanziaria. Questo collegato di sessione era ed è naturalmente il centro della sessione di bilancio; infatti, in una situazione di finanza pubblica come quella che ci ha accompagnato nel corso di tutti questi anni, era indispensabile, ai fini della realizzazione delle manovre di risanamento, correggere la normativa vigente secondo una gamma molto ampia di modifiche; da qui sono scaturiti collegati di sessione molto ampi, con numerosissimi articoli, che affrontavano una rilevante vastità di materie.

Modificare le norme vigenti era fondamentale ed era importante farlo in moltissimi campi per una ragione molto semplice: soltanto così, infatti, si riuscivano a ridurre le spese nell'entità necessaria, secondo gli obiettivi fissati dai Documenti di programmazione economica che – come voi sapete – hanno realizzato, nel corso di questi anni, misure molto significative di contenimento della spesa pubblica e di aumento delle entrate.

Questo strumento, ossia il collegato di sessione, ha funzionato nel corso di questi anni, nel senso che ha consentito alla politica di risanamento di conseguire i risultati che si era prefissa. Non c'è dubbio, però, che questo strumento abbia presentato numerosi difetti. Poiché dei pregi abbiamo già parlato in tante altre occasioni, in questa sede mi vorrei rapidamente concentrare sui difetti.

È chiaro che, un pò per iniziativa del Governo, che non è stato estraneo a questo vizio, e un pò per iniziativa del Parlamento, il collega-

to di sessione ha finito per diventare un provvedimento *omnibus*, cioè onnicomprensivo e assolutamente disomogeneo sotto il profilo delle materie che vi erano contenute, con moltissimi articoli di carattere micro-settoriale e localistico.

A fronte del fatto che in questi anni il collegato di sessione – come viene chiamato in gergo parlamentare – è stato l'unico treno, dal punto di vista legislativo, arrivato in orario, si è avuta una spinta molto forte, sia da parte dei singoli Ministeri e del Governo nel suo complesso, sia da parte del Parlamento, ad inserire in esso tutto quello che si poteva inserire, al fine di garantire l'approvazione, in tempi certi, delle norme in questione.

Tutto questo che cosa ha provocato? Poiché il collegato di sessione viene discusso in sede referente dalla Commissione bilancio e soltanto da questa, ciò ha comportato il fatto che l'ampiezza delle materie affrontate si traducesse poi in un grande esproprio delle Commissioni di merito da parte della 5ª Commissione. Nel corso di questi anni, infatti, noi abbiamo operato le principali riforme di settore, dalla pubblica istruzione alla sanità, per arrivare alla previdenza, sempre nella sede della Commissione bilancio, al massimo usufruendo di qualche sostituzione dei suoi membri con quelli della Commissione di merito rispetto all'iniziativa che si stava prendendo in quel momento.

Da ciò – ripeto – è scaturito un vero e proprio esproprio delle Commissioni di merito da parte della Commissione bilancio e, in generale, un grandissimo appesantimento dell'intera sessione di bilancio, organizzata attorno ad uno strumento che tendeva a diventare altro rispetto a quello per cui era stato pensato, e, in alcuni casi, tendeva addirittura a conseguire obiettivi diversi.

Ora, la stabilizzazione della finanza pubblica è stata, signor Presidente, realizzata. La riflessione dalla quale siamo partiti è la seguente: nella situazione nuova, determinatasi a seguito della politica di risanamento sviluppata nel corso degli anni '90, gli strumenti della sessione di bilancio debbono rimanere sempre gli stessi, cioè collegato di sessione, legge finanziaria, bilancio a legislazione vigente e, in ogni caso, l'accento in tale nuova situazione deve continuare ad essere sul collegato di sessione o deve spostarsi sulla legge finanziaria e sul bilancio?

La risposta che abbiamo dato nasce dalla definizione dei nuovi obiettivi di politica economica che dobbiamo prefiggerci. Nella situazione nuova il problema del risanamento non è stato definitivamente risolto; esiste semplicemente l'esigenza di proseguire sulla strada tracciata e non di innovare, di anno in anno, la legislazione vigente per modificarla in senso restrittivo (riducendo le spese o aumentando le entrate). Si pone, cioè, il problema di una coerenza rispetto all'azione di risanamento che abbiamo condotto in questi anni, la quale non reclama più modificazioni drastiche della legislazione vigente, ossia manovre di finanza pubblica volte al contenimento, così forti come quelle che abbiamo realizzato in passato, e si apre la necessità di una politica di rilancio dello sviluppo, soprattutto ai fini, largamente condivisi, di uno sviluppo dell'occupazione.

Ebbene, se si ragiona così, si vede che gli strumenti attorno a cui concentrare la nostra attenzione sono due. Innanzitutto, più investimenti pubblici, che hanno molto patito nel corso di questo decennio per la politica di risanamento. È infatti, più facile tagliare la spesa in conto capitale che quella in conto corrente, e così purtroppo diffusamente si è fatto. Secondariamente, riforme di carattere generale, non microsettoriali, non diffuse su tutta la legislazione presente, ma concentrate in singoli grandi settori e soprattutto volte a realizzare un riordino dei mercati e dei fattori produttivi (quindi, riforma del mercato del lavoro, degli ammortizzatori sociali, dell'assistenza pubblica). Ma possiamo pensare di affidare queste grandi leggi di riforma alla Commissione bilancio, inserendole nel collegato di sessione? La risposta che abbiamo dato a questa domanda è negativa. Se dunque le due politiche fondamentali sono queste – più investimenti e più ampie riforme strutturali dei mercati e dei fattori produttivi – allora, gli strumenti da privilegiare nella sessione di bilancio – a nostro parere – sono la legge finanziaria, per quanto riguarda gli investimenti, e, per quanto riguarda le riforme, esse vanno certo inserite nella politica economica che il Governo, di anno in anno, presenta in occasione della sessione di bilancio, ma devono essere contenute non nel collegato di sessione ma in collegati fuori sessione, che vanno tutti presentati, secondo la nostra proposta, entro il 15 novembre, sulla base di quello che prevede il Documento di programmazione economico-finanziaria e che vengono poi discussi dalle Commissioni di merito al di fuori della sessione di bilancio.

In tali motivi va ricercata la decisione che abbiamo assunto e che è contenuta nella proposta che portiamo all'attenzione dell'Aula. In primo luogo, proponiamo di sopprimere completamente il collegato di sessione. Insisto, si tratta di una innovazione molto radicale rispetto all'esperienza che abbiamo compiuto in questi anni. In secondo luogo, proponiamo di rafforzare e di rendere omogenei i provvedimenti collegati fuori sessione, prevedendo che essi siano contenuti nel DPEF e nella risoluzione che approva tale Documento e che siano presentati dal Governo entro il 15 novembre, quando la sessione di bilancio avrà già progredito e starà ormai volgendo al termine. Tuttavia, entro il 15 novembre, i parlamentari che voteranno il disegno di legge finanziaria e il bilancio dello Stato avranno già di fronte il quadro delle proposte di riforma, previsto dal DPEF che in quell'anno il Governo intende sottoporre all'approvazione del Parlamento. Saranno poi le disposizioni ordinarie, previste dai Regolamenti di Camera e Senato, a consentire, secondo un itinerario accelerato ma che fa perno sulle Commissioni di merito, l'approvazione rapida dei provvedimenti collegati. In terzo luogo, si consente che la legge finanziaria contenga, a differenza di quanto accade oggi, norme strettamente necessarie alla realizzazione dei saldi di finanza pubblica previsti dal DPEF.

Ricapitolando, proponiamo la soppressione del collegato di sessione, il rafforzamento dei collegati fuori sessione, l'allargamento del contenuto proprio della legge finanziaria, al fine di fare in modo che le norme di modifica della legislazione vigente strettamente necessarie alla realizzazione dei saldi, che non trovano più posto,

come accade oggi, nel collegato di sessione, possano trovare posto nella legge finanziaria.

Questo disegno, che ha una sua coerenza, presentava, però, due insidie. Anzitutto, la possibilità che, allargando il contenuto proprio della legge finanziaria, rapidamente si tornasse o si potesse tornare alle finanziarie *omnibus* di triste memoria del passato, quelli cioè precedenti alla legge n. 468. In pratica, vi era la possibilità che ciò che è diventato il collegato, ovvero un provvedimento onnicomprensivo, con questa modifica, tornasse ad esserlo la legge finanziaria. Questo era il primo rischio. L'altro era che i collegati fuori sessione diventassero provvedimenti disomogenei per materia.

Abbiamo, quindi, lavorato alla determinazione e all'individuazione di soluzioni per questi due rischi potenziali. Per quanto riguarda il primo, abbiamo escluso che nella legge finanziaria possano trovare spazio e collocazione modifiche di norme di carattere ordinamentale e organizzatorio, di carattere localistico e microsettoriale, salvo quegli interventi di carattere ordinamentale e organizzatorio che, secondo quanto prevede la relazione tecnica, sono strettamente indispensabili alla realizzazione dei saldi.

Sul rispetto di questo vincolo – lo dico rivolgendomi al Presidente – è il Presidente della Camera presso cui verrà depositata, in prima lettura, la manovra di bilancio, e quindi la legge finanziaria, ad essere dotato, secondo quello che già oggi il nostro Regolamento prevede, del potere di stralcio. Il Presidente sentirà la Commissione bilancio in funzione puramente consultiva – egli infatti non è minimamente tenuto a rispettare le proposte e le indicazioni che emergono da tale Commissione – e quindi, secondo un potere insindacabile, deciderà gli stralci, in maniera tale che sia impedito che nella legge finanziaria ritornino tutti quei provvedimenti microsettoriali, di riforma ordinamentale, di carattere organizzatorio, eccetera, che la norma afferma che non possono essere contenuti nella legge finanziaria in quanto tale.

Il problema dei collegati, e cioè impedire che questi abbiano contenuto disomogeneo, non potevamo invece risolverlo in sede di proposta di questo disegno di legge perché quest'ultimo può prevedere – come del resto fa e che nella legge n. 468 è molto chiaro – che i collegati fuori sessione debbono essere indicati nel DPEF e nella risoluzione che lo approva, che debbono essere presentati – come prevediamo – entro il 15 di novembre e che debbono avere contenuto omogeneo. Ma quanto al pronunciamento di eventuale disomogeneità delle proposte emendative e delle stesse proposte iniziali del Governo non può essere – a mio giudizio – la Commissione bilancio a doversi pronunciare perché questo significherebbe, di fatto, sovraordinarla rispetto alle altre Commissioni di merito che, invece, riceveranno questi collegati fuori sessione per discuterli in sede referente. La Commissione bilancio continuerà ad avere un ruolo per la dichiarazione di ammissibilità o meno degli emendamenti sotto il profilo finanziario, ma il profilo dell'eventuale disomogeneità di materia non può essere, ripeto, di sua competenza.

In questo caso, c'è bisogno quindi di un'innovazione regolamentare e non legislativa: la Commissione bilancio avanzerà al Presidente del

Senato la richiesta di inserire all'ordine del giorno della Giunta per il Regolamento l'esame di una proposta di modifica dello stesso – e la stessa cosa dovrà fare la Camera dei deputati – in maniera tale che sul contenuto omogeneo dei collegati fuori sessione, al momento della loro presentazione da parte del Governo si pronunci, sentita la Commissione bilancio, il Presidente della Camera che riceve il collegato e inoltre che questo stesso pronunciamento avvenga anche sulle singole proposte emendative, sia governative che parlamentari. Questo perché il Governo non poteva accettare, a mio avviso giustamente, che sulla sua proposta originaria calasse la «mannaia» del pronunciamento del Presidente della Camera o del Senato sul contenuto omogeneo e che invece, poi, gli emendamenti parlamentari fossero sottratti a questo tipo di ipotesi, cioè al pronunciamento di omogeneità e quindi di ammissibilità per ogni emendamento da parte del Presidente del Senato o della Camera, che è lo stesso che pronuncia il giudizio di omogeneità della materia all'inizio dell'*iter* del disegno di legge.

Ecco perché provvedimento in esame, per poter essere considerato nella sua organicità, deve essere concepito parallelamente ad una proposta di modifica del Regolamento del Senato che abbiamo già discusso e che avvieremo. Se vogliamo, infatti, che già quest'anno l'innovazione che proponiamo possa essere resa effettiva, bisogna che l'approvazione del disegno di legge in esame proceda parallelamente a quella della modifica del Regolamento. Intanto si può applicare correttamente e con successo questa riforma, in quanto il Regolamento del Senato venga modificato in coerenza con essa, altrimenti temo si produrrebbe un blocco, di fatto, dell'innovazione che abbiamo introdotto.

Questa ipotesi – e mi avvio alla conclusione, signor Presidente – è stata convenuta con il Governo e, come ho detto, con la Commissione bilancio della Camera. È stata convenuta nel rapporto tra maggioranza e opposizione anche per una ragione molto semplice, perché non è soltanto la maggioranza a nutrire un disagio per l'attuale conformazione e strutturazione della sessione di bilancio. Lo stesso disagio, infatti, è avvertito anche dall'opposizione, sebbene in termini e per ragioni parzialmente diversi.

Tra i vari emendamenti presentati, vorrei soffermarmi ora sull'emendamento 2.7, perché con esso si affronta un nodo cruciale. I senatori Vegas e Azzollini intendono intervenire sul comma 16 dell'articolo 2 del testo proposto dalla Commissione, nel senso di impedire che risulti possibile inserire nella legge finanziaria norme che hanno obiettivi di carattere espansivo, sia pure documentabili e documentate in sede di relazione tecnica. Sono contrario a questo emendamento, ma, dal momento che si tratta di una questione cruciale, vorrei motivare subito la ragione della mia contrarietà.

Ci troviamo di fronte ad un'innovazione che limita molto la capacità, la possibilità del Governo di intervenire in sede di sessione di bilancio ottenendo una smisurata modificazione della normativa vigente in funzione dei suoi disegni di politica economica. Il Governo in carica accetta questa innovazione e quindi in qualche misura accetta, rendendosi conto dell'esigenza di una riforma più generale, una mutilazione della

propria capacità di fare e disfare in sede di sessione di bilancio, non solo con gli emendamenti che presenta ufficialmente, ma anche con quelli che lo stesso Governo presenta sotto la forma di emendamenti parlamentari, che tali notoriamente non sono.

Tuttavia, dobbiamo chiederci se si sia già determinata una situazione nella quale al Governo, in sede di sessione di bilancio vera e propria, tecnicamente definita come tale, sia impedito di inserire norme espansive. Per norme espansive devono intendersi – correttamente, a mio giudizio, signor Presidente – sia le norme di aumento di spesa, tali da provocare effetti di crescita del prodotto interno lordo, sia quelle di riduzione delle entrate, in termini di riduzioni di imposte, che aumentano gli investimenti privati. Queste sono le misure espansive possibili, genericamente intese.

Penso che nella situazione data si possa chiedere al Governo di rinunciare a ciò a cui rinuncia con questo disegno di legge, ma non si può chiedere ad esso di escludere completamente dalla sessione di bilancio qualsiasi ipotesi di intervento di tipo espansivo, anche perché sappiamo che questa è una riconosciuta priorità per la politica economica del Governo.

Ecco perché l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Vegas (che è stato oggetto di un voto contrario dalla maggioranza della Commissione e che il senatore ha riproposto all'esame dell'Assemblea) rappresenta l'unico vero punto di differenza tra maggioranza e opposizione sul provvedimento in esame.

Credo, però – come ha dimostrato anche l'atteggiamento che sia la maggioranza che l'opposizione hanno tenuto nel dibattito in Commissione e nel corso di tutto il lavoro preparatorio, che dura ormai da mesi, di questo disegno di legge – che si possa dire che la divaricazione di posizione su questo punto non è tale da inficiare l'intesa generale raggiunta sull'intervento di modificazione della normativa finanziaria e contabile che presentiamo all'attenzione del Senato.

Prima di concludere, mi soffermo brevemente su un problema che mi sono dimenticato di sottolineare all'inizio. Prima di darmi la parola, il Presidente ha fatto riferimento alla necessità che le modificazioni proposte al Senato intervengano soltanto sulle parti del disegno di legge originariamente votato dal Senato che sono state modificate dalla Camera dei deputati.

Le nostre proposte spaziano al di là di quelle modifiche, ma non affrontano comunque materie diverse: la Camera ha introdotto innovazioni, soprattutto in materia di legge finanziaria, in specie in relazione alla Tabella C, ma ritengo che noi abbiamo, d'accordo con l'altro ramo del Parlamento, sviluppato tali innovazioni in coerenza con un lavoro comune, che a me pare non sollevi il problema dell'improcedibilità delle modifiche che la Commissione propone al Senato perché vengano approvate, in maniera tale che la prossima sessione di bilancio possa già svolgersi nel rispetto di tali innovazioni.

PRESIDENTE. Senatore Morando, la ringrazio in particolare per l'ultima parte del suo intervento. È chiaro che la Presidenza era a cono-

scenza di quanto lei ha detto: la dichiarazione del Presidente era infatti riferita alla necessità di non creare un precedente di quanto sta accadendo.

Senatore Vegas, lei è il primo iscritto a parlare in discussione generale, se ritiene di poter intervenire nei limiti dei dieci minuti che rimangono prima delle ore 13, le dò la parola; se invece pensa di aver bisogno di un tempo maggiore per esprimere la sua posizione, considerato che la relazione del senatore Morando è stata ampia e dettagliata e che questi ha fatto riferimento anche a un suo emendamento, possiamo rinviare alla prossima seduta il suo intervento.

VEGAS. Signor Presidente, preferirei intervenire con più tempo a disposizione.

PRESIDENTE. Rinvio, pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge n. 2793-B-ter alla seduta pomeridiana.

### **Interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SERENA, *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,50).



Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino (3033-B)**

## ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

**Non posto  
in votazione (\*)**

in sede di discussione del disegno di legge n. 3033-B «Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino», premessa la emersa impossibilità di istituzione di nuovi tribunali al di fuori dell'ambito dei circondari dei tribunali delle città di Roma e di Napoli, per ragione di insufficienza delle risorse disponibili;

ritenuta la sussistente urgente necessità di efficaci provvedimenti finalizzati a decongestionare, in via non provvisoria, il tribunale di Milano;

premessata la nuova situazione territoriale e di fatto che si è determinata, nelle provincie di Milano e di Varese, a seguito dell'apertura e dell'avvio del funzionamento dell'insediamento aeroportuale di Malpensa 2000, oltre che del prevedibile rapido sviluppo delle aree allo stesso connesse, anche in termini di nuovi insediamenti produttivi;

ritenute le conseguenti aumentate esigenze e la maggior domanda, presente e prevedibilmente futura, di servizi di giustizia;

ritenuta la necessità di una valutazione immediata delle stesse, al fine di preordinare quanto occorrente per una capacità di risposta preventivamente preordinata da parte dei preposti uffici giudiziari;

ritenuta la necessità di non determinare le condizioni perchè possano determinarsi (ovvero aggravarsi) nuovi arretrati nel disbrigo degli affari civili e penali da parte degli uffici giudiziari che fanno capo al tribunale di Busto Arsizio;

ritenuta, conseguentemente, la sussistente urgente necessità di efficaci provvedimenti finalizzati al potenziamento della capacità di risposta da parte del tribunale di Busto Arsizio, da assumersi sia nella direzione dell'incremento delle risorse allo stesso assegnate, sia mediante una nuova organizzazione della relativa competenza per territorio,

impegna il Governo:

a immediatamente predisporre gli strumenti legislativi, ovvero a determinare le condizioni anche di copertura economica ed organizzativa perchè possano essere valutate le proposte legislative di iniziativa parlamentare prima d'ora proposte o che dovessero essere avanzate, per l'istituzione – al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254 – di un nuovo tribunale nell'ambito della corte d'appello di Milano, da collocarsi nella città di Legnano, con sezioni distaccate nelle città di Rho e di Abbiategrasso, che abbiano luogo delle preture oggi funzionanti nelle stesse;

a immediatamente predisporre gli strumenti legislativi, ovvero a determinare le condizioni anche di copertura economica ed organizzativa perchè possano essere valutate le proposte legislative di iniziativa parlamentare prima d'ora proposte o che dovessero essere avanzate, per la riorganizzazione – al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254 – del territorio di competenza del tribunale di Busto Arsizio, con trasformazione della sezione distaccata dello stesso sita nella città di Saronno, in sezione distaccata del nuovo tribunale da istituirsi nell'ambito della corte d'appello di Milano e da collocarsi **preferibilmente** nella città di Legnano;

a immediatamente predisporre gli strumenti legislativi eventualmente necessari, ovvero a comunque provvedere al potenziamento delle risorse assegnate al tribunale di Busto Arsizio.

9-3033-B.1.

CARUSO Antonino, BUCCIERO

---

(\*) Accolto dal Governo con l'aggiunta della parola evidenziata in neretto.

Il Senato,

**Respinto**

in sede di esame del disegno di legge n. 3033-B «Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino»,

impegna il Governo ad istituire il tribunale di Legnano.

9.3033-B.2.

PREIONI

Il Senato,

**Respinto**

in sede di esame del disegno di legge n. 3033-B «Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino»,

impegna il Governo ad istituire in Novara una sede distaccata della Corte d'appello di Torino.

9.3033-B.3.

PREIONI

Il Senato,

**Respinto**

in sede di esame del disegno di legge n. 3033-B «Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino»,

impegna il Governo ad istituire in Arona una sede distaccata del tribunale di Verbania.

9.3033-B.4.

PREIONI

#### ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

##### Art. 1.

**Identico all'articolo  
1 approvato dal  
Senato**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a decongestionare i tribunali di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* istituire, se necessario, nuovi tribunali nei corrispondenti circondari anche, eventualmente, attraverso la suddivisione territoriale del comune capoluogo;

*b)* ridefinire, se necessario, i confini dei circondari limitrofi ricomprendendo in essi territori appartenenti ai tribunali da decongestionare;

*c)* tener conto, nella eventuale istituzione di nuovi circondari e nella determinazione dei confini, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonchè del carico di lavoro atteso, in materia civile e penale;

*d)* limitare a non più di due il numero complessivo dei nuovi tribunali di cui verrà eventualmente prevista l'istituzione ai sensi della lettera *a)* ed escludere che la ridefinizione dei confini dei circondari di cui alla lettera *b)* possa comportare oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

*e)* prevedere che le disposizioni emanate in forza della presente delega abbiano efficacia con la medesima decorrenza delle disposizioni del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme di coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi ivi previsti con le altre leggi dello Stato, nonchè ad introdurre una disciplina transitoria diretta a regolare il trasferimento degli affari ai nuovi uffici, fissando le fasi del procedimento oltre le quali detto trasferimento non avviene.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perchè sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di

quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

## ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 2.

**Approvato**

1. Per le esigenze relative all'acquisizione degli immobili, nonché alle spese di primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 39.750 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. All'onere derivante dalle spese di funzionamento degli uffici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), valutato complessivamente in lire 6.000 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## EMENDAMENTI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. Per le esigenze relative all'acquisizione degli immobili, nonché all'esecuzione delle opere e all'acquisto delle dotazioni di primo impianto, degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), da attuarsi mediante stipulazione di contratto di locazione finanziaria a tasso indicizzato della durata di otto anni, è autorizzata la spesa annua nei limiti di lire 7.500 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pertinente a ciascun di tali anni e mediante prenotazione di spesa in relazione agli anni successivi, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

2.1

CARUSO Antonino, BUCCIERO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. Per le esigenze relative all'acquisizione degli immobili, nonché all'esecuzione delle opere e all'acquisto delle dotazioni di primo impianto, degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da attuarsi mediante stipulazione di contratto di locazione finanziaria a tasso indicizzato della durata di otto anni, è autorizzata la spesa annua nei limiti di lire 6.500 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pertinente a ciascun di tali anni e mediante prenotazione di spesa in relazione agli anni successivi, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

2.2

CARUSO Antonino, BUCCIERO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. Per le esigenze relative all'acquisizione degli immobili, nonché all'esecuzione delle opere e all'acquisto delle dotazioni di primo impianto, degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da attuarsi mediante stipulazione di contratto di locazione finanziaria a tasso indicizzato della durata di otto anni, è autorizzata la spesa annua nei limiti di lire 5.838,312 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pertinente a ciascun di tali anni e mediante prenotazione di spesa in relazione agli anni successivi, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

2.3

CARUSO Antonino, BUCCIERO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**Ritirato**

«1. Per le esigenze relative all'acquisizione degli immobili, nonché all'esecuzione delle opere e all'acquisto delle dotazioni di primo impianto, degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da attuarsi mediante stipulazione di contratto di locazione finanziaria a tasso indicizzato della durata di dieci anni, è autorizzata la spesa annua nei limiti di lire 4.825,920 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pertinente a ciascun di tali anni e mediante prenotazione di spesa in relazione agli

anni successivi, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

2.4 CARUSO Antonino, BUCCIERO

*Al comma 1, sostituire le parole: «all'acquisizione» con le parole: «all'acquisto» e, conseguentemente, le parole: «lire 39.750» con le parole: «rispettivamente lire 32.500 milioni e lire 7.250».* **Ritirato**

2.5 CARUSO Antonino, BUCCIERO

### ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**Identico all'articolo  
3 approvato dal  
Senato**

### DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

### **Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (3841)**

### ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI IN PRIMA DELIBERAZIONE

#### Art. 1.

1. All'articolo 48 della Costituzione, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge».

**Non posto  
in votazione (\*)**

---

(\*) Approvato in prima deliberazione il disegno di legge nel suo complesso, composto del solo articolo 1.

## DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale (1388-bis-B)**

## ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

V. nuovo testo

in sede di discussione del disegno di legge n. 1388-bis-B («Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»),

premessi:

che nel testo del disegno di legge in discussione risulta recepito e confermato l'emendamento proposto dal Governo alla Camera dei deputati, con il quale si modificano gli articoli 37-bis e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, con il quale si prevede, a seguito delle dimissioni del sindaco o del presidente della provincia, lo scioglimento dei consigli e la contestuale nomina del commissario;

che, pur essendo chiara la volontà dell'Esecutivo proponente la modifica del regime e degli effetti delle dimissioni, così come risultante dal testo stesso dell'emendamento proposto ed accolto, il Governo, nella seduta pomeridiana del 27 aprile 1999 della 1ª Commissione del Senato, ha ritenuto di confermare che la norma introdotta non è minimamente applicabile in via retroattiva;

che, in conseguenza il Governo ha dichiarato che non sono assoggettate alla nuova disciplina le situazioni per le quali, al momento dell'entrata in vigore dell'approvando presente disegno di legge, le dimissioni siano divenute efficaci ed irrevocabili per il decorso del termine di venti giorni previsto dalla vigente normativa e, quindi, produttive degli effetti ivi previsti e cioè della *prorogatio* della Giunta e del Consiglio e della sostituzione del sindaco o del presidente della provincia con il vice sindaco o il vice presidente fino allo svolgimento delle nuove elezioni;

che la Commissione ha convenuto unanimemente su tale precisazione del Governo;

che l'Assemblea è di parere conforme,

impegna il Governo, onde evitare diverse ed errate interpretazioni da parte degli organi periferici dell'amministrazione, ad emanare apposite direttive agli stessi per la corretta applicazione della norma in tali sensi.

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS n. 1388-*bis*-B («Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»),

**Non posto  
in votazione (\*)**

premessi:

che nel testo del disegno di legge in discussione risulta recepito e confermato l'emendamento proposto dal Governo alla Camera dei deputati, con il quale si modificano gli articoli 37-*bis* e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, e si prevede, a seguito delle dimissioni del Sindaco o del Presidente della provincia, lo scioglimento dei Consigli e la contestuale nomina del commissario;

che, pur essendo chiara la volontà dell'Esecutivo circa il regime e gli effetti delle dimissioni, così come risulta dal testo stesso della norma proposta, il Governo, nella seduta pomeridiana del 27 aprile 1999 della 1ª Commissione del Senato, ha ritenuto di confermare che la norma introdotta non è minimamente applicabile alle situazioni per le quali, al momento dell'entrata in vigore del presente disegno di legge, le dimissioni siano divenute efficaci ed irrevocabili per il decorso del termine di venti giorni previsto dalla vigente normativa e, quindi, si siano prodotti gli effetti ivi previsti e cioè la *prorogatio* della Giunta e del Consiglio e la sostituzione del Sindaco o del Presidente della provincia con il Vice sindaco o il Vice presidente fino allo svolgimento delle nuove elezioni;

che la Commissione affari costituzionali del Senato ha convenuto unanimemente sulle precisazioni del Governo ora menzionate,

impegna il Governo ad emanare apposite direttive alle stesse per la corretta applicazione della nuova normativa per i casi nei quali le dimissioni del Sindaco o del Presidente della provincia siano divenute efficaci ed irrevocabili ai sensi della precedente normativa.

9.1388-*bis*-B.1 (Nuovo testo) MACERATINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, BUCCHIERO, MAGGI, MONTELEONE, CURTO, SPECCHIA

(\*) Accolto dal Governo.

## ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 1.

*(Premio di maggioranza per l'elezione del sindaco e modalità di voto per l'elezione del presidente della provincia)*

**Identico all'articolo  
1 approvato dal  
Senato**

1. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente: «Qualora un candidato alla ca-



rica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi».

2. All'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia».

#### ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

##### Art. 2.

*(Successione dei mandati elettivi del sindaco)*

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie».

**Identico all'articolo  
2 approvato dal  
Senato**

#### ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*(Modifica dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81)*

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, i parlamentari europei e nazionali, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali».

**Approvata  
la soppressione**

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

**Approvato**

*(Sottoscrizione dei gruppi di candidati e delle liste)*

1. Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;

b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;

c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;

d) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di un milione di abitanti».

2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

«1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;

c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti».

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

**Approvato**

*(Modifiche alle leggi 25 maggio 1970, n. 352,  
e 21 marzo 1990, n. 53)*

1. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, le parole: «o del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «, del tribunale o della corte di appello».

2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, dopo le parole: «i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie» sono inserite le seguenti: «delle corti di appello,»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

**Approvato**

*(Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi)*

1. Dopo l'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - *(Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi)*. – 1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del tre per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia».

EMENDAMENTO

*Al comma 1, nell'articolo 7-bis richiamato, sopprimere le parole:* **Respinto**  
«al primo turno».

5.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

**Approvato**

*(Integrazione dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81)*

1. All'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del tre per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia».

EMENDAMENTI

*Al comma 1, capoverso 2-bis sopprimere le parole: «al primo turno».* **Respinto**

6.1 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, capoverso 2-bis sopprimere le parole: «e che non appartengono» fino a: «superato tale soglia».* **Respinto**

6.2 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

**Identico all'articolo  
6 approvato dal  
Senato**

*(Durata degli organi elettivi di comuni e province)*

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: «per un periodo di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di cinque anni».

2. Le disposizioni del comma 1 si attuano con effetto dal primo rinnovo degli organi degli enti locali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

*(Modifica di termini per lo svolgimento delle elezioni amministrative –  
Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142)*

1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 1 e 2, come modificati dal decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1993, n. 120, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 1. – *I.* Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

Art. 2. – *I.* Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio ovvero nello stesso periodo di cui all'articolo 1 dell'anno successivo se le condizioni si sono verificate oltre tale data»;

b) all'articolo 3, comma 1, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: «quarantacinquesimo» è sostituita dalla seguente: «cinquantacinquesimo».

2. All'articolo 18, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque».

3. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è abrogato.

4. All'articolo 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «dimissioni,» è soppressa;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario».

5. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), numero 1), la parola: «dimissioni,» è soppressa;

b) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia».

#### ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

**Approvato**

*(Albo degli scrutatori)*

1. L'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *I.* In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) essere elettore del comune;

b) avere assolto gli obblighi scolastici».

2. In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche gli elettori già iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'apposito albo istituito a norma dell'articolo 5-bis della citata legge n. 95 del 1989.

3. L'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *I.* Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi

pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicando i motivi.

4. L'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale».

4. L'articolo 4 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati.

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco».

5. L'articolo 5-bis della legge 8 marzo 1989, n. 95, introdotto dall'articolo 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogato.

6. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *I.* Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

*a)* al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

*b)* alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera *a)* in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera *b)* del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».

#### ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

##### Art. 10.

*(Adeguamento del gettone di presenza ai componenti della commissione elettorale circondariale)*

**Identico all'articolo  
9 approvato dal  
Senato**

1. L'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - *I.* A ciascun componente ed al segretario della commissione elettorale circondariale può essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza pari a lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato.



2. L'importo del gettone di presenza è rivalutato, a partire dal mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117».

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

*(Adeguamento dei compensi per organi collegiali  
preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali)*

**Identico all'articolo  
10 approvato dal  
Senato**

1. L'articolo 2 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, semprechè il comune abbia più di una sezione elettorale, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonchè a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del citato testo unico, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

2. Per l'elezione dei consigli circoscrizionali è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.

3. Ai presidenti degli uffici centrali di cui ai commi 1 e 2 spettano un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto all'articolo 1.

4. Ai segretari degli uffici centrali è, inoltre, corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita».

2. L'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *1.* A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dell'ufficio centrale per il referendum e degli uffici provinciali per il re-

*ferendum* di cui agli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonché degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000.

2. Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'Amministrazione predetta.

3. Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al comma 1, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 nonchè, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita».

3. Dopo l'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. Gli importi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono rivalutati a partire dal mese di aprile dell'anno 2000 con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 620 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

## ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 12.

*(Numero di scrutatori nei seggi istituiti  
nei Paesi dell'Unione europea)*

**Identico all'articolo  
11 approvato dal  
Senato**

1. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dal primo comma dell'articolo 10 della legge 9 aprile 1984, n. 61, le parole: «cinque scrutatori» sono sostituite dalle seguenti: «tre scrutatori».

ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

*(Istituzione della tessera elettorale)*

**Identico all'articolo  
12 approvato dal  
Senato**

1. Con uno o più regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero;

*b)* la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;

*c)* eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera *b)* sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;

*d)* la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;

*e)* le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie. I medesimi regolamenti possono inoltre disciplinare l'adozione, anche in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando anche la carta di identità prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

*(Entrata in vigore)*

**Approvato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Allegato B

## Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n.3033-B. Votazione finale.	153	152	001	147	004	077	APPR.
2	NOM.	Disegno di legge costituzionale n.3841 (prima deliberazione) Votazione finale.	172	171	017	139	015	086	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto  
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

603ª SEDUTA (antimerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

28 APRILE 1999

Seduta N. 0603 del 28-04-1999 Pagina 1

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
AGNELLI GIOVANNI	M	M
ANDREOLLI TARCISIO	F	F
ANDREOTTI GIULIO	F	F
ANGIUS GAVINO	M	M
AVOGADRO ROBERTO		C
AYALA GIUSEPPE MARIA	F	A
AZZOLLINI ANTONIO	F	F
BARBIERI SILVIA	F	F
BARRILE DOMENICO	F	F
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	F	F
BEDIN TINO	F	F
BERGONZI PIERGIORGIO	F	
BERNASCONI ANNA MARIA	F	F
BERTONI RAFFAELE	F	F
BESOSTRI FELICE CARLO	M	M
BESSO CORDERO LIVIO		F
BETTAMIO GIAMPAOLO		F
BIASCO FRANCESCO SAVERIO	F	F
BISCARDI LUIGI	F	F
BO CARLO	M	M
BOBBIO NORBERTO	M	M
BOCO STEFANO	F	C
BONAVITA MASSIMO	F	A
BONFIETTI DARIA	F	A
BORRONI ROBERTO	M	M
BORTOLOTTO FRANCESCO		C
BOSI FRANCESCO	F	F
BRIENZA GIUSEPPE	F	F
BRUNI GIOVANNI		F
BRUNO GANERI ANTONELLA	F	F
BUCCI MICHELE ARCANGELO		F

603ª SEDUTA (antimerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

28 APRILE 1999

Seduta N. 0603 del 28-04-1999 Pagina 2

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
BUCCIARELLI ANNA MARIA	F	F
BUCCIERO ETTORE	F	
CABRAS ANTONIO	M	M
CADDEO ROSSANO	F	F
CALVI GUIDO	F	A
CAMBER GIULIO		F
CAMERINI FULVIO	F	A
CAMO GIUSEPPE	F	
CAPALDI ANTONIO	M	M
CAPONI LEONARDO	F	
CARCARINO ANTONIO	F	F
CARPI UMBERTO	M	M
CARPINELLI CARLO	F	F
CARUSO ANTONINO	F	F
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F
CAZZARO BRUNO	F	F
CECCHI GORI VITTORIO	M	M
CENTARO ROBERTO	F	F
CIMMINO TANCREDI	F	F
CIONI GRAZIANO	M	M
CIRAMI MELCHIORRE	F	F
CO' FAUSTO	F	
COLLA ADRIANO	C	C
CONTE ANTONIO	F	F
CONTESTABILE DOMENICO	M	M
CORRAO LUDOVICO	F	
CORTIANA FIORELLO	F	C
COVIELLO ROMUALDO		F
COZZOLINO CARMINE		F
CRESCENZIO MARIO	F	A
CURTO EUPREPIO	F	F
CUSIMANO VITO	M	M

603ª SEDUTA (antimerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

28 APRILE 1999

Seduta N. 0603 del 28-04-1999 Pagina 3

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	F	F
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	F	F
DEBENEDETTI FRANCO	F	C
DE CAROLIS STELIO	M	M
DE CORATO RICCARDO		F
DE GUIDI GUIDO CESARE	F	A
DEL TURCO OTTAVIANO	F	
DE LUCA ATHOS	M	M
DE LUCA MICHELE	F	A
DE MARTINO FRANCESCO	M	M
DE MARTINO GUIDO	F	F
DEMASI VINCENZO		F
DE ZULUETA TANA	F	A
DIANA LORENZO	M	M
DI BENEDETTO DORIANO	F	F
DI ORIO FERDINANDO	F	F
DI PIETRO ANTONIO	M	M
DOLAZZA MASSIMO	M	M
DONISE EUGENIO MARIO	F	F
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	F
DUVA ANTONIO	F	F
ELIA LEOPOLDO	F	F
ERROI BRUNO	F	F
FALOMI ANTONIO	F	F
FANFANI AMINTORE	M	M
FASSONE ELVIO	F	A
FAUSTI FRANCO	F	F
FERRANTE GIOVANNI	F	F
FIGURELLI MICHELE	F	F
FIORILLO BIANCA MARIA	M	M
FIRRARELLO GIUSEPPE	F	F
FISICHELLA DOMENICO	F	F



603ª SEDUTA (antimerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

28 APRILE 1999

Seduta N. 0603 del 28-04-1999 Pagina 4

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
FLORINO MICHELE	F	F
FOLLIERI LUIGI	F	F
FOLLONI GIAN GUIDO	M	M
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	F	F
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	F	F
FUSILLO NICOLA	M	M
GAMBINI SERGIO		F
GAWRONSKI JAS		F
GERMANA' BASILIO		F
GIARETTA PAOLO	F	F
GIORGIANNI ANGELO	F	F
GIOVANELLI FAUSTO	F	F
GRECO MARIO	F	F
GRILLO LUIGI	F	
GRUOSSO VITO	F	F
GUBERT RENZO	F	C
GUERZONI LUCIANO	F	F
IULIANO GIOVANNI	F	F
LA LOGGIA ENRICO		F
LARIZZA ROCCO	F	F
LAURIA BALDASSARE	F	F
LAURIA MICHELE	M	M
LAURICELLA ANGELO	M	M
LAURO SALVATORE	F	F
LAVAGNINI SEVERINO		F
LEONE GIOVANNI	M	M
LO CURZIO GIUSEPPE	F	F
LOIERO AGAZIO	M	M
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	F	F
LORETO ROCCO VITO	M	M
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI		C
MACERATINI GIULIO		F

603ª SEDUTA (antimerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

28 APRILE 1999

Seduta N. 0603 del 28-04-1999 Pagina 5

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	F
MAGGI ERNESTO		F
MAGNALBO' LUCIANO	F	F
MANCINO NICOLA	P	P
MANCONI LUIGI	M	M
MANIERI MARIA ROSARIA	F	F
MANIS ADOLFO	F	F
MANTICA ALFREDO	F	F
MANZI LUCIANO	F	
MARINI CESARE	F	F
MARRI ITALO	F	F
MARTELLI VALENTINO	F	
MASULLO ALDO	F	C
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	M	M
MEDURI RENATO	F	F
MICELE SILVANO	F	F
MIGNONE VALERIO	F	F
MIGONE GIAN GIACOMO	F	A
MILIO PIETRO	M	M
MINARDO RICCARDO		F
MISSERVILLE ROMANO		F
MONTAGNA TULLIO	F	F
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE		F
MONTELEONE ANTONINO	F	F
MONTICONE ALBERTO	F	F
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	F
MORO FRANCESCO	C	C
MUNDI VITTORIO	F	F
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	F
NAPOLI BRUNO	F	F
NAPOLI ROBERTO	F	F
NAVA DAVIDE	F	F

603ª SEDUTA (antimerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

28 APRILE 1999

Seduta N. 0603 del 28-04-1999 Pagina 6

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
NIEDDU GIANNI	F	F
NOVI EMIDDIO	F	F
OCCHIPINTI MARIO		F
PACE LODOVICO	F	F
PAGANO MARIA GRAZIA	M	M
PALUMBO ANIELLO	F	F
PAPINI ANDREA	F	A
PAPPALARDO FERDINANDO	F	F
PARDINI ALESSANDRO	F	F
PAROLA VITTORIO	F	F
PASQUALI ADRIANA	F	F
PASQUINI GIANCARLO	F	F
PASSIGLI STEFANO	F	C
PASTORE ANDREA	F	F
PEDRIZZI RICCARDO	F	F
PELELLA ENRICO	F	F
PELLEGRINO GIOVANNI	M	M
PERA MARCELLO	F	
PETRUCCI PATRIZIO	F	F
PETTINATO ROSARIO	F	
PIANETTA ENRICO	F	F
PIATTI GIANCARLO	F	F
PILONI ORNELLA	F	F
PINGGERA ARMIN	M	M
PINTO MICHELE	F	F
PIZZINATO ANTONIO	F	F
POLIDORO GIOVANNI	F	F
PONTONE FRANCESCO		F
PREDA ALDO	F	F
PREIONI MARCO	C	C
RESCAGLIO ANGELO	F	F
RIGO MARIO		F

603ª SEDUTA (antimerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

28 APRILE 1999

Seduta N. 0603 del 28-04-1999 Pagina 7

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
RIPAMONTI NATALE	F	C
RIZZI ENRICO	M	M
ROBOL ALBERTO	M	M
ROCCHI CARLA	M	M
ROGNONI CARLO	F	F
RONCHI EDOARDO (EDO)	M	M
ROSSI SERGIO	C	
RUSSO GIOVANNI	F	A
RUSSO SPENA GIOVANNI	M	M
SALVATO ERSILIA	M	M
SALVI CESARE	F	F
SARACCO GIOVANNI	F	A
SARTORI MARIA ANTONIETTA	M	M
SCIVOLETTO CONCETTO	F	F
SCOGNAMIGLIO PASINI CARLO LUIG	M	M
SCOPELLITI FRANCESCA	M	M
SENESE SALVATORE	F	A
SMURAGLIA CARLO	M	F
SPECCHIA GIUSEPPE		F
SPERONI FRANCESCO ENRICO	M	M
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	M	M
STANISCIA ANGELO	M	M
TABLADINI FRANCESCO		C
TAPPARO GIANCARLO	A	A
TAROLLI IVO	F	F
TERRACINI GIULIO MARIO	M	M
THALER AUSSERHOFER HELGA		C
TOIA PATRIZIA	M	F
TURINI GIUSEPPE	M	M
UCCHIELLI PALMIRO	F	F
VALENTINO GIUSEPPE	F	F
VALIANI LEO	M	M

603ª SEDUTA (antimerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

28 APRILE 1999

Seduta N. 0603 del 28-04-1999 Pagina 8

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
VALLETTA ANTONINO	F	F
VEDOVATO SERGIO	F	F
VEGAS GIUSEPPE		F
VELTRI MASSIMO	F	F
VERALDI DONATO TOMMASO	F	F
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	F	A
VILLONE MASSIMO	F	F
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F
VIVIANI LUIGI		F
VOLCIC DEMETRIO	M	M
ZECCHINO ORTENSIO	M	M
ZILIO GIANCARLO	F	F

### Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 21 aprile 1999, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

DOLAZZA. – «Costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'impiego dei "collaboratori di giustizia"» (3970).

In data 27 aprile 1999, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

POLIDORO, BEDIN, GIARETTA e CASTELLANI Pierluigi. – «Nuove norme per la gestione associata dei patrimoni agro-silvo-pastorali» (3982);

MARINI, DEL TURCO, MANIERI e MELONI. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione» (3983).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

CARELLA, BERNASCONI, CAMERINI, LAURIA Baldassare, MANARA, MIGNONE, MONTELEONE, NAPOLI Roberto, TOMASSINI e VALLETTA. – «Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive» (3984).

### Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) ha approvato il disegno di legge: VELTRI ed altri. – «Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni in zone sismiche» (2344).

### Interpellanze

NOVI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in provincia di Napoli e Caserta sono stati contati in poche ore quattro morti nell'ambito della guerra di camorra in corso;

che fino ad ora lo Stato si è dimostrato inefficiente e incapace di riportare la legalità in Campania;

che la costosa e spettacolare macchina repressiva e preventiva messa in campo dallo Stato presenta vistose falle nel settore dell'*intelligenza*;

che il comune di Napoli ha stipulato patti per la sicurezza con il Ministero dell'interno che si sono rilevati una grottesca trovata pubblicitaria,

si chiede di sapere se si intenda avviare una seria politica di prevenzione contro il crimine organizzato.

(2-00813)

NOVI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che a Napoli su indicazione e pressione dell'amministrazione comunale è stata attivata una politica giudiziaria e poliziesca di repressione di ogni manifestazione di opposizione sociale;

che l'ufficio dei giudici per le indagini preliminari del tribunale di Napoli ha respinto la richiesta di custodia cautelare per 12 esponenti del movimento dei lavoratori socialmente utili legati alla sinistra;

che lo stesso ufficio ha invece autorizzato l'arresto per 11 esponenti del movimento dei disoccupati che non erano legati alla sinistra;

che la discriminatoria decisione dell'ufficio dei giudici per le indagini preliminari rischia di creare ulteriori focolai di tensione a Napoli;

che i disoccupati arrestati e quelli lasciati liberi erano accusati degli stessi reati,

si chiede di conoscere se risultino note le motivazioni della discussa e sospetta decisione del giudice per le indagini preliminari di Napoli.

(2-00814)

MIGNONE, BERTONI, BRUNO GANERI, VELTRI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che non si può nascondere la delusione, per non dire la rabbia, delle popolazioni nei comuni della Basilicata e della Calabria colpiti dal sisma del 9 settembre 1998, che vedono ancora ignorate le loro pressanti richieste;

che pur consapevoli che la Protezione civile in questo momento drammatico per l'umanità è impegnata da sola nelle operazioni di soccorso ai profughi kosovari in Albania non si può nascondere il disagio degli scriventi nel non vedere compresi nell'ultima ordinanza n. 2772 del 1° aprile 1999 del Ministero dell'interno almeno quei provvedimenti – alcuni già condivisi – che pure erano elencati in una bozza di ordinanza discussa in via preliminare tra il Sottosegretario di Stato delegato per il coordinamento della protezione civile, parlamentari, amministratori regionali, provinciali e comunali;

che intanto si è testimoni costanti delle condizioni insostenibili nei comuni colpiti dal sisma e non si può rimanere indifferenti,

si chiede di conoscere quali siano i motivi che ritardano l'emanazione di una ordinanza comprensiva di tutto quanto è stato già concordato tra Sottosegretario di Stato per la protezione civile, parlamentari e amministratori locali che, tra l'altro, hanno fatto pervenire al Ministero in tempi rapidi ulteriori osservazioni in materia.

(2-00815)

### Interrogazioni

GERMANÀ, AZZOLLINI. – *Al Ministro per le politiche agricole.*  
– Premesso che nel versante adriatico per gli eventi bellici la flotta peschereccia, in special modo quella di alto mare, è in difficoltà per la limitazione delle zone di pesca al largo della costa montenegrina;

considerato:

che per detta limitazione la pesca a strascico viene intensificata nelle rimanenti zone;

che di riflesso la pesca viene sempre più intensificata sottocosta;

che il risultato di questo modo di procedere, col perdurare del conflitto del Kosovo – che pur ci si augura finisca a breve –, potrebbe portare al depauperamento della fauna con conseguenze sulla riproduzione e cioè la consistenza della fauna marina, alla fine del conflitto, potrebbe impoverirsi come se virtualmente non si fosse effettuato il fermo biologico;

che la diminuzione del pescato, che è stimata del 25 per cento, aggrava notevolmente la condizione di crisi in cui versa il settore,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo abbia all'ordine del giorno lo studio di questa problematica;

quali misure, in caso del perdurare del conflitto, si intenda adottare a sostegno dell'economia ittica ed, infine, se non si ritenga opportuno avviare le procedure presso la Comunità europea per essere autorizzati ad effettuare un periodo di fermo.

(3-02783)

### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia e ai Ministri senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali.* – Premesso, secondo quanto risulta noto all'interrogante:

che all'Ufficio denunce della procura della Repubblica, presso il tribunale di Napoli, sarebbero stati presentati due esposti-denuncia a carico dell'ingegner Caselli, direttore, nonché progettista, dei lavori di ristrutturazione dello stabile di via Melisurgo 54 dal 1985 in poi, e altri; uno presentato dalla signora Annunziata De Luise (vedova D'Orta) e dai suoi tre figli per il reato di abusi edilizi nel fabbricato alla via Melisurgo n. 54; l'altro – il secondo esposto – presentato dal dottor Italo Cirillo (ex amministratore dello stabile in questione, negli anni dal 1987 al 1992) per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, falso materiale, falso ideologico e violazione dell'articolo 110 del codice penale, sempre relativamente allo stesso fabbricato;

che, presso il tribunale di Napoli, oltre alle denunce sopra riportate, vi sarebbe in «giacenza» una causa per il riconoscimento del diritto



di prelazione illecitamente prevaricato dalla signora Maria Sofia Cutolo (moglie dell'ingegner Caselli) a scapito della signora Annunziata De Luise, attualmente deceduta;

che sempre secondo quanto risulta all'interrogante, dalla denuncia della signora Annunziata De Luise (vedova D'Orta) e dei suoi tre figli, oltre agli abusi edilizi effettuati nel fabbricato in questione con conseguenti alterazioni delle perizie, emerge che al secondo piano dell'edificio in via Melisurgo 54 da circa 35 anni esisteva la locanda «Leonardo Da Vinci», gestita dapprima dal titolare, signor Stanislao D'Orta, e successivamente, alla sua morte (avvenuta nel 1983) dalla moglie, signora Annunziata De Luise; nel 1985 il signor Raffaele D'Orta (figlio di Stanislao D'Orta e della signora De Luise), che viveva presso la madre, tentava di acquistare dal signor Alfredo Di Vico l'appartamento sito all'ultimo piano dello stabile in oggetto, ma la trattativa veniva conclusa a favore della signora Cutolo, moglie dell'ingegner Elio Caselli;

che nel 1988 scompariva misteriosamente il signor Raffaele D'Orta e nello stesso anno moriva Luigi Pelini, nudo proprietario dei locali adibiti a locanda al secondo piano dello stabile di via Melisurgo 54;

che, successivamente la vedova D'Orta avrebbe tentato, invano, di acquistare i locali della locanda per poter continuare l'attività preesistente, che invece divenivano di proprietà per metà del dottor Cirillo e per metà della signora Maria Sofia Cutolo, la quale nell'atto di acquisto dichiarava falsamente che i suddetti locali erano adibiti ad abitazione privata, prevaricando - con una mossa «strategica» - il diritto di prelazione della conduttrice della locanda, signora Annunziata De Luise, vedova D'Orta;

che, per completare il quadro, vanno sottolineati due ulteriori particolari: dal 1983 (anno in cui moriva Stanislao D'Orta) in poi l'ingegner Caselli frequentava assiduamente l'appartamento della vedova D'Orta; la signora Cutolo, consorte dell'ingegner Caselli, dopo l'acquisto illecito della proprietà, aveva a voce, stante l'opposizione della signora De Luise, ammonito la stessa, sbandierando la forza del proprio cognome;

che dopo circa 35 anni di sacrificio e duro lavoro, la vedova D'Orta è stata quindi costretta ad abbandonare i locali al secondo piano e, di conseguenza, ad abbandonare la propria attività, motivo per cui in seguito avrebbe deciso di trasferirsi, lasciando il suo paese d'origine;

che già da quanto sopra riportato si evince la gravità di reati commessi e di altri - presunti - su cui indagare, ancora più gravi in quanto percorribili penalmente;

che, però, i soprusi e gli illeciti intorno a tale vicenda non si esauriscono nella suddetta denuncia;

che, infatti, a seguito dell'esposto presentato dal dottor Cirillo a carico dell'ingegner Caselli ed altri è stata condotta una indagine e redatta una informativa di reato ad opera di un nucleo operativo del reparto della seconda sezione dei carabinieri del Comando provinciale di Napoli, con numero di protocollo 267/10 e datata 17 giugno 1996, da cui emerge chiaramente la piena e «volontaria» responsabilità dell'ingegner

Caselli, con la complicità della moglie, nella commissione dei reati a suo carico;

che, considerata la complessità del caso, si rende necessario, prima di passare all'analisi degli specifici reati, procedere ad una dettagliata disamina dei fatti, in relazione alle notizie che sarebbero emerse dall'indagine dei carabinieri;

che tale vicenda ha inizio nel 1972, anno in cui veniva demolito un palazzo in via De Pretis, adiacente a quello in questione di via Melisurgo; infatti, a seguito dell'abbattimento del palazzo venivano riscontrati danni di una certa entità allo stabile di via Melisurgo n. 54; tali danni furono oggetto di contenzioso tra i condomini del palazzo di via Melisurgo e la ditta che eseguì i lavori di demolizione con la direzione dell'ingegner Eustachio Triggiani; il tutto si concluse con la puntellatura dello stabile di via Melisurgo che sino ad allora si era appoggiato sul fabbricato confinante poi demolito, ritenuta necessaria per scongiurare il pericolo di crollo dello stabile; il 15 maggio 1980 veniva redatta e trascritta transazione tra i condomini Alfredo Russo (condomino di via Melisurgo 54) e ingegner Triggiani Eustachio (maggior proprietario del fabbricato abbattuto ed in seguito ricostruito), per la sistemazione statica delle fratture presenti nella cassa delle scale causate dall'abbattimento del fabbricato adiacente; in questo stesso anno, a seguito del terremoto del 1980, veniva effettuata una perizia, firmata dall'architetto Elio Elia, atta a definire i danni arrecati dal sisma allo stabile; pertanto in data 19 ottobre 1981, su domanda dell'amministratore del suddetto condominio dell'epoca avvocato Corrado Pagliano, il comune di Napoli concedeva, a mente della nota ordinanza 80, un buono contributo per i lavori di riattazione pari a lire 9.200.000 (registrato al n. 1884 del comune di Napoli in data 15 settembre 1981), per contro ai 12 milioni richiesti; è, pertanto, evidente che il danno, riconosciuto come conseguente agli eventi sismici del 1980, aveva inciso solo in misura modesta sull'aggravamento delle condizioni delle strutture dello stabile in via Melisurgo 54, già fatiscenti per l'età e per la mancanza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

che la consistenza abitativa descritta nella relazione tecnica dell'architetto Elia è la seguente: «L'edificio è un condominio formato da sette appartamenti più tre ammezzati tra i vari piani, consistenti in un monolocale con servizi. Il piano terra, realizzato su due livelli sfalsati, è composto da sei locali adibiti a negozi»; questa descrizione è fondamentale per prendere atto delle notevoli differenze esistenti rispetto alle altre numerose perizie, succedutesi nel corso degli anni;

che il 31 marzo 1984 l'ingegner Renato Pappalardo e l'ingegner Donato Triggiani (figlio dell'ingegner Eustachio Triggiani), nella qualità di delegati dei comproprietari del fabbricato sito a Napoli alla via Melisurgo 50/54, chiedevano i contributi di cui alla legge n. 219 del 1981 per le spese di riparazione ed adeguamento antisismico dell'immobile, presentando apposita istanza al comune di Napoli;

che la perizia giurata dell'ingegner Pappalardo certificava che alla data del 31 marzo 1984: «a) Triggiani Eustachio è proprietario di un magazzino al civico 50 e di un appartamento al 4° piano con stanza

sull'attico e relativo terrazzo in quota a metri 24,44» è da notare che non viene menzionata la proprietà di due vani che sono la compenetrazione del fabbricato di via Melisurgo 54 che hanno accesso da via Melisurgo 44; «b) la stanza sull'attico è alta metri 2,40, misura 4x4 ed è accessibile tramite una scala a chiocciola; c) l'appartamento al 4° piano ha due ingressi, interno 8 e interno 8-bis, e un'altezza nelle varie stanze di metri 3,70»;

che il 20 dicembre 1985 si riuniva l'assemblea condominiale che approvava il progetto esecutivo di ristrutturazione del fabbricato redatto, ai sensi della legge n. 219 del 1981, dall'ingegner Caselli; dal quadro riepilogativo di tale progetto si evince che le opere soggette a contributo ammontavano a lire 266.629.779 mentre quelle a carico dei condomini a lire 1.591.090.015 per un totale lavori previsti di lire 1.857.719.794; contestualmente il Caselli informava l'amministratore che in data 27 dicembre 1985 aveva presentato alla competente circoscrizione comunale la 8ª perizia giurata relativa al progetto di ristrutturazione del fabbricato con protocollo n. 2867;

che la differente consistenza rispetto alla perizia Elia si evince da: a) per quanto attiene al numero degli appartamenti, dal fatto che l'ingegner Caselli considera l'appartamento di proprietà Pelini al secondo piano distinto in due appartamenti, interno 3 e interno 3-bis; b) per quanto attiene al numero dei terranei, dal fatto che l'ingegner Caselli accorpa in una unica unità i negozi ubicati in via De Pretis n. 105 e n. 107;

che è, ugualmente, importante annotare come sia la perizia Elia sia la perizia Pappalardo, sia la perizia dello stesso Caselli non menzionano la proprietà Triggiani relativamente all'ammazzato di compenetrazione dell'immobile di via Melisurgo 44, in quanto alla fine del 1985 non esisteva alcun ingresso in tale proprietà da via Melisurgo 54; tanto si evince, inoltre, chiaramente dalle piante del primo piano e del piano intermedio allegate alla perizia giurata dall'ingegner Caselli nel 1985;

che le caratteristiche tipologiche e dimensionali del fabbricato alla data 27 dicembre 1985 sono meglio descritte dall'ingegner Caselli alla pagina 1 della sua relazione: «... presenta un piano terra, un piano rialzato, quattro piani, terrazze di copertura ed un corpo di fabbrica di dimensioni limitate al quinto piano. La quota del piano di copertura varia da metri 24,20 a metri 25 circa» e alla sezione B-B allegata alla perizia medesima: «a) i solai di copertura hanno diversi livelli, una quota a metri 24,20 e una a metri 24,60, quelli di copertura dell'appartamento interno 8 e interno 8-bis di proprietà Triggiani; di metri 25 quelli di copertura dell'appartamento interno 9 di proprietà Di Vico Alfredo; b) l'altezza dei vani relativi all'interno 8 e 8-bis è di metri 3,70; c) l'altezza dei vani relativi all'interno 9 è di metri 4,50 tranne in un solo vano nel quale esiste un soppalco; d) l'altezza della stanza sul lastrico è di circa metri 2,70»;

che va sottolineato come dalla lettura della pianta al piano attico, depositata in perizia dall'ingegner Caselli, il 27 dicembre 1985, emerge: che la stanza ubicata sull'attico o meglio i due vani ubicati sull'attico misurano rispettivamente metri 4 x 3,80 e metri 1,80 x 4; sono alti ri-

spettivamente metri 2,60 e metri 2,50; sono divisi tra di loro e nella stanza piccola esiste sul lato destro una scala a gradini, di comunicazione con il piano sottostante; che raffrontando, invece, la perizia Pappalardo con la perizia Caselli si evidenzia che tra il marzo del 1984 ed il dicembre 1985 sull'attico sono stati eseguiti lavori che hanno modificato, nelle superfici e nell'altezza, la stanza ivi ubicata ed è stata sostituita una scala a chiocciola con una scala a gradini;

che quanto esposto è chiaramente suffragato dall'esame del computo metrico allegato alla perizia Caselli;

che, durante l'assemblea condominiale del 3 luglio 1986, viene, inoltre, stabilito «... .. che la spesa massima a carico del condominio non dovrà superare l'importo di lire 30 milioni qualunque potrà essere il contributo erogato a fondo perduto dalla legge n. 219 del 1981»;

che, durante gli anni tra il 1985 ed il 1990 venivano deliberati ed eseguiti diversi lavori al fabbricato, sempre diretti dall'ingegner Caselli, a seguito del parere favorevole espresso in merito all'erogazione del contributo *ex lege* n. 219 del 1981 richiesto dalla commissione tecnica comunale;

che in data 15 luglio 1991, protocollo n. 1494, veniva depositato presso il comune di Napoli un nuovo progetto di ristrutturazione del fabbricato sito in Napoli alla via Melisurgo 54, come da perizia giurata dall'ingegner Caselli in data 13 luglio 1991 presso la pretura circondariale di Napoli; è questo il progetto che la commissione prenderà a base di ogni studio relativo al fabbricato, dimenticando (involontariamente o volontariamente) che la pratica del buono contributo risaliva al 1985 e che pertanto esisteva depositato in comune un progetto sul fabbricato datato 1985;

che se la commissione tecnica avesse raffrontato le sezioni B-B dell'anno 1985 con quelle dell'anno 1991 avrebbe certamente notato le seguenti sostanziali variazioni avvenute nel corso di questi anni: nelle quote del fabbricato: non più quote sfalsate metri 24,20, metri 24,60 e quota massima metri 25,00, ma una quota unitaria a metri 25,80; nell'altezza del vano ubicato sull'attico: da una quota di metri 26,90 e metri 27,05 si passa ad una di metri 29,10 e nella comparsa di una scala di comunicazione fra i lastrici solari e la copertura di tale stanza; nell'altezza dei vani relativi all'appartamento al piano 4°, interni 8 e 8-bis (nel nuovo progetto denominati solo interno 8): non più di metri 3,70 ma di metri 4,50;

che, inoltre, se la commissione avesse confrontato la consistenza patrimoniale descritta nel progetto presentato dall'ingegner Caselli il 27 dicembre 1985 con quella descritta nel progetto presentato sempre dall'ingegner Caselli il 15 luglio 1991 avrebbe certamente rilevato che si era aggiunto un nuovo ammezzato (da tre, infatti, diventavano quattro) e più precisamente l'ammezzato fra il 1° ed il 2° piano denominato ora interno 8-bis (da notare che l'interno 8-bis precedentemente aveva contraddistinto l'appartamento al 4°-5° piano), derivante dall'accorpamento al fabbricato di via Melisurgo 54 della compenetrazione in esso dal fabbricato di via Melisurgo 44; tutto ciò era stato reso possibile dalla costruzione di una apertura di passaggio nella mura perimetrali delle

scale del fabbricato di via Melisurgo 54 (fortemente lesionate) tra il 1° e il 2° piano;

che, naturalmente, quanto – di certo – era cambiato dal 1985 al 1991 (come per altro evidente dalle stesse perizie giurate del Caselli) erano i proprietari degli appartamenti dello stabile, tra cui risalta nettamente la figura (e le nuove proprietà) della signora Maria Sofia Cutolo, moglie dell'ingegner Caselli;

nel 1985:

Appartamenti:

1) Eredi San Severino: piano 1°, int. 2 e 2-*bis*; 2) Pelini: piano 2°, int. 3 e int. 3-*bis*; 3) Russo: piano 3°, int. 5 e int. 6; 4) Triggiani E.: piano 4° + 5°, int. 8 e 8-*bis*; 5) Di Vico: piano 4°, int. 9.

Ammezzati:

1) Pappalardo: piano rialzato, int. 1; 2) Russo: piano 2°/3°, int. 4; piano 3°/4°, int. 7.

Locali adibiti a negozi:

1) Tufano: via De Pretis 109; 2) Sarnacchiaro-Perrotta: via De Pretis 105/107; 3) Marrotta E.: via Melisurgo 52; 4) Marrotta B.-Aprea: via Melisurgo 52; 5) Triggiani E.: via Melisurgo 50.

Successivamente:

Appartamenti:

1) Eredi San Severino: piano 1°, int. 2 e 2-*bis*; 2) Cirillo-Cutolo: piano 2°, int. 3, int. 3-*bis*; 3) Russo: piano 3°, int. 5, 6; 4) Cutolo: piano 4°, int. 9.

Ammezzati:

1) Pappalardo: piano rialzato, int. 1; 2) SED (s.n.c. di proprietà al 95 per cento della signora Cutolo): piano 1°/2°, int. 8-*bis*; 4°/5° piano, int. 8; 3) Russo: piano 2°/3°, int. 4; piano 3°/4°, int. 7;

Locali adibiti a negozi:

1) Tufano: via De Pretis 109; 2) Sarnacchiaro-Perrotta: via De Pretis 105/107; 3) Marrotta E.: via Melisurgo 56; 4) Marrotta B.-Aprea: via Melisurgo 52; 5) Cutolo: via Melisurgo 50;

che un'altra importante annotazione è quella relativa alle tabelle millesimali; la perizia 1985 ripartisce i costi dei vari lavori sulla base di una tabella millesimale appositamente approvata nell'assemblea condominiale del 20 dicembre 1985, con la presenza di 11 condomini su 11 per complessivi 1.000 su 1000; successivamente nell'assemblea condominiale del 3 luglio 1986 «dopo ampia discussione alla unanimità e con il voto contrario del condomino Pelini Luigi (nudo proprietario dei locali affittati dal D'Orta sin dal 1972 ed adibiti a locanda), delibera, a rettifica e chiarimento in merito alla delibera del 20 dicembre 1985 circa l'approvazione delle nuove tabelle millesimali, di considerarle prive di ogni effetto»; da questa data sono, quindi, ripristinate le «vecchie» tabelle millesimali, cioè quelle sempre usate dal condominio;

che, a questa, succederanno altre numerose assemblee per stabilire la tabella millesimale in base a cui poi formulare gli accolti di spesa, tra cui l'assemblea del 10 marzo 1992 in cui viene ribadito che «... la tabella operante è quella che il condomino Russo definisce vecchia ...» e «... le opere soggette a contributo ammontano a lire 935.792.371 mentre

quelle a carico dei condomini a lire 400.242.691» e quella successiva, del 9 aprile 1992 a cui segue, in data 25 maggio 1992, con n. di protocollo 1129, la presentazione presso il comune di Napoli delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e il verbale dell'assemblea condominiale di riferimento e cioè quella del 9 aprile 1992 e perizia giurata dall'ingegner Caselli con relativo quadro economico riepilogativo;

che, però, è stato rilevato che il suddetto verbale è una manipolazione fotostatica del vero verbale assembleare approvato dai condomini; infatti, la tabella millesimale depositata, riportata nel quadro economico riepilogativo, è assolutamente irrealistica e completamente differente dalle precedenti, con un numero di millesimi «significativamente inferiori»;

che la commissione tecnica, riunitasi il 1° giugno 1992, verbale n. 292, stabiliva «... che la tabella millesimale (vedi verbale assemblea condominiale 9 aprile 1992) riporta millesimi che non risultano coerenti con lo stato di fatto delle unità immobiliari (superfici utili) il che comporta una errata ripartizione del contributo da determinare ... (omissis) ... Si sospende l'esame della pratica in attesa del perfezionamento della stessa che sarà richiesta agli interessati»;

che, ancora, sempre dalla informativa redatta a cura dei carabinieri emergerebbe che «le nuove tabelle compilate dall'ingegner Caselli, e sottoscritte da n. 8 condomini e mai approvate da apposite assemblee, hanno permesso all'amministratore e al direttore dei lavori di precostituirsi una maggioranza condominiale sia numerica che millesimale favorendo in maniera evidente e sintomatica tutti i condomini proprietari dei negozi e precisamente: 1) Tufano; 2) Sarnacchiaro; 3) Perrotta; 4) Marrotta E.; 5) Marrotta B. che insieme a 6) Cutolo Maria Sofia (moglie dell'ingegner Caselli) e 8) Di Vico, in rappresentanza degli eredi San Severino, che da questo momento in poi costituiranno una granitica maggioranza di otto condomini su undici»;

che la commissione, nella riunione di mercoledì 8 luglio 1992, verbale n. 301, preso atto della documentazione integrativa prodotta e protocollata n. 1330 dell'11 giugno 1992 e al n. 1459 del 30 giugno 1992, determinava il contributo nella misura di lire 766.277.659 e l'importo accolto spese nella misura di lire 650.607.507 per un totale complessivo di lire 1.416.885.166;

che la informativa redatta dai carabinieri, oltre a rilevare quanto già premesso, avrebbe indicato, nel dettaglio, la strategia utilizzata per indurre la commissione ad errare sia nell'approvazione del contributo che nella determinazione dello stesso (lire 766.277.760 invece che lire 695.624.586), apportando alla collettività un danno notevole, attraverso una precisa ed inconfutabile (in quanto documentata) analisi dei documenti falsi, artefatti ed attestazioni e dichiarazioni non veritiere;

che, inoltre risulterebbe che l'unità operativa speciale antiabusi-edilizia del comune di Napoli, allertata, avrebbe svolto indagini più approfondite, i cui risultati a tutt'oggi non si conoscono;

che è incredibile come tutti questi documenti depositati presso il comune di Napoli, circoscrizione 8ª, presso l'Ufficio condono e

presso la Sovrintendenza ai beni culturali siano riusciti a sfuggire al controllo di tutti i preposti organi vigilanti;

che, in definitiva, sulla base di numerosi elementi probatori certi e documentati, riportati nella informativa citata ad avviso dell'interrogante l'ingegner Caselli Elio sarebbe risultato responsabile dei seguenti reati, analizzati nel dettaglio:

truffa aggravata ai danni dello Stato:

per aver assoggettato a contributo pubblico, ai sensi della legge n. 47 del 1985, opere costruite abusivamente per un importo complessivo di lire 115.185.399 circa; tali opere non potevano in alcun modo essere condonate ai sensi della legge n. 47 del 1985, in quanto sicuramente realizzate, come dimostrato, a partire almeno dalla data della fine del dicembre 1985, mentre la legge in questione ammette al condono solo i lavori eseguiti sino alla data del 30 settembre 1983;

falsità ideologica:

per aver sottoscritto il verbale di sopralluogo, in concorso con altre persone, costituente parte integrante della documentazione della pratica n. 60, legge n. 219 del 1981 (a tutela dei danni conseguenti agli eventi sismici del 1980), nella quale si dichiara che: «... che il vano in sopraelevazione risulta preesistente e la parte interessata viene condonata come realizzata nell'anno 1975»; «... che il soppalco in parte è preesistente da lunghissima data e in altra parte è presente con tavolato vecchio di qualche decennio»; «... che la maggiore quota del solaio non era oggetto di condono e che non aveva subito sostanziali variazioni in altezza»; tutto ciò è in contrasto netto con quanto evidenziato in punti specifici della informativa (precisamente dal punto 71 al 78 per quanto concerne il primo aspetto, dai punti 59 al 67 per il secondo ed infine al punto 29 per l'ultimo aspetto);

per aver presentato fraudolentemente tabelle millesimali incongruenti al fine di maggiorare l'importo del contributo pubblico di lire 104.885.185;

per aver dichiarato falsamente, nella perizia giurata del 22 maggio 1992 ed esaminata dalla commissione nella seduta dell'8 luglio 1992, con verbale n. 301, la casualità del danno dal terremoto, affermando che «i danni al fabbricato in Napoli alla via Melisurgo n. 50-54 (già via Flavio Gioia) sono stati causati unicamente dal sisma del novembre 1980, e che gli interventi di riattazione previsti sono quindi conseguenti e dipendenti ed indispensabili ai fini della totale definitiva refusione dei danni subiti»;

per aver presentato in perizia giurata del 22 maggio 1992 una pianta planimetrica nella quale si rappresentano come proprietà Cirillo l'interno 3 bis e proprietà Cutolo l'interno 3;

falsità materiale:

per aver sottoposto fraudolentemente all'esame della commissione un verbale di assemblea (datato 9 aprile 1992) manifestamente alterato nei valori millesimali;

che, inoltre, nella informativa viene sottolineato che si ritiene ugualmente responsabile del reato di falsità ideologica la signora Maria Sofia Cutolo, moglie dell'ingegner Elio Caselli, per aver reso mendaci

dichiarazioni all'atto sostitutivo circa le unità immobiliari e di non aver effettuato abuso edilizio ai sensi della legge n. 47 del 1985 nelle unità abitative;

che a rendere il quadro ancora più grave, è l'attuale condotta dell'ingegner Caselli e consorte, i quali risultano essere (a tutt'oggi) gli «unici proprietari» a cui sia permesso abitare (come abitazione e studio) gli appartamenti dello stabile di via Melisurgo, dichiarato inagibile – a causa di ulteriori lavori in corso – nelle abitazioni interne, ad eccezione dei locali al piano terra adibiti a negozi;

che il rappresentante legale della impresa edile «La Palma 73», Luigi Ciotola, avrebbe dichiarato di aver consegnato, a fine lavori (nello scorso luglio 1998), le chiavi di accesso allo stabile personalmente all'ingegner Caselli su sua precisa richiesta, il quale avrebbe poi tempestivamente provveduto a cambiare la serratura;

che, attualmente, la snc SED è ufficialmente decaduta, cessando di esistere, rivelandosi ufficialmente un mero artificio di copertura per gli «insaziabili» proprietari, Cutolo e Caselli;

che infatti, durante una recente riunione assembleare (secondo quanto testimoniato da altri condomini presenti) il Caselli avrebbe «sfacciatamente» (e pubblicamente) dichiarato di aver acquistato gli appartamenti della SED snc violando quanto disposto dalla legge n. 219 del 1981, in merito al divieto di rivendita (entro i termini stabiliti) degli immobili che beneficiano dei contributi elargiti ai sensi della suddetta norma;

che sembrerebbe, inoltre, che gli ultimi stanziamenti richiesti, sempre ai sensi della legge n. 219 del 1981, tuttora al vaglio delle autorità competenti, sommati ai precedenti, raggiungerebbero complessivamente la «modica» cifra di circa 5 miliardi;

che, alla luce di quanto evidenziato, non si può certo ricondurre ad una semplice coincidenza il fatto che siano stati contemporaneamente denunciati analoghi soprusi (a carico di condomini anziani ed indifesi, cacciati all'improvviso, dopo circa 80 anni, dalle loro abitazioni senza alcuna alternativa) e speculazioni, con altrettante richieste di corposi contributi *ex lege* n. 219 del 1981, per i lavori di riattazione di altri stabili, come per esempio quelli in via De Pretis ed in Via Miracoli n. 72, la cui direzione è «casualmente» affidata all'ingegner Caselli;

che è veramente paradossale (anche se comprensibile) che, nonostante le innegabili responsabilità dell'ingegner Caselli questi si sia costituito parte lesa muovendo delle denunce a carico delle «sue stesse vittime» per calunnie alla sua persona;

che si tratta di una vicenda alquanto complessa, piena di illeciti cavilli e numerosi «soprusi» (non solo edilizi), soprattutto a causa del lungo periodo di tempo in cui si è protratta – per altro incontrollata – lasciando ampio tempo e spazio alla malagestione dell'ingegner Elio Caselli, esclusivamente finalizzata ad interessi personali;

che va, ancora, sottolineato che l'ingegner Caselli ha provveduto a fare beneficiare della legge n. 219 del 1981, senza averne alcun titolo e senza che lo stabile avesse subito alcun ingente danno dal terremoto del 1980, tutti i comproprietari del fabbricato, che



per la maggior parte si sono dimostrati accondiscendenti e sistematicamente taciti;

che, pertanto, risulta, incomprensibile che, nonostante quanto dettagliatamente emerso dalla accurata indagine effettuata dai carabinieri di Napoli nello scorso 1996, inviata alla competente procura della Repubblica, il pubblico ministero, incaricato, dottoressa Mazzi, abbia ritenuto opportuno procedere all'archiviazione del caso, senza per altro considerare le avvenute archiviazioni precedenti ad opera di altri pubblici ministeri e di altre autorità competenti, elencate nella suddetta informativa;

che, in questa vicenda, alquanto inconsueta, si è rivelata – oltretutto – la velocità di archiviazione dei procedimenti in oggetto ad opera dei diversi pubblici ministeri incaricati, rispetto ai tempi normalmente impiegati nella prassi giudiziale ed in particolar modo in quella napoletana, con sentenze di archiviazione pubblicate lo stesso giorno in cui sono state emesse (6 aprile 1995 - pubblico ministero Corciulo);

che, considerati i numerosi gravi elementi, ottenuti nel corso della indagine, e le chiare responsabilità ravvisate, non si possono assolutamente tollerare e scusare ulteriori temporeggiamenti da parte delle autorità competenti, che in tal caso dimostrerebbero – di fatto – di rendersi complici di truffe, per giunta ai danni da quello stesso Stato che esse rappresentano, oltre ad aver già (in passato) commesso l'errore di aver assunto con superficialità atti d'ufficio senza effettuare i dovuti controlli;

che, per altro, Napoli (come del resto gran parte del Sud) già vanta una lunga tradizione nel novero di quelle terre abbandonate dallo Stato, a cui si è andato sostituendo uno Stato più forte, più potente, che opera indisturbato in tutti i settori, dall'edilizia all'occupazione e via dicendo, che però paradossalmente si continua a custodire nel suo anonimato ed a chiamare impersonalmente «mafia, camorra, eccetera» nonostante abbia dei nomi e delle responsabilità precise;

che, per la gravità di quanto sopra esposto, è giunto il momento di far luce sui numerosi illeciti perpetrati per anni ai danni dello Stato e di alcuni condomini con evidente vantaggio dei «noti» responsabili intorno ad un fabbricato sito in via Melisurgo 54 (ex via Flavio Gioia) a Napoli,

l'interrogante chiede di conoscere se, per quanto sopra riportato (suffragato da ampia documentazione), il Governo:

ritenga accettabile che si perpetuino abusi e soprusi di tale gravità e per giunta per un periodo di tempo così prolungato, prima permettendoli e poi nascondendoli (archiviandoli);

non ritenga doveroso intervenire con la massima urgenza presso le autorità competenti al fine di sollecitare un'opera di seria e scrupolosa vigilanza su atti e documenti d'ufficio depositati in merito alla questione;

quali provvedimenti, infine, intenda adottare per far sì che la giustizia faccia il suo corso, facendo completa luce sull'intera – quanto mai chiara – vicenda, in tutti i suoi aspetti, ravvisandone le precise responsabilità ed omissioni, a tutela delle riconosciute vittime

di tale «abuso e sopruso», a cui tale vicenda è costata e continua tutt'ora a costare troppo cara.

(4-15023)

FERRANTE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che alcuni componenti del centro sociale «Totem e tabù» del comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) hanno occupato, il 24 aprile 1999, la sede dei Democratici di Sinistra quale azione di protesta contro la guerra in Kosovo;

che fortunatamente l'occupazione dei locali si è risolta senza gravi conseguenze che pure potevano determinarsi;

che l'episodio è certamente uno dei più clamorosi e inquietanti tra quelli verificatisi con straordinaria contestualità in tutta Italia, in un momento in cui l'intervento militare in Kosovo sta registrando voci di dissenso,

l'interrogante chiede di sapere se si sia proceduto alla identificazione dei responsabili dell'occupazione della sede dei Democratici di Sinistra di San Benedetto del Tronto e se sia stato dato corso alla necessaria e dovuta relativa informazione da parte della polizia all'autorità giudiziaria competente.

(4-15024)

FUMAGALLI CARULLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il personale addetto al controllo passaporti della polizia di Stato dell'aeroporto di Linate ha effettuato nel corso dell'anno numerosi accertamenti «a campione» sui passeggeri provenienti dai paesi aderenti al Trattato di Schengen;

che dall'attività espletata si è riscontrata la mancata timbratura dei passaporti di passeggeri in arrivo dagli aeroporti francesi, olandesi, tedeschi e belgi;

che sono stati fermati stranieri in possesso di «titoli di viaggio» o «di soggiorno» palesemente falsi o con evidenti alterazioni;

che non sempre i criteri di valutazione dei requisiti richiesti allo straniero per entrare nello spazio Schengen sono uniformi, specialmente in merito ai mezzi di sostentamento dello straniero e alle reali motivazioni del viaggio;

che vi sono problemi di gestione degli stranieri colti in condizioni di irregolarità, non essendo rimpatriabili a causa della mancanza di accordi di riammissione o di cooperazione con gli Stati aderenti, fatta eccezione per Francia e Austria;

che l'ufficio di polizia di Stato dell'aeroporto di Linate ha cercato di contenere questi aspetti attraverso un'intensificazione dei controlli «a campione» e un più frequente scambio di informazioni in tempo reale con la polizia di frontiera aerea degli scali aerei europei più a rischio;

che si segnalano incrementi di flussi migratori in arrivo sul territorio Schengen attraverso la frontiera esterna area di Linate,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo e il Ministro in indirizzo siano a conoscenza di tale situazione;

se la stessa situazione si riscontri anche in altri aeroporti italiani;

se siano allo studio iniziative sia a livello nazionale che internazionale per ridurre il suddetto grave e preoccupante fenomeno;

se, in particolare, a fronte dei molteplici e delicati compiti derivanti dall'incremento dell'immigrazione e dalla nuova regolamentazione europea, si ritenga che si sia rilevata sufficiente l'istituzione del servizio immigrazione e polizia di frontiera nell'ambito della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e se non convenga, piuttosto, istituire un'apposita Direzione centrale per l'immigrazione e le frontiere, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al fine di rendere efficace al massimo l'attività di prevenzione e repressione dell'immigrazione clandestina o, comunque, non regolare.

(4-15025)

FUMAGALLI CARULLI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che un'errata quanto restrittiva applicazione dell'articolo 8, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e degli articoli 5, comma 2, e 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, relativi alla votazione per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ha causato l'annullamento di centinaia di voti perfettamente validi;

che l'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 1993 così recita: «Nelle elezioni provinciali, ciascun elettore può esprimere il voto unicamente sul simbolo posto alla sinistra dell'unico candidato alla carica di consigliere ovvero sul simbolo posto alla sinistra di uno dei candidati alla carica stessa, collegati al candidato alla carica di presidente. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia»;

che quell'unicamente che stava a significare che un unico voto valeva per entrambi è stato invece interpretato in senso restrittivo, di modo che gli elettori che hanno votato sia il candidato presidente sia il candidato consigliere si sono visti annullare il voto;

che una simile interpretazione va contro la regola generale che vuole il voto valido ogniqualvolta si possa desumere la volontà dell'elettore,

l'interrogante chiede di sapere se sia possibile emanare una circolare interpretativa della norma in questione, anche in vista delle prossime elezioni provinciali del 13 giugno.

(4-15026)

LAURO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, della sanità e dell'ambiente.* – Premesso:

che in una notizia di agenzia veniva ripresa una ricerca sulla mobilità in rapporto alle infrastrutture e all'ambiente presentata in sede convegnistica dal direttore del Censis, dottor Giuseppe Roma;

che da questa analisi dei traffici emergeva che gli italiani perdevano in media a causa del traffico intasato ben 2 ore e 25 minuti al giorno e che si registrava la carenza del servizio di vigilanza urbana dei comuni;

che proprio il disordine urbano, l'inquinamento e l'ordine pubblico sono i tre problemi principali e i fattori più allarmanti della vita associata;

che il problema non riguarda solo i grandi centri ma anche le medie e piccole città e infatti soffrono il traffico addirittura un terzo dei residenti nelle città medie contro la metà di quelli che abitano nei centri con più di 250.000 abitanti;

che i residenti nelle città, espressamente interpellati al riguardo e per una quota clamorosa del 73 per cento, hanno dichiarato che negli ultimi 5 anni la vivibilità è sensibilmente peggiorata;

che per muoversi da un punto all'altro della città si è registrato un notevole aumento del tempo perduto che è passato dalle 2 ore e 14 minuti del 1994 alle 2 ore e 25 minuti dell'anno scorso;

che ancora più netto è l'incremento del tempo perso per spostamenti da lavoro e attività principali, passato da 45 minuti a un'ora e 15 minuti;

che a fronte di tale situazione, secondo l'indagine, si registra un continuo calo del numero dei passeggeri trasportati dai servizi pubblici su gomma (-21,1 per cento dal 1990 al 1996) ed uno scarso controllo del territorio;

che appare estremamente confuso, inadeguato, retrodatato e insufficiente il ruolo della polizia municipale con evidenti sfasature rispetto alla gamma dei temi e delle norme sulle quali vigilare,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo e soprattutto di quello, dal ruolo strategico ed essenziale, dell'interno circa le risultanze della indagine del Censis;

quali connessioni si registrino tra l'aumento dei tempi per lo spostamento nelle singole città, il numero dei veicoli circolanti, le emissioni di gas combustibili nell'atmosfera e l'inquinamento ambientale e acustico dei centri urbani e l'andamento delle patologie respiratorie, cardio-circolatorie, psichiatriche e delle neoplasie;

quali motivi impediscano, nonostante le disposizioni legislative, l'avvio, la redazione, l'approvazione dei Piani urbani del traffico e di quelli dei trasporti;

se non si ritenga opportuno che nell'ordinamento degli enti locali venga introdotta una norma per la quale, non essendo fornita soluzione ai problemi della mobilità dei cittadini, si attivino sanzioni graduate sino allo scioglimento del consiglio comunale.

(4-15027)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della sanità e della pubblica istruzione.* – Premesso:

che secondo i dati Istat nel 1997 il livello di spesa dei cittadini per la sanità ha superato i 44.000 miliardi di lire su una spesa complessiva, pubblica e privata, di circa 151.250 miliardi, pari al 7,7 per cento del prodotto interno lordo;

che nel giro di due anni potrebbe registrarsi secondo alcuni osservatori l'aumento di un ulteriore 10 per cento;

che con questo *trend* la spesa privata nell'anno 2005 potrebbe raggiungere il record dei 60.000 miliardi di lire;

che in base alle analisi del Censis, presieduto dal professor De Rita, la qualità dei servizi sanitari è sempre un obiettivo difficile da raggiungere nonostante la moda televisiva dell'apparizione di medici, paramedici e guaritori di ogni disciplina riconosciuta e soprattutto non riconosciuta;

che negli ultimi tempi le truffe, i raggiri, le estorsioni, il peculato, la corruzione, l'abusivismo hanno investito come una tempesta tropicale il mondo della sanità;

che anche la scuola tra i concorsi annunciati e difficili da tenere, precari inferociti e arrabbiati, servizi scadenti, strutture fatiscenti, strumentazioni inadeguate, arretratezza di mezzi, difficoltà di gestione, riforme abortite o solo promesse dimostra la crisi del sistema italiano;

che a proposito della scuola vi è da rilevare spesso l'assoluta obsolescenza dei programmi e delle metodologie utilizzate nel corso di studi secondari superiori in rapporto alla domanda del mercato del lavoro e alla necessità di giovani specializzati o comunque abili ad interpretare i nuovi ruoli che sono necessari al funzionamento della società e dell'economia,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale valutazione compia il Governo sullo stato dei servizi erogati, dei costi sostenuti, della trasparenza delle procedure e del «prodotto» nei due campi fondamentali della scuola e della sanità;

in che modo il Governo intenda intervenire.

(4-15028)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che nel febbraio 1999 i soci della Banca del credito cooperativo di Bassano Romano (Viterbo) hanno denunciato formalmente al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale di tale istituto di credito la sussistenza di due casi di incompatibilità fra i componenti del consiglio stesso;

che in particolare il signor Roberto Filippi e il signor Roberto Bussi, essendo dipendenti della pubblica amministrazione, rispettivamente presso il Ministero della pubblica istruzione - provveditorato agli studi di Viterbo e presso il comune di Bassano Romano, non possono al contempo ricoprire la carica di amministratori di un istituto di credito,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare al più presto, nel rispetto dei fondamentali principi democratici garantiti dal nostro ordinamento, affinché i soggetti interessati non persistano nello svolgere due funzioni fra loro confliggenti.

(4-15029)

BESSO CORDERO. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che sabato 10 aprile 1999 la cooperativa cuneese «Iniziativa Montana» che dallo scorso 18 ottobre 1998 gestisce la sezione taglio presso la cartiera ex Burgo di Germagnano in provincia di Torino ha inviato una raccomandata di licenziamento al signor Eraldo Perino, socio e lavoratore della stessa cooperativa;

che contro tale provvedimento hanno preso posizione sia rappresentanti delle forze politiche locali sia i soci della cooperativa stessa contestando i motivi pretestuosi del licenziamento e contestando pure il fatto che tale licenziamento va a colpire un responsabile sindacale e di qualifica, quindi come atto doppiamente intimidatorio;

che va inoltre sottolineato che il signor Eraldo Perino riveste l'incarico di assessore al lavoro della comunità montana Valli Di Lanzo, ruolo cruciale in un periodo di deindustrializzazione di un'area particolarmente colpita da forte disoccupazione;

che tale atto ha sapore dunque di violazione dei diritti dei lavoratori e di più complessiva intimidazione andando a colpire un simbolo del sindacalismo e delle istituzioni locali,

si chiede di sapere:

se non si intenda aprire una procedura atta a chiarire le ragioni di tale atto da parte della cooperativa «Iniziativa Montana»;

quali siano inoltre i provvedimenti che si intende assumere al riguardo.

(4-15030)

GIARETTA, CRESCENZIO, POLIDORO, DI ORIO, ZILIO. – *Ai Ministri del commercio con l'estero e per le politiche comunitarie.* – Premesso:

che l'Unione europea ha applicato per anni tariffe preferenziali alle importazioni di banane provenienti dalle ex colonie europee e che tale comportamento è stato più volte censurato dal WTO;

che da ultimo il WTO ha autorizzato gli USA ad applicare degli incrementi doganali pari al 100 per cento del valore della merce importata per alcune specifiche categorie di merci per un valore di 191,4 milioni di dollari USA all'anno;

che la decisione assunta dagli USA sta creando gravissimi danni ad aziende esportatrici che nulla hanno a che fare con il settore bananiere e che si trovano a subire le conseguenze di comportamenti in nessun modo a loro addebitabili; occorre segnalare in proposito il gravissimo caso della Fiamm, azienda *leader* a livello mondiale nel settore degli avvisatori acustici e delle batterie, che da sola verrebbe a contribuire

con una somma di oltre 20 milioni di dollari USA al 50 per cento dell'intera penalizzazione a carico del «sistema Italia»;

che questa situazione se non trovasse soluzione porterebbe l'azienda alla necessità in tempi brevissimi di delocalizzare alcune parti della propria produzione in paesi extracomunitari con una perdita di centinaia di posti di lavoro in Italia,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda assumere in sede comunitaria per rimuovere le cause che hanno provocato la ritorsione USA;

se non si ritenga comunque di attivare un intervento urgente, a livello comunitario o nazionale, per alleviare aziende italiane da penalizzazioni, non provocate da propri comportamenti lesivi di norme comunitarie o di regole che disciplinano i rapporti commerciali internazionali, che creano gravi situazioni distorsive del mercato e condizioni di assoluta iniquità per singole aziende, cui è doveroso ponga rimedio l'autorità pubblica.

(4-15031)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che non molto tempo fa si sono svolti a New York, sotto l'egida dell'ONU, incontri tra il Ministro degli esteri indonesiano ed il suo collega portoghese conclusisi con progressi, anche se non ancora con accordi concreti, riguardo al futuro di Timor Est;

che purtroppo le notizie dell'accettazione di un *referendum* che a sua volta potrebbe riconoscere l'indipendenza agli 800.000 timoresi, in maggioranza di fede cattolica, da parte delle autorità indonesiane hanno fatto scattare ripetute incidenti e provocazioni da parte dei fanatici delle milizie filoindonesiane coadiuvate dalle forze armate di Giakarta; da notizie di stampa in pochi giorni sarebbero stati uccisi, tra il 1° ed il 18 aprile 1999, oltre 40 indipendentisti ed altri 80 sarebbero stati barbaramente torturati e che in questa situazione oltre 18.000 timoresi hanno già abbandonato le loro case, per sfuggire alle violenze, nascondendosi nei boschi,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che se l'ONU non interverrà rapidamente si ripeterà a Timor Est quanto sta avvenendo oggi nel Kosovo;

quale sia la posizione del nostro Governo dinanzi agli ultimi avvenimenti.

(4-15032)

MARRI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che da qualche tempo si paventa la chiusura della sede Telecom presso il CLGRA di Carrara in località Bonascola;

che il suddetto territorio è avversato da una profonda crisi industriale che lo relega, per reddito e disoccupazione, alla stregua delle più povere province del Centro Italia;

che i disagi per la clientela sono notevoli e fonte di forte malcontento, considerato che su un totale di 200.000 abitanti sono presenti 17.000 categorie privilegiate e 76.000 categorie residenziali;

che appare soprattutto inspiegabile l'assenza di un negozio sociale Telecom, visto che molte città non capoluogo di provincia, come Gallarate, Abbiategrasso, Albano, ne presentano uno, mentre le nuove province di Biella, Lecco, Prato sono dotate di tale servizio;

che il personale, dopo aver subito una serie di disagi derivanti da un precedente trasferimento, rischia di venire nuovamente trasferito nella sede di Firenze;

che in merito a tale questione lo scrivente aveva già presentato altra interrogazione, fino ad oggi rimasta inevasa,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover adottare opportune iniziative affinché la provincia di Massa-Carrara non venga ulteriormente penalizzata dalla mancanza di un'agenzia Telecom in città.

(4-15033)

*PEDRIZZI. – Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:*

che nel panorama finanziario dell'ente di culto «Congregazione cristiana dei testimoni di Geova» appaiono numerose sas e srl di cui non si conosce la funzione relativamente a quanto precisato nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione-sezione II del 4 ottobre 1996, n. 10298, pagina 39;

che si legge nel parere del Consiglio di Stato del 30 luglio 1986, n. 1390/86, in ordine al riconoscimento di detto ente: «... oltretutto l'erezione dell'ente morale renderebbe più controllabile e trasparente l'attività dell'organizzazione»,

l'interrogante chiede di conoscere quali controlli della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova risultino sin qui disposti in ordine alla regolarità gestionale e contabile e con quali esiti.

(4-15034)

*PEDRIZZI. – Ai Ministri per le politiche agricole e dell'ambiente. – Premesso:*

che la vicenda dell'elettrificazione del comprensorio di Molella-Mezzomonte-Palazzo (nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina), iniziata qualche decennio fa, ha ottenuto sino ad oggi il nulla osta dal Ministero per le politiche agricole per qualche centinaio di utenze dopo una defatigante alternanza di condiscendenza e di rigore;

che il Ministero per le politiche agricole subordina il nulla osta all'allaccio dell'energia elettrica alla concessione della cosiddetta «fascia di rispetto» intorno al lago da parte dell'amministrazione comunale, sempre dichiaratasi disponibile a riconoscere sul terreno i limiti della fascia predetta;

che alla Conferenza dei servizi del 12 gennaio 1999 per l'esame di 47 richieste di allaccio hanno espresso parere favorevole 5 dei 6 enti interessati – sola eccezione la direzione del Parco nazionale del Circeo



– con la motivazione che gli allacci non ricadevano all'interno della «fascia di rispetto»;

che il Ministero per le politiche agricole, Direzione generale delle risorse forestali, montane ed idriche, non ha partecipato alla riunione predetta dandone comunicazione in data 11 gennaio 1999 e precisando che «non poteva essere autorizzato alcun allaccio prima della formale consegna della “fascia di rispetto” intorno al lago»;

considerato:

che il Parco nazionale del Circeo dovrebbe essere un'istituzione che opera sostanzialmente a favore dei cittadini sul cui territorio insiste;

che il diniego agli allacci costituisce la soppressione di un imprescindibile diritto del quale dovrebbero fruire tutti gli abitanti della zona senza discriminazioni inaccettabili;

preso atto:

che secondo indiscrezioni il Ministero dell'ambiente starebbe per emanare, senza aver consultato le amministrazioni comunali interessate, un decreto che, oltre a reintrodurre l'oasi di protezione faunistica, amplierebbe il Parco nazionale del Circeo includendovi anche una fascia litoranea per un totale di circa 2.000 ettari tra Sabaudia e Latina;

che dette indiscrezioni, che hanno generato non poco allarmismo nel territorio pontino, potrebbero cancellare definitivamente la possibilità di accesso all'energia elettrica includendovi anche la cosiddetta «fascia di rispetto»:

che nei giorni scorsi il comitato di frazione per la realizzazione della rete di elettrificazione ha inviato una nota al Ministero per le politiche agricole, al presidente e al direttore del comitato di gestione del Parco del Circeo, al sindaco di Sabaudia, al procuratore della Repubblica e alla direzione dell'Enel nella quale si comunica lo sconcerto dei cittadini per il fatto che l'Enel non ha ancora fatto conoscere le sue decisioni sull'allaccio delle utenze richieste,

l'interrogante chiede di sapere se quanto sopra esposto corrisponda a verità e, del caso:

se il Ministro per le politiche agricole intenda intervenire, per quanto di sua competenza e con i mezzi che riterrà più opportuni, al fine di sanare le divergenze tra il comune di Sabaudia e la Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche, preso atto della disponibilità del comune medesimo a consegnare la cosiddetta «fascia di rispetto» in modo da consentire l'approvvigionamento dell'energia elettrica a tutti i cittadini del comprensorio in questione;

se il Ministro dell'ambiente intenda intervenire sulla vicenda dell'emanando decreto chiarendone ogni dettaglio e, soprattutto, provvedendo a discuterne i contenuti con i rappresentanti delle amministrazioni locali interessate.

(4-15035)

DI ORIO, D'ALESSANDRO PRISCO, FALOMI, BERNASCONI, CARPINELLI, MIGNONE, IULIANO, DANIELE GALDI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che la regione Lazio sta provvedendo con opportuni provvedimenti programmatori a risanare la situazione della sanità che appare una delle più difficili dell'intero paese;

che una delle cause che ha creato maggiori problemi alla sanità laziale è stato il proliferare di strutture sanitarie private che dopo essere sorte fuori da ogni programmazione regionale pretendevano il convenzionamento con la regione;

che i convenzionamenti realizzati con strutture sanitarie private da parte della regione Lazio, per una gran parte di essi di evidente impostazione clientelare, hanno determinato attraverso l'aumento del numero di posti-letto convenzionati l'incremento delle spese sanitarie che ha raggiunto livelli insostenibili per la regione;

che il numero di posti-letto per mille abitanti della regione Lazio in conseguenza di questa politica è il più alto d'Italia, addirittura il doppio di regioni (Emilia, Toscana) in cui il livello della sanità è indubbiamente molto alto;

che il San Raffaele del Monte Tabor di Roma, struttura privata sorta fuori da ogni programmazione della regione Lazio, pretenderebbe, utilizzando anche l'opera di comitati che certamente per la composizione degli stessi non rappresentano gli interessi dei cittadini del Lazio, il convenzionamento di ulteriori 500 posti-letto,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire per ribadire l'opportunità di una programmazione regionale finalizzata solo a garantire livelli elevati di assistenza sanitaria per i cittadini e non sottoposta a spinte di carattere economico;

se non si ritenga opportuno intervenire per affermare definitivamente che i parametri stabiliti dalla legislazione nazionale e assunti dalla programmazione regionale, che determinano vincoli, sostanzialmente basati sul principio del mantenimento di alti livelli di assistenza tenendo sotto controllo la spesa sanitaria, valgono per tutti gli interlocutori della sanità senza alcun privilegio da accordare ad alcuno.

(4-15036)

MONTAGNINO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che a seguito delle dimissioni rassegnate, con decorrenza 1° luglio 1997, dal direttore generale dell'USL n. 2 di Caltanissetta dottor Onofrio Varrese l'assessore regionale alla sanità della giunta del Governo della regione siciliana, con decreto n. 22923 del 20 settembre 1997, ha attuato il regime di commissariamento straordinario nell'amministrazione *de quo*, assegnando al dottor Giacomo Coniglio le funzioni di commissario fino alla nomina del direttore generale;

che a seguito del decesso del direttore generale dell'azienda ospedaliera «Vittorio Emanuele» di Gela (Caltanissetta) avvenuto nel dicembre 1998 l'assessore regionale alla sanità della regione siciliana ha provveduto alla nomina di un commissario straordinario nella

persona della dottoressa Concetta Cabibbo, che non ha accettato l'incarico;

che in tale periodo ha esercitato le funzioni di direttore generale presso detta azienda ospedaliera di Gela il direttore amministrativo e che solo successivamente al 5 marzo 1999 è stato nominato un commissario straordinario;

atteso che con decreto n. 27907 del 27 gennaio 1999 anzichè procedere alla nomina del direttore generale presso l'azienda sanitaria locale di Caltanissetta l'assessore alla sanità ha provveduto a surrogare il dottor Coniglio con altro commissario straordinario, dottor Angelo Bellomo;

visto l'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 517 del 1993, il quale prevede che nelle ipotesi di vacanza dell'ufficio di direttore generale la nuova nomina deve essere effettuata nel termine di sessanta giorni dalla data in cui si è verificata tale vacanza e che scaduto tale termine, qualora la regione non provveda, la nomina del direttore generale è effettuata, previa diffida, dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità;

considerato che a tutt'oggi l'assessore alla sanità della regione siciliana non ha ancora provveduto alla nomina del nuovo direttore generale nè per l'azienda USL n. 2 di Caltanissetta nè per l'azienda ospedaliera «Vittorio Emanuele» di Gela;

ritenuto che in tal modo l'autonomia e la funzionalità delle aziende sopra indicate sono notevolmente compromesse e che tale condizione pregiudica la funzione produttiva, non essendo possibile iniziare alcuna attività di programmazione indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi, mentre viene violato per converso un preciso obbligo di legge;

rilevato che la situazione gestionale, conseguenza inevitabile dell'assetto costituito, può alla fine avere effetti penalizzanti per il diritto alla salute delle comunità interessate, non essendo possibile garantire l'adeguata efficacia delle risposte sanitarie alle esigenze delle collettività;

si chiede di conoscere:

se e quando si intenda intervenire ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 517 del 1993 per garantire l'osservanza della norma che individua nel direttore generale il responsabile gestionale delle aziende sanitarie;

nel caso specifico, quali tempi si ritenga di dovere assegnare per la nomina dei direttori generali dell'azienda ospedaliera «Vittorio Emanuele» di Gela e dell'azienda USL n. 2 di Caltanissetta ed infine quali iniziative concrete si intenda assumere per assicurare la legalità dell'assetto istituzionale e la funzionalità di dette gestioni.

(4-15037)

### Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02783, dei senatori Germanà e Azzollini, sull'intensificazione della pesca a strascico a causa delle limitazioni al largo della costa montenegrina dovute agli eventi bellici.

---

---

### AVVISO DI RETTIFICA

Nel Resoconto sommario e stenografico della 597ª seduta del 21 aprile 1999, *Allegato B*, a pagina 63, sotto il titolo: «**Governo, trasmissione di documenti**», sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:

«La documentazione anzidetta sarà inviata alla 3ª, alla 4ª e alla 10ª Commissione permanente».

Nello stesso Resoconto, *Allegato B*, a pagina 61, sotto il titolo «**Disegni di legge, annuncio di presentazione**» sopprimere il seguente paragrafo:

«È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del:

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. - «Protezione del territorio lagunare e costiero della regione Veneto dal fenomeno della subsidenza» (3970)».







